

TORNATA DEL 23 MARZO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi = Lettura di due disegni di legge, il primo del deputato D' Ayala, per la valutazione dei servizi d'impiegati dell'ex-regno di Napoli; il secondo del deputato Pescatore, per la validità dei pagamenti in carta, coll'aggiunta dell'aggio. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari — Emendamento del deputato Borruso sull'articolo 3, riguardante l'Allegato B, per le disposizioni relative alla riscossione dei crediti dalle provincie e dai comuni — Osservazioni del deputato Valerio, e spiegazioni del relatore Peruzzi, e del ministro — Emendamento Tocci, ritirato — Emendamento del deputato Brescia-Morra al secondo articolo dell'allegato B — Parlano i deputati Camerini, Lazzaro, Mellana, Peruzzi, relatore, ed i ministri per le finanze e per l'interno — Modificazione all'articolo. = Presentazione di relazione, e progetti di legge: spese per l'istruzione militare, per l'acquisto di materiale di artiglieria, e sistemazione di fabbricati militari; disposizioni sui consorzi per irrigazione; prosciugamento del lago di Agnano; istituzione di Camere di agricoltura; bilanci 1872 e 1873. = Proposte, e opposizioni dei deputati Branca, Valerio, Mellana e Lazzaro all'allegato C contro l'aumento sul petrolio — I deputati Torrigiani, Villa Pernice, ed il ministro sostengono il progetto, che è vinto. — Spiegazioni del deputato Maurogò nato — Proposte del deputato Ara agli articoli 1, e 4, non ammesse — Osservazioni del deputato Michelini sul 4° — All'Allegato D, per disposizioni per la repressione del contrabbando, Crispi, Sineo, Minervini fanno osservazioni, cui risponde il relatore Raeli — Dichiarazione del deputato Casaretto all'allegato E, relativa alla conversione del porto franco di Genova in magazzino generale, e risposta del relatore Torrigiani, e del ministro — Tutti gli articoli sono approvati. = Incidente sull'aggiornamento delle sedute della Camera, che è fissato fino al 15 aprile. = Approvazione a squittinio segreto del progetto di legge.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

246. Il Consiglio comunale di Moriondo, provincia di Torino, fa istanza perchè sia mantenuta ai comuni la conservazione dei catasti.

247. Il municipio di Castel San Pietro Monferrato, provincia di Alessandria, ed abitanti dei comuni di Livorno, Piombino, Stroppiana e Moncalvo fanno adesione al progetto di legge per l'emissione di carta-monetaria ipotecaria governativa.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono giunti alla Camera gli omaggi che seguono:

Dal signor Croce avvocato Giovanni Battista, procuratore del Re a Rossano (Cosenza) — Discorso fatto all'assemblea generale di quel tribunale civile e criminale, copie 6;

Dal signor Castellani Augusto, orafo, da Roma — Petizione anche a nome degli altri orafi romani per l'abolizione del marchio degli oggetti preziosi, copie 200;

Dal signor Farsetti avvocato Aurelio, da Macerata — Osservazioni sulle riforme giudiziarie proposte dal ministro De Falco, una copia;

Dal signor Catucci, deputato, a nome del signor Ghirelli Luigi, da Napoli — Commento e voci sulla legge di pubblica sicurezza nel regno d'Italia (volume unico), una copia;

Dal signor deputato Farina Luigi Emmanuele, a nome di Berio Emilio e compagni, da Genova — Petizione anche a nome di altri fabbricanti di salnitro per l'abolizione del dazio sul cloruro di potassio, copie 400.

PRESIDENTE. L'onorevole Collotta domanda un congedo di quindici giorni per affari di famiglia.

(È accordato.)

Gli onorevoli Minghetti ed altri hanno presentato un disegno di legge, il quale sarà trasmesso al Comitato privato.

LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato avendo ammessa la lettura di un disegno di legge stato presentato dall'onorevole D' Ayala, se ne darà lettura.

(Il segretario Siccardi dà lettura del seguente disegno di legge:)

Progetto di legge preso in considerazione nella tornata del 3 maggio 1870, approvato dal Comitato nella tornata del 30 giugno 1870, ripresentato dal deputato D'Ayala nella tornata del 18 marzo 1872.

« Signori deputati,

« Ho l'onore di presentarvi da capo quel disegno di legge intorno agli ufficiali del cessato Ministero dei lavori pubblici in Napoli, che voi teneste in considerazione e approvaste nel Comitato.

« Il passaggio dalla X alla XI Legislatura e le vicende delle Sessioni impedirono il compimento del cammino alla discussione.

« Vogliate accogliere una riparazione di giustizia.

« *Articolo unico.*

« Il sovrano rescritto dato in Napoli ai 23 di febbraio 1861, da S. A. R. il luogotenente generale di S. M. nelle provincie meridionali relativo agli ufficiali del Ministero dei lavori pubblici è convertito in legge.

« Questi ufficiali avranno diritto a contare gli anni del loro servizio allo Stato dal giorno della loro entrata al Ministero e dopo aver versato nelle casse del Tesoro il 2 e mezzo per cento dello stipendio. »

PRESIDENTE. Onorevole D'Ayala, quando intende svolgere questo suo disegno di legge?

D'AYALA. Io sono agli ordini della Camera, pur nondimeno mi giova osservare essere questo un disegno di legge del 1870, approvato anche dal Comitato privato; per la qual cosa io pregherei gli onorevoli miei colleghi di volerlo riporre a quel punto a cui si arrestò per le vicende delle nostre Sessioni.

PRESIDENTE. Io proporrei che lo svolgimento abbia luogo non appena la Camera riprenda i suoi lavori, e sia presente il ministro dei lavori pubblici.

Si dà lettura dell'altro progetto di legge presentato dall'onorevole Pescatore stato ammesso alla lettura dal Comitato privato.

(Il segretario Siccardi legge il seguente progetto di legge:)

« Considerando, che l'infrascritto disegno di legge veniva già nel 1870 presentato dallo stesso Governo, invitato a ciò dalla Commissione del bilancio; che esso risponde pienamente non pure ai principii della libertà civile giuridica, ma ancora alle ragioni della più esatta giustizia, la quale richiede nell'esecuzione dei contratti l'effettività dei valori; che esso libera tutte quante le contrattazioni da un'alea artificiale; che esso combatte efficacemente (pareggiando i valori che si danno, e che si devono più tardi restituire) la funesta ten-

denza del corso forzoso a restringere il credito, e ad aggravare il tasso dell'interesse dei capitali più ricercati; che per altra parte, esso non richiama per nulla (a seguito del corso forzoso) come strumento materiale dei cambi la valuta metallica;

« Considerando, che dal consimile disegno di legge prementovato la Camera adottava una questione sospensiva, essenzialmente perchè, preconizzandosi allora come non lontana, e da promuoversi vivamente, l'abolizione del corso forzoso, non parve opportuno consolidarne l'idea, discutendo una legge diretta a dare un assetto regolare ad un sistema anormale, provvisorio, che si voleva ad ogni modo prestamente sopprimere; che ora le condizioni essendo affatto invertite, risorge la necessità non solo di attenuare possibilmente i danni del corso forzoso aumentato, ma ancora di opporre almeno un freno indiretto contro le troppo facili e pericolose tendenze a nuovi aumenti, il sottoscritto propone il seguente disegno di legge:

« *Articolo unico.*

« È dichiarata valida, negli atti civili e commerciali, la stipulazione, per cui sia convenuta una reciproca indennità corrispondente alla differenza dell'aggio corrente nel giorno stabilito pel pagamento, in confronto dell'aggio che avesse corso nel tempo in cui si riceverono i valori e si assunse l'obbligazione. »

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, quando intende svolgere il suo progetto di legge?

PESCATORE. Dopo i provvedimenti finanziari e quando la Camera riprenda i suoi lavori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta che nella seduta di ieri furono approvati gli articoli 1 e 2.

Darò ora lettura dell'articolo 3 del progetto della Commissione identico all'articolo 5 del progetto ministeriale:

« Sono approvate le disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro contenute nell'allegato B. »

Onorevole Borruso, ella è iscritto su quest'articolo. Ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Questo povero allegato B, come succede a tutte le disposizioni di legge di minore importanza quando si trovano unite con altre che ne hanno una maggiore, e che interessano l'amministrazione generale e la politica dello Stato, fu un poco dimenticato

nella discussione generale: non è stato che qualche oratore che l'ha accennato di volo.

Però io credo che non sarebbe inutile di richiamare l'attenzione della Camera su di esso, riguardando interessi gravi dei comuni e delle provincie e noi, se dobbiamo guardare gl'interessi dello Stato, non possiamo però trascurare, quelli degli enti minori, dell'assieme dei quali, in fin dei conti, si compone lo Stato. Se dobbiamo cercar di migliorare le condizioni dello Stato, cercando il mezzo come riscuotere i suoi crediti, non dobbiamo però perdere di mira gl'interessi delle provincie e dei comuni, nè molto meno cercare il vantaggio dello Stato a discapito di questi altri enti morali.

Quest'allegato *B*, che fa parte del progetto di legge pare a me anzitutto fondato sopra una esagerazione; in secondo luogo compilato con poca conoscenza delle leggi vigenti; in terzo luogo inutile e pericoloso alle amministrazioni comunali e provinciali.

Che sia fondato sopra un'esagerazione ve lo dice la stessa tabella allegata a questo progetto dal ministro delle finanze, nella quale, volendosi fare una certa impressione sulla Camera, si fanno aumentare i debiti dei comuni dai 19 ai 20 milioni.

In verità anche questa cifra, considerando che i comuni in Italia sono da sette ad otto mila, non sarebbe grande. Ma è egli poi vera questa cifra di debiti dei comuni verso lo Stato? Dalla stessa tabella del ministro, e dalle note aggiunte risulta che sono state già pagate nel 1° semestre del 1871 lire 1,818,000, e che per lire 1,395,000 non sono ancora liquidate, e quindi non si possono ancora chiedere ai comuni. Ciò che forma il totale di 3,213,000 lire. Dunque pare a me che quei 19 o 20 milioni si dovrebbero diminuire di questa cifra di tre milioni e rotti.

Nè qui sta il tutto. La Commissione ha creduto di osservare, esaminando questo progetto di legge, che di questi 19 milioni, 8,244,000, che sono quelli derivanti da crediti per consorzi d'opere idrauliche, la maggior parte non sono ancora liquidati.

Veda quindi la Camera come i debiti dei comuni, decifrati da tutte queste somme che sono state pagate o sono dichiarate illiquide dal Ministero o dalla Commissione, sommano ad una cifra molto inferiore ai pretesi 19 milioni. Perchè dunque chiamare l'attenzione della Camera sopra una cifra di gran lunga maggiore a quella che realmente devono i comuni? Perchè esagerare? Forse per munire di un più facile passaporto la legge?

Diceva io che questo progetto di legge era stato redatto senza conoscenza delle leggi vigenti che dirigono l'amministrazione comunale e provinciale, e la stessa Commissione ha consacrato questa verità togliendo dal progetto di legge talune disposizioni che erano veramente in urto con la legge comunale e provinciale.

Diffatti, quale è il concetto di quella legge? Noi dob-

biamo esigere 19 milioni dai comuni e dalle provincie, e bisogna che li esigiamo a qualunque costo. L'interesse dello Stato lo esige, ed esso è superiore a qualunque altro interesse.

Ricorreremo anzitutto ad un mezzo che ha fatto buona prova, quello cioè adottato l'anno scorso colla legge del 27 marzo 1871, con cui si dilazionavano ai comuni i debiti contratti per il dazio-consumo.

E fin qui nessuna difficoltà, sono disposto a votarla.

Ma non basta, aggiunge il ministro, bisogna qualche altra cosa. Siccome per questa legge quando si applica per il dazio consumo, eravi una penale e questa penale era che nel caso che i comuni non divenivano alle delegazioni sui centesimi addizionali incorrevano in una penale, cioè quella di perdere l'amministrazione del dazio di consumo; siccome in questo caso non sarebbe applicabile la stessa penale, perchè trattasi di crediti di altra natura, bisogna introdurne un'altra che renda efficace la disposizione.

Questa penale sarà che quei comuni ai quali il Governo non vorrà accordare questo privilegio, cioè, questa dilazione con assegni sulle contribuzioni dirette, questi dovranno stanziare nel loro bilancio del 1872, dice il ministro, del 1873 dice la Commissione, dovranno stanziare tutte le somme di cui sono debitori verso lo Stato, e non solo devono stanziare queste somme, ma devono stabilire le sovrimposte dirette con cui pagare tutti questi debiti.

Ora, io dico, quest'articolo nel secondo alinea contiene due disposizioni. Primo lo stanziamento delle somme.

Ma io domando, v'era bisogno di fare una legge per dire che i comuni devono stanziare nei loro bilanci le somme di cui sono debitori verso lo Stato. Ma questo è disposto dalla legge comunale e provinciale; nessuno ignora che quando un debito è liquido, è annoverato tra le spese obbligatorie, e i municipi sono obbligati a stanziarlo nel bilancio e, se non lo fanno, v'è il prefetto, il quale rivede il bilancio, e, prima di approvarlo, se vede che contenga qualche irregolarità, lo manda alla deputazione provinciale, perchè d'ufficio faccia quello che non ha fatto il Consiglio, e se la deputazione provinciale non lo vuol fare, provvede in ultimo l'autorità governativa.

Dunque pare a me che l'iscrizione di questa somma nei bilanci comunali non sia necessario pronunziarla in questa legge, perchè già ciò si doveva fare in forza di legge preesistente.

Ma cosa c'è di nuovo in questo articolo?

Quello che c'è di nuovo in questo articolo ve lo dirò io. In questo articolo sta scritto:

« Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo speciale di pagamento dovranno iscrivere l'intero debito loro nel bilancio del 1873, e deliberare i centesimi addizionali corrispondenti a tale spesa. »

Ora lo scopo di questo articolo è quello che è indicato nella seconda parte, in cui s'impone ai comuni l'obbligo di deliberare i centesimi addizionali corrispondenti a tale spesa. Ora questa disposizione toglie ai comuni la libertà di scegliere quel modo di imposizione che credano più conveniente ai loro interessi ed alle loro condizioni economiche. Mentre i comuni potrebbero pagare i debiti dello Stato imponendo altre imposte, come sarebbero dazi di consumo, testatico, tasse di famiglia, ecc., invece sono obbligati, in forza di questo articolo, ad imporre centesimi addizionali alle imposte dirette per pagare lo Stato, e questo unicamente nell'intento che, essendo le soprattasse riscuotibili direttamente per mezzo degli agenti dello Stato, questi possa assicurarsi l'esazione di questi crediti.

Ma, signori, io credo che questo provvedimento non si restringa nei limiti di una misura intenta semplicemente a facilitare i mezzi di riscossione allo Stato, dappoichè attacca un principio fondamentale della nostra legge comunale e provinciale, in cui si lascia libera ai comuni la scelta dei mezzi per sopperire ai loro bisogni. Noi, a proposito di un provvedimento di tesoreria, vogliamo limitare questa libertà ed obbligare i comuni a sovrimporre le contribuzioni dirette, invece di lasciare ad essi quella libertà che hanno per legge e che i principii moderni tendono piuttosto ad estendere che a limitare.

Questa restrizione che colpisce la libertà comunale, è tanto più grave, inquantochè tutti sappiamo come sia gravata la proprietà fondiaria, come il Parlamento, quando il ministro è venuto a chiedergli un aggravio sulla proprietà fondiaria, l'ha negato, come giornalmente si deplora l'abuso che fanno i comuni di questa facoltà di sovrimporre sulla fondiaria, come si fanno degli studi per cercare di limitare la facoltà di sovrimporre ai comuni, nè manca chi opina doversi intieramente togliere ai comuni, rivendicandola intieramente allo Stato.

Mentre si cammina in questo senso faremo noi un passo in senso inverso? Toglieremo la libertà di scelta ai comuni per obbligarli a ricorrere alle imposte dirette? E perchè? Per dare allo Stato una sicurezza, che in un determinato tempo sarà pagato, sicurezza che lo Stato potrebbe aver diversamente, se non fosse ispirato ad una certa diffidenza verso i comuni e verso le provincie, che in verità non trovo del tutto giustificata.

Io non parlerò delle parti di questa legge che sono state rescate dalla Commissione. Quivi il disordine era maggiore, e la Commissione ne ha fatta giustizia, dappoichè un principio stranissimo v'era, che le provincie dovessero rispondere per i debiti dei comuni ed assumerli sopra i loro bilanci, e per giustificare questa disposizione si faceva una confusione dei principii e delle attribuzioni delle deputazioni provinciali.

Si diceva: ma signori, non sono obbligate le depu-

tazioni provinciali ad inscrivere nei bilanci comunali le somme di cui sono debitori i comuni? E se sono obbligate a curare che i comuni paghino e trascurano questa cura, esse sono responsabili, paghino quindi del proprio; dunque inscriviamo direttamente nei bilanci provinciali le somme di cui sono debitori i comuni, le provincie penseranno esse a riscuoterle.

Ma non pensava il ministro delle finanze (e soprattutto il ministro dell'interno che era quello che doveva pensare più di lui, e che non poteva disconoscere la legge esistente, e che non poteva essere estraneo ad un progetto di legge in cui entrava per molto l'interesse dei comuni e delle provincie), non pensava, dico, che l'amministrazione provinciale si divide in due parti, una delle quali come potere esecutivo del Consiglio provinciale che ne eseguisce le deliberazioni, e l'altra come potere tutorio delle opere pie e dei comuni.

Nella prima parte la deputazione provinciale eseguisce i bilanci e spende i fondi deliberati dal Consiglio provinciale; nella seconda parte non fa che ottemperare ad un'attribuzione che le dà la legge ed a norma della legge, per cui non dipende affatto dal Consiglio provinciale. Dunque vedete che sono due attribuzioni affatto differenti, e non si potrebbe, per l'operato della deputazione provinciale, che trascuraste un'attribuzione che le viene dalla legge, non si potrebbe aggravare il bilancio provinciale, il quale è deliberato dal Consiglio provinciale, e la deputazione non ne ha che l'esecuzione.

Ma fortunatamente la Commissione ha fatto giustizia di questa parte della legge, e l'ha rescata.

Ora non parlo per brevità delle altre parti della legge, che sono state escluse dalla Commissione; dirò soltanto che in questa legge vi è un'idea che è stata anche esclusa dalla Commissione, un'idea che forse avrebbe dovuto aver maggiore fortuna di quella che ha avuta, ed è quella di affidare alle provincie ed ai comuni più direttamente interessati la costruzione e l'esecuzione delle opere, in cui concorre lo Stato unitamente ai comuni ed alle provincie.

Questa idea, secondo me, dovrebbe essere accolta e secondata, dappoichè racchiude un principio di decentralizzazione, che potrebbe recare ottimi frutti. Io mi avvicino a questa idea del ministro, anzi vorrei estenderla non solo ai porti, ma alle strade ed alle altre opere pubbliche. Se non che noi partiamò da due punti diversi; egli parte dalla diffidenza, io parto dalla fiducia, ed arriviamo entrambi allo stesso scopo. Egli vuol dare alle amministrazioni locali la costruzione delle opere in cui sono interessati i comuni e lo Stato, perchè diffida di queste amministrazioni locali, perchè crede che, facendo lo Stato queste opere, sarebbe obbligato a spendere per sè e per le altre amministrazioni, e poi difficilmente ne sarebbe rimborsato. Io parto da un altro punto di vista; io credo che queste opere, le quali sono d'interesse locale sarebbero meglio eseguite

se si affidassero alle provincie ed ai comuni, che sono più direttamente interessati alla loro costruzione. Dunque se ci possiamo trovare d'accordo su questo punto, si è per ragioni tutto affatto diverse.

Un'altra osservazione io debbo fare su questo progetto di legge, ed è la seguente. Si vuole stabilire un interesse per le somme di cui i comuni sono debitori verso lo Stato, e questo interesse si porta al 6 per cento. Ora l'anno scorso, quando si votò la legge 27 marzo 1871 sul dazio di consumo e si dava facoltà di fare delle delegazioni sulle contribuzioni dirette, si stabiliva un interesse del 6 per cento. Ma, domando io, le condizioni del credito in Italia erano quelle d'oggi? Se l'anno scorso era giusto far pagare il 6 per cento, oggi sarebbe egualmente giusto?

Il ministro, in questa discussione, non si è stancato di predicarci che le condizioni del nostro credito sono migliorate, ed io accetto interamente questa sua asserzione, ma vorrei che egli fosse coerente a se stesso ed applicasse questa idea in tutto e per tutto.

Ora io dico, se l'anno scorso, quando abbiamo votato quella legge, la nostra rendita era al 57 ed oggi è al 74 o 75; se i Buoni del Tesoro si scontavano allora al 4 o 5 per cento ed oggi si scontano al 3 o 4 per cento, io ritengo che se l'anno scorso abbiamo richiesto il 6 per cento dai comuni, oggi dobbiamo richiedere al più il 5 per cento. È la misura legale che dà la legge; ed io credo che, trattandosi di crediti che lo Stato ha verso i comuni, non si debba questa misura oltrepassare.

Conchiuderò dicendo che questo progetto di legge era assolutamente inutile, poichè, come vedete, non si riduce, per me, che a questa disposizione di interessi ed all'applicazione alle provincie ed ai comuni, per ogni altro genere di debiti, di quella legge che abbiamo votata l'anno scorso, del 27 marzo, pei debiti del dazio-consumo. L'obbligo di stanziare una somma in bilancio c'è nella legge comunale e provinciale e non c'è bisogno di metterlo in questa legge. L'obbligo di votare i centesimi addizionali non dovrebbe essere assolutamente votato, ed io spero che la Commissione ed il Ministero vorranno toglierlo da questo progetto di legge.

Io credo che si sieno voluti esagerare i debiti dei comuni e delle provincie per richiamare l'attenzione della Camera e farle votare questa legge; ma anche che questi crediti esistano realmente, ciò avvenne per difetto di disposizioni legislative?

Questo io non lo credo, e la Commissione istessa ve lo ha detto che non sono le disposizioni legislative che fanno difetto, ma è l'esecuzione della legge che manca, e ciò risulta dalle parole stesse della Commissione, la quale così si esprime nella sua relazione:

« Sembra adunque manifesto che se i comuni e le provincie non contribuiscono come dovrebbero alle spese per opere pubbliche fatte in unione collo Stato,

lasciandone a questo tutto l'onere, non ne sia cagione il difetto di disposizioni legislative, ma la non esatta ed intiera loro esecuzione, che il Ministero non si stancherà certamente di raccomandare a'suoi funzionari con una efficacia, della quale ci porgono sicura garanzia quelle stesse vigorose proposizioni del ministro che non ci sembrano accettabili perchè non necessarie, e perchè porterebbero a conseguenze oltrepassanti i confini di una questione di tesoreria e potrebbero compromettere opere di grande e generale importanza. »

Dunque vedete benissimo che anche la Commissione è in questo concetto che non vi sia bisogno di nuove disposizioni legislative per costringere i comuni a pagare, ma che basta applicare le disposizioni esistenti.

E per ciò maggiormente provare io vi leggerò le conclusioni della medesima:

« Conchiude quindi la Commissione che, sia col curare il severo e costante esercizio delle facoltà attribuite ai funzionari governativi dalle leggi vigenti, sia col rendere complete e coll'eseguire completamente le disposizioni legislative e regolamentari intorno ai consorzi, potrà venire conseguito dal Tesoro l'incasso delle somme dovutegli; lo che, come con ragione osserva il ministro, *mentre contribuirà potentemente a render regolare il servizio di tesoreria, avrà pure il salutare effetto di avvezzare tutti, cittadini ed enti morali, alla maggior precisione nel far fronte ai loro impegni.* »

Come vedete nella relazione della Commissione c'è la condanna stessa del Ministero, essa dice: se voi non avete esatti questi crediti si è perchè non avete fatto eseguire la legge, fate eseguire la legge, e questi disordini amministrativi che lamentate saranno finiti.

Che poi non siano eseguite le leggi ne ho una prova personale.

Io mi sono trovato in qualche amministrazione provinciale, e potrei dire di una provincia che fino al 1871 non era stata richiesta delle spese a cui era stata assoggettata dalla legge sulle opere pubbliche del 1865, la quale impone alle provincie di contribuire per una parte al mantenimento dei porti di prima classe.

In questa provincia, di cui parlo, c'era un porto di prima classe, e questa provincia doveva pagare una somma per ogni anno per il mantenimento di questo porto; ebbene, dal 1865 al 1870 o 1871, non fu mai liquidata questa somma, ed al 1871 si richiesero tutti gli arretrati di cinque anni.

Ora io domando, se la provincia non pagava, di chi era la colpa? Della provincia o del Ministero che non aveva liquidato e richiesto il contributo?

E se al 1871, quando il Ministero vi viene tutto ad una volta a domandare il contributo di cinque o sei anni, se la provincia non teneva in pronto la somma occorrente e dovea ritardare il pagamento, di chi è la colpa? Della provincia che non era preparata a pagare

tutta questa somma in una volta, o del Governo che, invece di chiedere anno per anno il contributo, fa accumulare molte annualità, formando una cifra ingente? Signori, di questi esempi potrei addurne migliaia, poichè il disordine che esiste nell'amministrazione dello Stato è tale che una gran parte del patrimonio del medesimo va disperso unicamente per l'oscurità degli amministratori.

Quindi, anzichè imporre ai comuni obblighi nuovi, val meglio invitare l'amministrazione dello Stato ad una maggiore diligenza nel curare gli incassi dello Stato, ad escutere più sollecitamente i suoi crediti ed a ripetere a tempo l'adempimento degli obblighi dei comuni e delle provincie, non lasciando accumulare le spese, rendendo difficile, e qualche volta impossibile, il pagamento dei debiti. Piuttosto che aggiungere legge a legge, si facciano eseguire esattamente le leggi esistenti e non saranno pochi i vantaggi che ne verranno all'amministrazione ed al Tesoro dello Stato.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine, prego l'onorevole Brescia-Morra a voler dichiarare se intende parlare sopra qualche disposizione speciale dell'Allegato o sopra tutta l'economia del medesimo.

CAMERINI. Vorrei avere una semplice spiegazione sull'articolo secondo.

PRESIDENTE. Le darò facoltà di parlare quando quest'articolo verrà in discussione.

Su quale argomento intende parlare l'onorevole Brescia-Morra?

BRESCIA MORRA. Domandò la parola sull'articolo 5 del progetto del Ministero, 2 di quello della Commissione, allegato B.

PRESIDENTE. Avrà facoltà di parlare a suo tempo.

Dovendosi mettere in discussione l'allegato G, avvertò la Camera, onde non ci sia confusione alfabetica, che per le avvenute variazioni nell'ordine degli allegati, questo prende ora la lettera B.

Come vedono, ci sono tre articoli del Ministero che vennero soppressi dalla Commissione, per cui l'articolo 1 della Commissione si discute a fronte dell'articolo 4 del Ministero.

L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare sugli articoli della Commissione.

VALERIO. Nel ricorrere l'*omnibus* che abbiamo davanti agli occhi io aveva trovato con un senso di gradevole sorpresa nell'allegato G, ora B, alcune idee già emesse e sancite dalla vostra Commissione generale del bilancio, e che da lungo tempo servono di bandiera a tutti i partiti della Camera.

Io vi aveva trovata la proposta di cominciare a far sì che i lavori, specialmente dei porti, fossero dati ai comuni, che generalmente sono comuni importanti e ai quali maggiormente i porti interessano, che essi conoscono assai meglio che l'amministrazione centrale, e che li possono eseguire da sè e meglio e con minori spese.

Vero è che, esaminando il contenuto della legge, e vedendo l'articolo 1, capii subito quale era il principio vero che informava la legge, e che non era suo scopo il vero decentramento.

Ora, confesso che, vedendo la relazione speciale a questo allegato, firmata dall'onorevole Peruzzi, col quale ho sempre avuto l'onore di aver comuni queste idee di libertà amministrativa e di decentramento, mi è rincresciuto di trovare che là pure questa proposta è quasi respinta senza considerazione.

Io mi sono domandato se era qui il caso di proporre io stesso il modo di renderla accettabile, correggendo la parte troppo fiscale dell'articolo 1, accomodandomi alle idee giuste che l'hanno fatta respingere dall'onorevole relatore; ma mi parve che questo terreno fosse poco adatto ad una buona discussione.

Ho detto queste poche parole per fare appello anche al relatore della Commissione, perchè resti inteso che questa non è respinta come applicazione del decentramento, ma perchè è forse venuta emessa non in buon punto.

PERUZZI, relatore. La Commissione ha naturalmente, come l'onorevole Valerio, creduto che le disposizioni dell'articolo 2 fossero una conseguenza dell'articolo 1 e non altro, secondo l'intenzione del ministro proponente. Il ministro proponente naturalmente ha combinate le disposizioni degli articoli 1 e 2 in quanto si riferiscono al concetto generale di questa legge, e la Commissione, come è detto esplicitamente nella sua relazione, ha ritenuto che neppure per questa questione dei porti fosse opportuno che si oltrepassassero i limiti di una questione di tesoreria. Con questo la Commissione non si è pronunziata intorno alla questione che sarebbe stata quasi incidentalmente sciolta dall'articolo 2, cioè del chi debba fare le opere relative ai porti, alle cui spese concorrono lo Stato, e comuni e provincie.

Nè io sono autorizzato a dire quale sarebbe stata l'opinione della Commissione in proposito, perchè la Commissione non è stata eletta per esaminare questioni di quest'ordine. Quanto all'opinione mia personale, posso assicurare l'onorevole Valerio che io non diserto menomamente la bandiera sotto la quale ho sempre avuto l'onore di militare insieme con lui, bandiera che, quando verrà il momento opportuno, trionferà, poichè oramai mi pare che, quando discuteremo le questioni di quest'ordine, sotto questa bandiera militerà la quasi unanimità della Camera; quelli i quali altre volte abbiamo avuti avversari, quando l'onorevole Minghetti ed io specialmente abbiamo innalzata questa bandiera, oggi l'hanno imbrandita essi stessi.

In conseguenza io prego l'onorevole Valerio a consentire con me che questa non è l'occasione propizia per risolvere una questione di questa natura; e sia certo che l'occasione verrà, e che allora io mi troverò al mio posto.

VALERIO. Io ringrazio l'onorevole relatore della Commissione delle franche dichiarazioni che ha fatte; sono lieto di averle udite, e spero che verrà presto il giorno in cui potremo insieme entrare di nuovo largamente in questa questione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, s'intende che gli articoli 1, 2 e 3 dell'antico progetto del Ministero sono soppressi.

SELLA, ministro per le finanze. Io dichiaro per mia parte d'aver accettata la soppressione di questi articoli come rinvio della questione, non come offesa al principio che in essi si contiene, e che in alcuni casi si è già cercato di applicare.

Non starò a ricordare ciò che è avvenuto nei porti di Catania e di Reggio. Già nella passata Sessione il Ministero è entrato in questa via, ed ha trovato l'appoggio della Camera.

Si lamenta sempre che il Governo non provvede a questa od a quell'altra opera. Parmi quindi che la soluzione migliore sia la seguente, che cioè, quando si debbono fare delle opere col concorso dei comuni e delle provincie, le facciano le provincie ed i comuni e che il Governo si limiti a concorrere pecuniariamente per la parte che gli spetta e diminuisca per quanto può le spese di esecuzione.

VALERIO. Sono contento che l'onorevole ministro delle finanze accetti anch'egli in massima quest'idea; ma mi permetta che io gli osservi che gli esempi che ha accennato sono quelli appunto in cui quest'idea non fu applicata, e fu applicato anzi il sistema contrario.

Io so che era allora membro della Commissione per l'esame del primo progetto di questa natura, relativo al porto di Catania, quando quella nobile città diede il magnifico esempio di sobbarcarsi essa stessa all'anticipazione della spesa, so che ho domandato invano che l'opera si lasciasse da lei eseguire.

In un altro caso simile, quello della strada da Piacenza a Genova per Bobbio, in cui quelle provincie e quei comuni si sobbarcarono anch'essi con piacere e con abnegazione al sistema di anticipare le spese necessarie, domandava io pure: lasciate fare alle provincie interessate; ma ad esse non si lasciò fare.

Io spero adunque che per l'avvenire l'onorevole ministro delle finanze farà sentire la sua influenza nel senso che ha testè indicato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Nei casi che sono stati citati dall'onorevole Valerio veramente l'applicazione del mio pensiero, come l'ho testè manifestato, non fu completamente fatta. La questione però fu già messa, per quanto riguarda il punto di vista finanziario, sopra il suo terreno, perchè la finanza i volenti incita, i nolenti trascina.

VALERIO. La parte finanziaria dell'idea soltanto.

MINISTRO PER LE FINANZE. È già un passo abbastanza notevole. Il Governo disse: io concorro fino alla somma

di tanto. Ora, ampliate voi quanto volete, ma ampliate a spese vostre.

Io desidero vivamente, anche per tante altre ragioni, che si entri completamente nella via che è stata indicata dai due oratori che mi hanno preceduto, e, per mia parte, seguirò quanto posso questo indirizzo.

PRESIDENTE. Dunque s'intendono soppressi gli articoli 1, 2 e 3, e si viene all'articolo seguente che resta il primo. Lo leggo:

« I crediti dell'erario verso provincie, comuni, consorzi, società ed altri enti morali, per concorsi e rimborsi per opere pubbliche, diventano fruttiferi al 6 per cento, a cominciare dal giorno della pubblicazione della presente legge per quelli già esigibili, e per gli altri dal giorno in cui saranno esigibili.

« Questa disposizione non deroga alle maggiori sanzioni che siano portate da contratti, atti o leggi speciali e non si applica ai casi diversamente regolati per contratti. »

A quest'articolo 1 l'onorevole Tocci ha presentato un emendamento. Egli propone che si inserisca, dopo le parole « I crediti dell'erario verso le provincie, ecc., » le seguenti: *reciprocamente i crediti di questi verso lo Stato.*

La Commissione accetta o respinge questo emendamento?

PERUZZI, relatore. La Commissione, che ho interrogata in questo momento, dice non avere bastanti dati per sapere a quali effetti porterebbe questa inaspettata disposizione testè proposta dall'onorevole Tocci; perchè ad essa non consta che lo Stato abbia dei debiti verso i comuni o le provincie già liquidi ed esigibili, e che non li paghi.

Per conseguenza se ne rimette al signor ministro, e desidera sentire che cosa egli dirà in proposito; non avendo la Commissione esaminata tale questione, nè in questo momento avendo modo di procurarsi i dati occorrenti, essa non vorrebbe accettare un emendamento senza sapere a quali conseguenze esso potrebbe condurre.

Essa ritiene per altro positivo che il Ministero, in qualunque caso consentirà che, se ci sono veramente dei debiti dell'erario di questa natura, ed esigibili per parte dei comuni, sia subito provveduto e che siano pagati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi sono dei debiti dell'erario verso i comuni che non si pagano colla sollecitudine che sarebbe desiderabile, ma per una ragione semplicissima, ed è che in tali casi lo Stato è un agente in certo modo dei comuni, come avviene specialmente per i centesimi addizionali.

Quando vi ha un ritardo nell'esazione di questi centesimi addizionali (ritardo che del resto va scemando), il Governo dà ai comuni la parte che ha riscossa, ma non può dar loro quella che non riscuote.

Io quindi non potrei accettare in genere il principio enunciato dall'onorevole Tocci.

Del resto vedo che la Commissione ebbe cura di circoscrivere la portata dell'articolo che esaminiamo.

Io infatti aveva domandato che i crediti in generale diventassero fruttiferi. La Commissione acconsentì alla mia domanda soltanto per i crediti relativi a concorsi e a rimborsi per opere pubbliche. Ora però io proporrei un'aggiunta per chiedere che venga anche compreso il caso non infrequente in cui i comuni sono debitori per proprietà acquistate dallo Stato. Imperocchè potrei citare molti casi in cui il demanio mentre ha dato ai comuni proprietà perfettamente fruttifere, privandosi così di attività, non riesce poi a riscuotere il corrispettivo che gli è dovuto.

Si tratta quindi di comprendere fra i crediti fruttiferi esigibili, anche il caso di acquisti di proprietà.

Questa è l'aggiunta che io propongo e che sono persuaso verrà accettata dalla Commissione, essendo nell'ordine di idee che essa ha enunciato.

Io non vedo quindi l'opportunità e non potrei ammettere l'emendamento dell'onorevole Tocci.

TOCCI. Persuaso in questo dalla Commissione, ritiro il mio emendamento; solamente debbo dichiarare che, anche in via di giustizia, esso doveva essere accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Che vale il dire che non ci sono dei crediti? Non siamo nello stato di poter fare la nota dei crediti che possibilmente possono avere i comuni, ma mi sembrava la mia proposta di tale giustizia da meritare di essere accettata.

PRESIDENTE. Ritira dunque il suo emendamento?

TOCCI. Lo ritiro per questa circostanza eccezionale.

(L'onorevole deputato Colonna presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ha ritirato il suo emendamento all'articolo 1, e l'onorevole Borruso ha proposto che i crediti dell'erario fruttiferi, invece di essere al 6 per cento, come propone la Commissione, siano al 5 per cento.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge questo emendamento.

PERUZZI, *relatore*. Prima di tutto dirò che l'onorevole ministro, come testè ha annunziato, ha proposto...

PRESIDENTE. Di ciò ne parleremo dopo.

PERUZZI, *relatore*. Come vuole.

Dirò dunque che la Commissione non potrebbe accettare che il frutto fosse del 5, invece che del 6, perchè, se è vero che le condizioni del credito sono migliorate, qui si tratta di una di quelle penalità di cui l'onorevole Borruso lamentava il difetto in questa legge. Laonde, se anche il frutto fosse un poco maggiore, potrebbe quella differenza tener luogo di penalità.

E poi faccio osservare che fra i crediti contemplati dalla legge del 1870 ed i crediti contemplati dal progetto che è ora in discussione, la differenza è grandissima. La legge del 1870 si riferiva a somme che i co-

muni avevano incassate e che non avevano versate in tempo utile nell'erario dello Stato; qui invece si tratta di somme che effettivamente lo Stato ha spese per le provincie e i comuni, chi sa da quanto tempo, e che non gli sono state rimborsate dagli enti morali pei quali le ha anticipate.

Quindi la differenza essendo grandissima, la differenza tra il 6 e quel tale saggio che non so neppure se sarebbe il 5, credo che abbia un'ampissima giustificazione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Borruso è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora, come la Camera ha inteso l'onorevole ministro, ha proposto che all'articolo 1, dopo le parole: « per opere pubbliche » si aggiungano queste: *e per acquisti di proprietà*.

La Commissione accetta?

PERUZZI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Dunque vuol dire che l'articolo 1 sarà emendato con questa aggiunta.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 2 pari all'articolo 5 del Ministero:

« In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni è data facoltà al Governo di accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, n° 131.

« Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo speciale di pagamento dovranno inscrivere l'intero debito loro nel bilancio del 1872, e deliberare i centesimi addizionali corrispondenti a tale spesa. L'agente incaricato della riscossione dei centesimi addizionali sulla imposta fondiaria per conto della provincia o del comune debitore, dovrà, sotto la personale sua responsabilità, versare nelle casse erariali tutte le somme che riscuote per tale titolo fino alla totale estinzione del debito verso l'erario. »

L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Domando la divisione dell'articolo, perchè sulla prima parte non avrei nulla da dire, sulla seconda avrei da concretare le osservazioni fatte nella discussione generale.

PRESIDENTE. Si procederà per divisione. L'onorevole Brescia-Morra ha facoltà di parlare.

BRESCIA-MORRA. Uno degli inconvenienti del sistema seguito dal ministro delle finanze di presentare, cioè al Parlamento un progetto *omnibus* di leggi diverse, si è appunto quello di concentrare tutta l'attenzione della Camera sulle leggi di maggiore importanza e distrarla o perfettamente o quasi, dalle leggi di minore importanza. Così avviene ora che l'allegato B essendo di mi-

nore importanza di tutti gli altri compresi nell'*omnibus*, la Camera probabilmente non sarà disposta a portare su di esso tutta quell'attenzione che dovrebbe. Io non farò un discorso, ma mi limiterò a poche osservazioni, e prego il ministro e la Commissione di prestarmi un po' d'attenzione.

Con l'articolo 5 si crea uno stato di cose impossibile per i comuni e per le provincie. Tutti sappiamo la condizione eccessivamente infelice in cui sono ridotte le provincie ed i comuni; ed io non so come possa fare il ministro delle finanze a credere che, a qualunque costo, purchè ritiri nelle casse dello Stato la somma che gli conviene, tutti i mezzi gli sieno leciti, senza curarsi punto nè della giustizia e legalità dei mezzi che usa, nè in quali condizioni sieno condotte le provincie ed i comuni, dai suoi provvedimenti. Eppure io credo che non vi possa essere uno Stato florido e bene ordinato, ove i comuni che lo compongono non sieno egualmente floridi e bene ordinati.

Ora, con la prima parte dell'articolo 5, il Ministero vi dice due cose che io non posso lasciar passare inosservate. La prima è che: « Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo di pagamento dovranno, ecc. » Ora io domando, quale sarà il criterio che vorrà avere l'onorevole ministro per concedere a talune provincie e comuni e non concedere ad altri? Io avrei creduto che fosse nella facoltà dei comuni e delle provincie di offrire questo modo di scontare il loro debito, e non nella facoltà del ministro di respingerlo. Se si concede agli uni, non si può negare agli altri, trattandosi di delegazione di crediti che offrono la medesima garanzia, perchè fatte tutte su i centesimi addizionali.

Ma non basta questo. Il ministro delle finanze e la Commissione propongono che a quei tali comuni ai quali non è stato concesso questo modo speciale di pagamento, sia imposto l'obbligo di iscrivere sul bilancio del 1873 tutto intero il loro debito. E come lo pagheranno questo debito? Imponendo tanti centesimi addizionali per quanti occorrono.

Ora, la Commissione, la quale ha esaminato con molta diligenza ed intelligenza l'allegato B, tanto da sopprimerne e modificarne vari articoli, mi permetta a dirgli che mi pare però non abbia portata tutta la sua attenzione sulla seconda parte dell'articolo 5. Noi non sappiamo quali comuni hanno maggiori o minori debiti verso il Governo; vi potrebbero essere taluni comuni o provincie che avessero un debito talmente forte, da essere obbligati a sorpassare il limite stabilito dalla legge per la imposizione dei centesimi addizionali, ed allora che cosa fareste con questa vostra legge? Avreste dichiarato che i comuni hanno l'obbligo di stabilire l'intero loro debito sul bilancio, e vi trovereste in contraddizione della legge provinciale e comunale, la quale limita la imposizione dei centesimi addizionali.

Ma questo fatto, oltre di essere in contraddizione colla legge comunale e provinciale, sarebbe esizialissimo per i comuni e le provincie che, se non fosse altro, vedrebbero assorbiti tutti i centesimi addizionali di cui possono disporre dal pagamento immediato ed intero di un debito verso il Governo, e dovrebbero fare non saprei che cosa per far fronte alle altre spese obbligatorie e necessarie.

Noi abbiamo taluni comuni i quali potrebbero avere dei debiti enormi, e vi citerò ad esempio il comune di Napoli. Il ministro delle finanze pretende dal comune di Napoli nientemeno che il credito di circa cinque milioni per ragioni che rimontano al 1836.

Per me che ho l'onore di far parte della Commissione liquidatrice dei debiti e crediti tra lo Stato ed il comune di Napoli, dico che sono idee un po' troppo strane quelle che ha il ministro, e che certamente le sue pretensioni si ridurranno a zero. Ma, se questo debito fosse vero, il comune di Napoli dovrebbe iscrivere nel bilancio del 1873 tutti i cinque milioni e imporre altrettanti centesimi addizionali.

Io non aggiungo altro perchè non voglio abusare della pazienza della Camera; ma prego la Commissione ed il Ministero di esaminare se sia il caso di accettare questa mia proposta, di sopprimere cioè la seconda parte dell'articolo 5. Questa soppressione non recherebbe nessun nocumento allo Stato, e non creerebbe una condizione impossibile pei comuni e per le provincie già ridotte in una condizione abbastanza difficile.

CAMERINI. Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze e l'egregio relatore della Commissione di darmi una spiegazione intorno all'articolo 2. Già mi ha in parte prevenuto colle sue osservazioni l'onorevole Brescia-Morra; ma il mio ordine d'idee è forse più ristretto, epperò mi sembra più pratico.

Qui si dice che saranno iscritti nel bilancio del 1873 tutti i debiti delle provincie e dei comuni verso lo Stato. Si è reso conto la Commissione delle condizioni in fatto di debiti nelle quali si trova la massima parte delle provincie? Si è reso conto se queste somme enormi possano essere pagate con centesimi addizionali? I comuni e le provincie hanno un limite nell'imporre i centesimi addizionali.

Dunque se le somme, delle quali le provincie ed i comuni sono debitori verso lo Stato, oltrepassa il limite dei centesimi addizionali di un anno, voi non potrete inscrivere nel bilancio del 1873; saranno insufficienti, e la insufficienza si risolve nella insolubilità. Può essere invece che la somma del debito raggiunga in tutto o nella massima parte la somma dei centesimi addizionali, ed in questo caso che cosa potranno fare le amministrazioni comunali e provinciali? Dovranno, direi, chiudere bottega. Come provvederanno al resto.

Io non ero preparato a questa discussione, epperò non ho i dati ufficiali, ma per quello che ne so a me-

moria, la mia provincia dovrà, come dissi, chiudere bottega, perchè il debito supera i centesimi addizionali, quasi base unica del bilancio.

Quindi per me voterò l'emendamento dell'onorevole Brescia-Morra, cioè la soppressione dell'alinea, ma subordinatamente ne propongo un altro, cioè che il debito sia diviso almeno nell'esercizio di tre anni, altrimenti le amministrazioni provinciali, per la massima parte, non potranno andare avanti, non avranno che cosa amministrare, tanto più che molte provincie hanno compensazioni a sperimentare verso lo Stato, e l'onorevole ministro delle finanze che ci ha già tenuto proposito di altre specie di debito dello Stato verso le provincie, sa bene quante difficoltà ci sieno per fare queste compensazioni, per esempio, per rimborsi di spese di strade o di servizi passati dalle provincie allo Stato e cose simili.

Bisogna sentire il Consiglio di Stato, propor progetti di legge, e fare tante altre cose che spetterebbe al signor ministro di provocare, ma non lo fa. A me pare che sia questa una difficoltà molto grave per la quale desidero una spiegazione.

Ad ogni modo limito la mia proposizione a ripartire questo debito nel bilancio di tre anni.

LAZZARO. Prenderò la parola nello stesso senso dell'onorevole Brescia-Morra e dell'onorevole Camerini; vorrei cioè sapere se il Ministero e la Commissione intendono recedere dalle loro idee intorno a questa disposizione; oppure intendono rimanere fermi come monoliti in questo concetto.

PERUZZI, *relatore*. Io non intendo precisamente di rimanere un monolite (*Si ride*); un piccolissimo sassolino al monolite consento che si aggiunga, perchè sono stato a sentire con moltissima attenzione le osservazioni degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, e taluna di queste m'è parsa giusta. Ho sentito qualcuno dire che le disposizioni di questo articolo non fossero necessarie; altri dire che fossero necessarie.

Io, in verità, mi accosterei a quelli che le dicono non assolutamente necessarie, piuttosto che a coloro i quali le dicono eccessive; imperocchè io faccio considerare che la legge comunale e provinciale, all'articolo 116, dice: « Sono obbligatorie le spese, » e dopo averne enumerate altre, al numero 7 dice: « pel pagamento dei debiti esigibili; » e poi all'articolo 118 stabilisce i modi di provvedere alle entrate occorrenti per pagare le spese obbligatorie; ed all'articolo 119 dice: « in caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza della rendita colla sovrimposta alle contribuzioni dirette. »

Quindi all'articolo 142 parla dell'autorità tutoria che provvede in difetto del Consiglio comunale. Ora io domando: se non si prendesse nessuna nuova disposizione, e semplicemente il Parlamento richiamasse il Ministero a curare l'esecuzione della legge vigente, non

eseguita completamente sino ad ora, che cosa accadrebbe? Si chiamerebbero i Consigli comunali a deliberare il modo di pagar questi debiti nei prossimi bilanci, e se non deliberassero, l'autorità tutoria inscriverebbe d'ufficio nei rispettivi bilanci il pagamento di questi debiti mediante centesimi addizionali.

È evidente che nella pratica, se effettivamente questi debiti arretrati fossero arrivati per qualche comune e per qualche provincia ad una somma così ingente da condurre all'assurdo, è evidente che nella pratica si userebbero quei temperamenti, i quali, me lo perdonino gli onorevoli avversari, fino ad ora sono stati piuttosto troppi che troppo pochi. Imperocchè io riconosco con essi le cattive condizioni in cui versano le finanze delle provincie e dei comuni; ma, se a questi il potere legislativo intende provvedere, provveda con tutte quelle disposizioni che reputa buone, ma non con una per la quale i cattivi debitori siano trattati meglio che i buoni debitori. (*Bravo!*)

A noi preme che le sorgenti di maggior rendita e di migliori condizioni economiche non si attingano nel mancare ai propri doveri; laonde su questo terreno la Commissione non esita di battere le orme del Ministero.

Ma un'osservazione dell'onorevole Borruso mi è parsa giusta.

L'onorevole Borruso ha osservato che, per la disposizione della seconda parte di quest'articolo, potrebbe essere per avventura limitata la facoltà dei Consigli provinciali e comunali d'applicare l'articolo 118 della legge comunale e provinciale. Voi volete, dice l'onorevole Borruso, che quand'anche non ce ne sia bisogno, i comuni e le provincie ricorrano ai centesimi addizionali pel pagamento di queste spese obbligatorie.

Questo non mi pare giusto, dice egli, e credo che egli abbia ragione. Perciò, avendo consultato i miei colleghi della Commissione, a nome di questa proporrei che si facesse una piccola modificazione a questo articolo, e si dicesse:

« Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo speciale di pagamento dovranno inscrivere il saldo del loro debito nel bilancio del 1873 e deliberare, in quanto occorra, i centesimi addizionali corrispondenti a tale spesa.

Colle parole *in quanto occorra* mi pare che si provveda a che non accada quello che giustamente teme l'onorevole Borruso.

Le provincie ed i comuni potranno provvedere o con dazi di consumo o con tasse di famiglia od altrimenti, senza ricorrere ai centesimi addizionali, quando ciò sia da loro preferito.

Relativamente alla disposizione della prima parte dell'articolo 2, dove è detto che è data facoltà al Governo di accettare delegazioni...

MINISTRO PER LE FINANZE. È un'agevolezza che si fa. PERUZZI, *relatore*... noi, come anche l'onorevole mi-

nistro proponeva, non abbiamo fatto altro che prendere le disposizioni dell'articolo 3 della legge del 27 marzo 1871, nel quale si dice:

« In pagamento delle somme dovute dalle provincie e dai comuni per canoni di dazio-consumo, ecc., il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Continui. Legga l'articolo 4.

PERUZZI, relatore. « Articolo 4. Il debito di ciascun comune, coll'aggiunta d'interessi scalari..., sarà ripartito, a cominciare dall'anno 1871, in rate annuali consecutive. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi è una facoltà di proroga di cinque anni.

PERUZZI, relatore. Evidentemente è questa una disposizione legislativa la quale non va intesa in modo che il potere esecutivo sia autorizzato a capricciosamente consentirla ad un comune o provincia, ed a rifiutarla ad un altro; evidentemente va inteso che sia autorizzato tutte le volte che l'interesse dello Stato non può patirne detrimento; del resto, è dell'essenza del Governo costituzionale che il Parlamento è qui appunto per controllare il modo nel quale il Governo si valga di queste facoltà che esso gli dà.

E il giorno in cui non fosse giustificato il criterio per il quale fosse stata accettata la delegazione di un comune o provincia, e rifiutata quella d'un'altra, il Governo avrebbe mancato al suo dovere, e certamente non vi sarebbe differenza fra destra e sinistra nel condannare quest'abuso.

In conseguenza la Commissione mantiene la dizione dell'articolo 2, salvo che aggiunge (e crede anche il ministro consentirà) le parole: « in quanto occorra. » (*Benissimo!*)

CAMERINI. Niuno che ha qualche pratica delle cose amministrative poteva ignorare le cose ora citate dall'onorevole relatore. Certamente vi ha un sistema di esigere le spese obbligatorie fra cui vi sono i crediti liquidi.

Mi sorprende però che l'onorevole Peruzzi, che ha fama indubbia e meritata d'essere un amministratore di alta distinzione, un sindaco modello, non abbia riflettuto a una circostanza.

Vi sono molte spese obbligatorie che vengono in concorrenza, e stanno in quella categoria da essere iscritte nei bilanci come spese obbligatorie: ma allora è la savia amministrazione che le distribuisce e provvede, e l'amministrazione non si arresta per tutto questo; ma, quando una legge speciale mi viene a dire che una delle determinate categorie di crediti, cioè quelli verso lo Stato debba essere iscritta immediatamente e interamente nel bilancio del 1873, ecco un privilegio che si crea a vantaggio di questa categoria e assorbe ogni cospite, le altre spese obbligatorie restano indietro, e rimane paralizzata l'amministrazione.

È un fatto innegabile che quasi tutte le amministrazioni hanno il loro principal fondamento sopra i centesimi addizionali, è un fatto innegabile che questi centesimi addizionali non possono oltrepassare un determinato limite.

Dunque è altrettanto chiaro che o questo limite si oltrepassa, e vi sarà insufficienza od impotenza a pagare; o si raggiunge, e l'amministrazione comunale o provinciale morirà d'inedia, si paralizzierà immediatamente.

Io poi, onorevole signor presidente, ho sentito dire dall'onorevole Peruzzi che vi è a sperare nella discrezione del ministro, il quale nei casi gravi regolerà certamente queste cose. Io non dirò certamente che l'onorevole Sella sia un uomo indiscreto; io lo stimo molto personalmente, e credo che, se difetto vi sia in lui, è l'esagerazione delle sue eminenti qualità. Ho questa opinione sincera, e mi piace manifestarla: ma per lo meno un ministro non è di cuore tenero, e ciò che pare discrezione al capo delle finanze (il quale qualche volta ha proclamato che bisogna che un ministro di finanze non abbia cuore, od almeno l'abbia assai duro) sembra e riesce indiscretezza in una qualunque amministrazione. Per me sono persuaso, convinto dalla pratica nelle amministrazioni comunali e provinciali delle quali fo parte, ed anche credo avere in mente le cifre, ma non potrei determinarle ufficialmente, che molte amministrazioni al 1873 si scioglieranno come credo che quella della mia provincia sarà la prima, perchè non potremo andare avanti.

Quanto poi alla discrezione del signor ministro, se anche discretissimo sia l'onorevole Sella, tante sono le vicende! Io gli auguro che il così detto voto di fiducia gli sia fondamento di lunghissima vita, ma sulle vicende politiche del mondo non si possono far profezie; i vaticinii possono essere e sono tanti e disparati, e se viene un altro, il quale non abbia gli stessi pregi dell'onorevole Sella, o ne abbia altri, ma forse sia alquanto indiscreto, che cosa direbbe la Camera dell'effetto di questo articolo? Quindi io mantengo la mia proposta, la quale è modestissima: ripartite almeno il debito in tre bilanci.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io temo che l'onorevole Camerini non abbia prestato ben attenzione a quanto disse l'onorevole relatore della Commissione.

L'articolo 5, a mio avviso, è un'agevolezza. Esso dà facoltà al Governo di accettare, in pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni, delegazioni sugli agenti nei modi ed effetti indicati dalla legge del 27 marzo 1871.

Ora, poichè vedo che la lettura fatta dall'onorevole Peruzzi dell'articolo 3 di questa legge non è bastata a farne intendere bene l'importanza, mi permetta la Camera di rileggerlo.

Esso dice:

« In pagamento dei debiti arretrati dei comuni il

Governo è autorizzato ad accettare delegazioni dai comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte, ecc. »

Viene poi l'articolo 4 e dice:

« Il debito di ciascun comune coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1° gennaio 1871, sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali e per ciascuna di queste rate il comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato. Le delegazioni non potranno essere più di cinque. »

Dunque vede l'onorevole Camerini che non solo vi è il termine di 3 anni che egli desidera, ma ve ne ha uno anche maggiore. Epperò, se si esamina bene l'articolo 5, si vede chiaramente che non è dettato da intenzione di mettere i comuni in imbarazzo.

Ecco del resto il ragionamento che si è fatto. L'articolo già 4 del progetto del Ministero e 1 del progetto della Commissione stabilisce che decorra l'interesse del 6 per cento sopra i debiti già esigibili.

E qui apro una parentesi per tranquillare l'onorevole Brescia-Morra. Si tratta di debiti esigibili liquidi. Se ella mi parla di certe contestazioni che abbiamo per cose vecchie ascendenti a qualche milione di lire, sta bene; ma, se mi fa qui una dichiarazione a nome del municipio di Napoli che sono liquidi ed esigibili, io accetto molto volentieri negli utili. . (*Interruzione dell'onorevole Brescia-Morra*)

Abbia pazienza, vi passa gran differenza tra un credito liquido e un credito contestato, tra la pretesa che eleva l'erario per un credito verso un comune e il rifiuto opposto dal comune stesso. Si tratta di cose vecchie assai che abbiamo col comune di Napoli. Confesso che non conto sopra quei cinque milioni per il pareggio, non potendo sperare di riscuoterli tutti. Sono eredità degli antichi Governi che abbiamo trovate scritte a credito dello Stato, e che è nostro dovere procurare di riscuotere. Vi sono è vero delle contestazioni ma si fanno risolvere e poi nasce quello che vuol nascere. Qui però si tratta di crediti esigibili sopra i quali non vi ha e non vi può essere più contestazione.

Chiudo la parentesi e torno all'articolo già 4 del progetto ministeriale.

Una volta dunque stabilito l'interesse del 6 per cento, si pensò che i comuni, anzichè pagare quest'interesse, facilmente si inducessero a contrarre un prestito per saldare il loro debito col Governo, come già a cagion d'esempio si verificò per il dazio di consumo, tanto più che talora trovano a contrarre prestiti con sacrifici minori o eguali a quelli a cui devono sottostare lasciando acceso il loro debito col Governo.

Quanto alla disposizione del primo inciso dell'articolo 5, essa è diretta ad agevolare ai comuni il modo di pagare. Se l'onorevole Camerini ricorda ciò che è avvenuto pel dazio di consumo, saprà che abbiamo preso dai comuni delle cambiali che vanno anche a cinque anni collo sconto del 6 per cento. È questa una

vera facilitazione, e quindi lo scopo che egli si proponeva è raggiunto.

Sembrami perciò che, se si esamina attentamente questo articolo 5, tanto più coll'aggiunta proposta dalla Commissione, si troverà che esso è dettato non da altro se non dal proposito di agevolare ai comuni il modo di soddisfare i loro debiti.

Imperocchè, o signori, io vorrei che il ministro delle finanze fosse messo nella posizione di applicare puramente e semplicemente la legge, e non avesse alcuna facoltà di concedere more, perchè ciò che non paga uno lo devono pagare gli altri contribuenti; ed il camminare per questa strada è una cosa molto pericolosa sotto ogni punto di vista.

Nè mi si rimproveri d'essere in contraddizione con me stesso su questo concetto per la proposta contenuta nell'articolo 5, secondo la quale è data facoltà al Governo di accettare delegazioni, ecc. Ciò significa, più che altro, che il Governo accetta le delegazioni, quando trova tutte le cose fatte ordinatamente. Del resto abbiamo qui il precedente dell'articolo 3 della legge del 27 marzo 1871 che investe il Governo della stessa facoltà. Eppure, per quanto io sappia, non è stata rifiutata alcuna delegazione che fosse nelle condizioni convenienti.

Noi non desideriamo che di metterci in regola, non desideriamo che di poter eliminare tutti gli arretrati, e questo desiderio è diviso da tutta la nazione. Questi arretrati hanno delle conseguenze gravi. Tutti gli amministratori quasi quasi hanno paura di passare per poco avveduti se non fanno debiti verso le finanze, perchè, sapendo che vi sono degli arretrati presso altri comuni, essi cercano di imitarli sperando di essere poi esonerati da ogni pagamento.

Qui la legge è uguale per tutti. Una volta che l'articolo 1 stabilisce che decorre un interesse, lo ripeto, l'articolo 5 va considerato come un...

CAMERINI. Mi permette il signor presidente una spiegazione?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Mi perdoni l'onorevole ministro, abbiamo già fatto un passo innanzi con le sue spiegazioni, ma la legge non me lo diceva questo, perchè l'articolo 4 e l'articolo 5 parlano di una classe di crediti speciali *per concorsi e rimborsi per opere pubbliche e acquisti di proprietà* in seguito all'aggiunta che ha fatto l'onorevole ministro.

L'articolo 5 poi parla di intero debito. Se l'onorevole ministro mi spiega che si divide in cinque rate anche per coloro che non abbiano ottenuta la facoltà della delegazione, la questione è finita. L'articolo 5 parla invece di intero debito e pare che abbia perduta la facoltà di dividerlo in rate colui che non è stato ammesso al beneficio della prima parte dell'articolo 5. Ciò mi sembra evidente. Se l'onorevole ministro, d'accordo colla Commissione, metterà una espressione più

chiara, sarà molto meglio, altrimenti terrò sempre a memoria questa tornata e queste spiegazioni del ministro, sperando che siano rispettate. Potrò gridare fino alla nausea quando che sia che questa è l'intenzione del ministro, ma nella legge non c'è.

Io divido coll'onorevole ministro l'opinione che debba esigersi rigorosamente, perchè gli arretrati delle esazioni sono una delle piaghe della nostra amministrazione. Entriamo in un sistema più esatto, anche duro, se vuoi, per l'avvenire, ma non prendendo tutto il peso del passato, gettandolo sulle spalle del debitore con pericolo di schiacciarlo, tanto più che il difetto non è solo dei debitori.

Non dico con ciò che i cattivi debitori dovrebbero essere messi in migliore condizione dei buoni e leali debitori che han pagato, ma il difetto è in gran parte del creditore, perchè non si può aver dimenticato quanta lentezza (non parlo specialmente dell'amministrazione presente o di altra), quanta lentezza si metta nella liquidazione dei crediti e dei debiti dello Stato; non si può aver dimenticato in un'altra serie di esazione, quella delle imposte, quanto vengano tardi i ruoli e le dichiarazioni e quanto poco intelligibili alla massa dei contribuenti ed anche a coloro che debbono dirigerli, anche agli avvocati certe volte. Dunque, onorevole signor ministro, cominciamo ad essere positivi, ma ricordiamoci che il difetto sta anche qualche po' nell'amministrazione, e non ischiacciamo i contribuenti.

Prego l'onorevole ministro a vedere se mai non può trovare qualche espressione che chiarisca meglio il suo concetto. Io spero che le sue parole, le sue dichiarazioni ministeriali saranno sempre rispettate. In ogni caso, accetto più volentieri i cinque anni che i tre di delegazioni, ma il mio ordine del giorno riguarda coloro che non sono ammessi alle delegazioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'articolo 4 della legge del 27 marzo 1871 dice: « queste delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopraddette due imposte per l'anno 1870. » Segna un limite: e perchè? Perchè, quando si tratta di una quota piccola, di una somma che non arrivi al decimo della sovrimposta, non si ammette la rateazione, e credo che l'onorevole Camerini lo capisca perfettamente, come credo che egli non si lamenterà che si domandi il pagamento tutto intero quando il debito del comune non arriva neppure al decimo della imposta del 1870. Dunque egli è solo per questi casi che la rateazione non è ammessa. Ma per i casi in cui il debito sia grave, o per quelli di cui si preoccupa l'onorevole Camerini, la rateazione è sempre ammessa.

Quando perciò il debito del comune eccede il decimo delle sopraddette due imposte per l'anno 1870, allora che cosa avviene? Avviene che il comune fa il suo conto, e dividendo le scadenze in due, in tre, in quattro od in cinque anni, secondo l'entità del suo

debito, fa la domanda per una dilazione, domanda che la finanza accoglie quando riconosce che tutto è conforme alla legge, e quando, ben inteso, il debito ecceda il limite minimo indicato dalla legge del 1871.

Vede dunque l'onorevole Camerini che il comune ha sempre modo di ottenere una rateazione nei pagamenti.

CAMERINI. Ma in mancanza di delegazione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora il comune non dà niente, perchè, noti bene l'onorevole Camerini, può anche essere una questione di contabilità.

Le dilazioni date ad un comune per il pagamento del suo debito, quand'anche non siano di cinque anni, pure per il bilancio, come bilancio, figurano come pagamenti effettivi.

Le delegazioni sono dal Tesoro considerate come cambiali che scadono dopo due, tre, quattro, cinque anni. Esse sono vere cambiali sopra il ricevitore, e, quando vengono accettate, passano come attività nel portafoglio del direttore generale del Tesoro, dipendendosi contemporaneamente l'arretrato del comune che le ha emesse.

Che se il comune non volesse dare la delegazione, paghi allora il suo debito nel 1873, o per mezzo di un prestito o in quell'altro modo che crederà migliore.

Se l'onorevole Camerini ci pensa sopra un tantino, vedrà che il comune ha modo di provvedere alla rateazione, dando le delegazioni, che per noi sono cambiali di portafoglio.

Sembrami questo un meccanismo che è veramente dettato da un cuore tenero per i comuni.

MELLANA. Io ho domandato la parola quando il ministro delle finanze disse che il primo articolo era votato; non è votato ancora il secondo, e frammezzo all'uno e all'altro si può provvedere ad una ingiustizia gravissima in cui si è incorso colla votazione dell'articolo 1.

Io non capisco che noi, che rappresentiamo la nazione potente e che comanda, possiamo mettere dei patti che non li concediamo agli altri cittadini, agli altri enti morali.

Voi avete diritto che sui crediti che sono in scadenza corra l'interesse del 6 per cento; ma credete voi che non vi possano essere in uguale condizione dei comuni e delle provincie che abbiano crediti scaduti presso il Governo? Ed allora, perchè non provvederemo ugualmente? Se noi provvediamo nell'interesse delle finanze che in quel frattempo che corre fra la scadenza e la percezione lo Stato abbia almeno un compenso nell'interesse, questo non deve essere diverso a favore dei comuni e delle provincie; e tanto più è necessario che il più debole abbia questo compenso, inquantochè noi conosciamo che il Governo, quando vuole e vuole efficacemente, non gli mancano i mezzi per farsi pagare, cosa che non hanno i comuni e le provincie.

E qui a coloro che ricordano come l'onorevole Peruzzi sia strenuo difensore dei diritti comunali (io l'ho veduto anche in altre sue proposte), io ricordo che, v'ha una differenza tra l'onorevole Peruzzi, e quelli che rappresentano piccoli comuni. Credo che l'onorevole Peruzzi, sostenuto dall'autorità della sua persona, sostenuto dall'autorità che gli viene dalla città che rappresenta, può farsi sentire. Domandi ai 100 o 200 sindaci che siedono in quest'Aula, se si trovano in egual condizione, e quindi vedrà se può farsi un concetto eguale. Infatti se egli avesse potuto farsi il concetto che si fecero di necessità i rappresentanti dei piccoli comuni, egli non verrebbe qui a sostenere la seconda parte di questo articolo.

Mi pare che noi ci siamo già troppo inoltrati in questa via, di concedere delle straordinarie facoltà al Governo. Noi sappiamo che le facoltà straordinarie date al Governo, non sono il mezzo di rialzare l'autorità governativa, ma anzi il mezzo di pregiudicarla. Infatti, io vedo che nei paesi in cui l'autorità governativa è ristretta, l'autorità governativa sta alto-levata; laddove c'è un principio diverso, facilmente scade l'autorità del Governo; e, o signori, quanto più voi concedete al Governo delle facoltà arbitrarie, tanto più voi lo ponete in condizione di fallire alla sua missione, e di procacciare delle inimicizie non personali, ma all'ente Governo.

Infatti, io capisco le disposizioni della prima parte di questo articolo; capisco come l'onorevole Sella lo difenda in appoggio dell'altra legge da esso presentata; ma siccome egli ricorre con tanto piacere a quella legge, perchè non la lascia incolume, e vuole col capoverso pregiudicare all'uguaglianza che è stabilita nel primo? Io capirei che nel secondo capoverso si fosse potuto stabilire delle condizioni uguali per tutti, cioè che si fosse detto: « Quando il credito non oltrepassa i mezzi del bilancio, ecc. » ma dire che questo sta esclusivamente nell'arbitrio del Governo, io domando se questa sia una disposizione consentanea al sistema che rappresentiamo, ed al principio di togliere al Governo tutte quelle attribuzioni, le quali invece di accrescergli autorità, non sono che causa di malcontento verso il Governo medesimo.

D'altronde, quando voi con questo capoverso volete violare le leggi esistenti, dovrete almeno dichiarare, che quelle leggi sono annullate, e dire in quale modo provvederete.

Quando venisse in mente al ministro delle finanze d'imporre ai comuni (ed il ministro dell'interno non ne assumesse la difesa), d'imporre il pagamento in un tempo in cui sarebbe impossibile effettuarlo, io domando quali ne sarebbero le conseguenze.

Quindi io appoggio la proposta di coloro che vogliono soppresso questo secondo capoverso, e dico che ove si volesse fare un'eccezione nell'interesse del Tesoro, quest'eccezione non dovrebbe essere lasciata nel-

l'arbitrio del Ministero di applicarla a suo beneplacito più ad un comune che ad un altro, ma dovrebbero essere stabilite nella legge le norme, dalle quali deve essere diretto il Governo, quando egli non voglia seguire le norme generali sancite nella prima parte di questo articolo.

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole deputato Mellana ha cominciato coll'avvertire, che se si fosse trovato in tempo per prender la parola prima che si votasse l'articolo 1, avrebbe proposto che la stessa facoltà data al Governo di richiedere il 6 per cento d'interesse sopra i suoi crediti verso le provincie, i comuni e i consorzi, fosse concessa ai comuni e alle provincie per i loro crediti verso il Governo. Questo sarebbe giusto, qualora si potesse ammettere che ci fossero crediti di comuni e di provincie, liquidi e in scadenza, che il Governo non volesse pagare. Ma io credo che questo fatto non esista. Non dico che forse non vi sia stato qualche ritardo proveniente da casi accidentali, e se si vuole, talvolta anche per negligenza; ma non si può ammettere come massima, che il Governo, quando ha dei debiti in scadenza, e che non sono contestati, ne ricusi il pagamento. Invece in certi comuni e provincie avviene, che per una tal qual tolleranza, forse forse anche per aver essi più facilmente votate delle spese che provveduto al modo di pagarle, i debiti pur troppo si sono accumulati.

La prego, onorevole Mellana, mi favorisca un po' d'attenzione. Diceva che mentre il Governo non può rifiutarsi e non si rifiuta di pagare alla scadenza i debiti che può avere verso le provincie e i comuni, la stessa cosa non si può dire delle provincie e dei comuni, per cause che l'onorevole Mellana conosce. I comuni si sono lasciati sorprendere, si sono lasciati accumulare debiti sopra debiti verso lo Stato, senza guari pensare al modo di pagarli, sempre confidando nella tolleranza del Governo.

Che cosa ne avvenne? E qui parlo come ministro dell'interno, nell'interesse dei comuni. Ne avvenne, che avendo finalmente il ministro delle finanze esaurita la sua longanimità, e risoluto di giugnere al pagamento, coi mezzi di legge, ha anche fatte sequestrare le rendite dei comuni debitori. Il ministro delle finanze, infine, deve pensare a fornire il Tesoro dei fondi necessari; può bensì usare una certa tolleranza; ma deve pur adempiere al suo dovere particolare, che è quello di riscuotere i suoi crediti. Ma questo fece che, in parecchi casi, i comuni trovandosi in condizioni quasi disperate, dovettero perciò rivolgersi allo stesso ministro delle finanze perchè sovvenisse loro almeno i fondi necessari per le spese obbligatorie, giornaliere, di assoluta necessità. Ora un tale stato di cose, un tale inconveniente, bisogna assolutamente evitare che si rinnovi. Il Governo e il Parlamento debbono provvedere in proposito; ed è appunto lo scopo che si propone questa legge.

Diffatti all'articolo 5 si stabilisce che tutti i debiti

arretrati delle provincie e dei comuni debbano essere soddisfatti, e il Governo abbia facoltà di stabilire il pagamento rateato per delegazioni da estendersi sino a cinque anni. E questo parmi che mentre assicura al Governo l'incasso per quote determinate e successive di questi suoi crediti, nello stesso tempo mette in grado provincie e comuni di far fronte ai loro debiti.

Solo avvi a ridire (ed è questa particolarmente l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole Camerini) che si dia semplicemente facoltà al Governo di poter accordare l'anzidetta delegazione.

Infatti nel secondo comma dell'articolo 5 si dice:

« Le provincie ed i comuni ai quali non sia concesso questo modo speciale di pagamento, dovranno iscrivere l'intero debito loro nel bilancio 1872. »

Ecco dunque l'obbiezione principale; che, cioè, se si debba dare al Governo la facoltà di concedere o no, secondo i casi, queste delegazioni; ed è forse nell'uso di tale facoltà che l'onorevole Mellana teme che il Governo possa fare delle preferenze e dei favori. Ma convien pure che esso nell'accordare o no ai comuni questo modo di pagamento, sia guidato da una norma, e che, a cagion d'esempio, i comuni i quali sono debitori del Governo bensì, ma per tenui somme, debbano pagare in un anno; e per contrario, quei comuni, che, o per il debito ingente, o pel tenue bilancio, o per entrambe le cause, sono in tal condizione da non poter pagare, ottengano le delegazioni di tre o cinque anni.

Certamente il Governo deve usare questa facoltà con molta precauzione, e con imparzialità, avuto riguardo ai veri interessi così dello Stato come dei comuni. Se però non gliela si vuol lasciare, esso non avrebbe difficoltà di sopprimere anche l'alinea, e di stabilire che tutt'i comuni i quali hanno debiti, qualunque ne sia l'entità, verso il Governo, abbiano la facoltà di pagare per delegazioni, sì come venne stabilito, di tre o di cinque anni. Così la facoltà del Governo verrebbe ristretta ad accordare tre, ovvero cinque delegazioni; e ogni pericolo d'abuso sarebbe levato.

Parmi che l'onorevole Mellana dovrebbe dichiararsi soddisfatto d'una disposizione intesa in questo modo, e riconoscerne la ragionevolezza.

PRESIDENTE. Parmi inutile prolungare questa discussione dal momento che il Ministero e la Commissione sono d'accordo per sopprimere il secondo alinea. (*Movimenti dell'onorevole Mellana*) Che cosa desidera l'onorevole Mellana?

MELLANA. Desidero rammentare alla Camera che, oltre la soppressione del secondo capoverso per la quale mi rallegrò colla Commissione, fu da me invocato un altro provvedimento.

Mi spiace dover dire all'onorevole ministro per l'interno, il quale ha avuto la cortesia di rispondermi, che non posso dichiararmi soddisfatto, principalmente riguardo alla prima parte.

Abbiamo tutti i giorni esempi della poca sollecitudine dei comuni e delle provincie nel pagare i debiti loro verso il Governo. Queste amministrazioni che sono prontissime a pagare i debiti contratti verso i privati, non si fanno scrupolo di ritardare il pagamento dei loro debiti verso lo Stato.

Un Governo, e noi non siamo fuori del caso, può da un giorno all'altro essere obbligato a sospendere i pagamenti. (*Movimenti di disapprovazione del ministro per l'interno*)

Legga la storia dei Governi europei e gli risulterà più di un esempio di fallimenti. Quando l'onorevole Sella venne altra volta a chiederci provvedimenti finanziari, disse che se non venivano concessi, il Governo sarebbe trovato nella necessità di sospendere i pagamenti.

Se vogliamo scendere ai casi speciali, ne addurrò uno all'onorevole ministro per le finanze. Pochi giorni sono, ho dovuto esaminare il conto di un esattore, al quale il Governo inflisse la multa, perchè non era al corrente nelle proprie esazioni.

Io ho dovuto convincermi (e credo che questo affare dovrà finire davanti al Ministero o davanti la Camera) che questo povero esattore era sempre stato dei più puntuali. Ora, sapete di che gli facevano carico? Delle somme che in quattro anni erano state dichiarate insigibili. Volete altresì sapere di che somma gli si faceva carico? Di 16,000 lire, di cui è in debito il demanio che è l'ultimo a pagare. (*Risa*)

Prescindendo di far cenno di molti consorzi, io, io stesso ne ho le prove che, ogniquale volta si tratta di riscuotere dal Governo, oh! bisogna pensarci un qualche mese prima, affinchè il mandato arrivi in tempo da far onore agl'impegni.

Poi dalle mie carte che dovrò presentare al ministro dell'interno, a difesa di un piccolo comune, risulta che esso nonostante una deliberazione stata scritta, dopo convenzione intesa, tutta di proprio pugno di quell'uomo il quale si nomina sempre in questa Aula con deferenza e rispetto, come un esempio, del conte di Cavour, sono 14 anni che aspetta ancora una somma di 10 mila lire, assentita di pugno del conte Cavour. (*Movimento*)

Non facciamoci illusione, se comuni e provincie mostrano poca sollecitudine nel soddisfare il Governo, è perchè anche esso sovente non paga i comuni.

Non dirò che sia malavoglia di chi presiede all'amministrazione, ma certo è da attribuirsi a quella pesantissima burocrazia che gravita su tutto il paese e che spesso fa rimpiangere, anche nelle sue molte cose buone, il regime e la costituzione.

Fo notare che può avvenire questo caso, signor ministro delle finanze, e forse egli lo conosce, di municipi debitori e creditori verso il Governo. Ora, questa è strana: per un debito che hanno, e che non pagano appunto pel compenso che tengono nel loro cre-

dito, ad essi decorrerà l'interesse, ed il Governo non lo pagherà sulla somma dovuta e non pagata. Io quindi, per la dignità e per il ristabilimento nel paese di questo principio di giustizia, cioè onde non sia detto che coloro i quali tengono la forza in mano ne abusino per mettere dei patti gravi agli altri che non vogliono assumerseli, invito la Commissione ad introdurre un capoverso nel quale sia determinato che un eguale trattamento sarà fatto ai comuni ed alle provincie che abbiano dei crediti scaduti verso il Governo, cioè che decorrerà l'interesse del 6 per cento.

PRESIDENTE. Le faccio notare che la sua proposta è postuma, perchè l'articolo è già votato.

MELLANA. Io ho già osservato che, se è votato l'articolo 1, non è votato l'articolo 2.

PRESIDENTE. È votato.

MELLANA. Ed io posso introdurre un nuovo articolo che formulo così :

« Eguale trattamento sarà fatto ai comuni... »

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma dove vuol mettere questo eguale trattamento, se l'articolo è votato?

MELLANA. Appunto perchè è votato, si tratta di una disposizione eguale a quella già votata.

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, questa proposta trovava il suo posto solo all'articolo 1 che fu approvato.

MELLANA. (*Con calore*) Non si combatte la giustizia con delle formalità, signor presidente.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Onorevole Mellana, la prego di credere che il presidente ama e pratica la giustizia al pari di lei. Ma qui non si tratta punto di giustizia; si tratta di una sua proposta che non ha fatta in tempo, e che vuole sia inserita dove non può entrare. Creda pure che so adempiere al mio dovere.

MELLANA. Io non manco a nessuno; mi limito ad osservare che le formalità non m'impediscono d'introdurre un articolo addizionale con cui si stabilisca che decorreranno gli interessi a favore dei comuni e delle provincie i quali hanno dei crediti scaduti verso il Governo.

PRESIDENTE. Se ella propone un'aggiunta all'articolo già votato, non posso ammetterla. Ella proponga un articolo addizionale alla legge, ed io lo sottoporro alle deliberazioni della Camera, purchè racchiuda un concetto che non sia già da essa approvato.

L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI, relatore. Io voleva dire, relativamente all'articolo 2, che, poichè il Ministero stesso consente di ritirarne il secondo alinea, non ne parlo più. Le ragioni per cui era stato ammesso le ho già dette dianzi, e, solamente per abbondare nelle spiegazioni già date dal presidente del Consiglio e che aveva date anch'io, propongo altresì (e credo che il Ministero lo consentirà) che, perchè non vi siano equivoci, nel primo alinea, invece delle parole « È data facoltà, » siano adoperate le stesse parole che sono adoperate già nella legge del 1871, cioè che si dica: « In paga-

mento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni, il Governo è autorizzato ad accettare, ecc. » perchè la differenza fra « autorizzato » e « data facoltà » potrebbe per avventura dar luogo a supporre una diversità d'intelligenza. M'immagino che il Ministero non avrà nessuna difficoltà.

MINISTRO PER L'INTERNO, e voci dal banco dei ministri. Nessuna. Accettiamo ben volentieri. Sì, sì!

PERUZZI, relatore. Così ogni equivoco è tolto. Se poi il signor presidente me lo consente, io direi due parole relative all'aggiunta dell'onorevole Mellana; direi che a questo mi parrebbe veramente potersi opporre una questione pregiudiziale fondata, non sopra un formalismo, ma sopra un fatto avvenuto prima che l'onorevole Mellana arrivasse alla seduta; sul fatto che l'onorevole Tocci aveva fatta una proposizione precisamente per fine che l'onorevole Mellana vorrebbe raggiungere, e che l'onorevole Tocci, in seguito agli schiarimenti che io mi sono permesso di dargli, ha ritirato la sua mozione prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro.

E poichè l'onorevole Mellana ha invocata la dignità, appunto a nome della dignità del Parlamento, di noi che rappresentiamo la nazione, che siamo una parte del potere legislativo e sovrano, io mi permetto di pregarlo a non insistere nella sua mozione; imperocchè io credo che queste diffidenze nell'adempimento dei doveri di buon pagatore, di fedele pagatore, di preciso pagatore per parte del Governo, queste diffidenze debbono venire da qualunque parte, fuorchè dalla Camera dei deputati. (*Bravo! Benissimo!*)

A parer mio, noi non dobbiamo mai credere, mai supporre, mai temere che il Governo italiano possa non pagare i suoi debiti alla loro scadenza, che possa non mantenere le sue promesse, e qualora talvolta ciò avvenga a motivi di disordini dell'amministrazione, a noi spetta provvedere a farlo cessare con mezzi legislativi ed esercitando il nostro controllo rispetto a coloro che seggono su quel banco.

Esercitiamo rigorosamente il nostro controllo, adempiamo il nostro dovere, ma noi non accogliamo il dubbio che il Governo non paghi i suoi debiti sia ai comuni, sia alle provincie, sia ai privati quando sieno liquidi e nel preciso giorno della scadenza.

Noi non dobbiamo ammettere che da quel giorno debbano decorrere gli interessi; dobbiamo invece volere, e fare perciò quanto occorre, che il giorno nel quale un debito del Governo scade, questo debito sia pagato. (*Bravo! Benissimo! al centro*)

MELLANA. Dietro l'osservazione che mi venne fatta, cioè che una proposta simile alla mia è già stata respinta prima, io non ho più nulla da aggiungere, e vedo che non posso più sostenere la mia proposta.

Ma io non mi sarei certo commosso alle parole dell'onorevole relatore, applaudite dalla destra. Non è

colle parole che si cancellano la storia ed i fatti; e la storia ed i fatti ci dicono che, malgrado qualunque Parlamento, può venire il caso che il Governo sia costretto a sospendere i suoi pagamenti. (*Mormorio a destra*)

MINISTRO PER L'INTERNO. Oh!

MELLANA. Come oh!

MINISTRO PER L'INTERNO. Sì, oh! È impossibile supporre questo.

MELLANA. Io parlo di fatti. Io vi dico che il Governo è attualmente in debito verso i comuni e le provincie di molte somme arretrate e che nella solita lentezza della burocrazia si è trovato il mezzo finora di non pagare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non ostante le parole molto savie dell'onorevole Peruzzi, a proposito dell'accusa mossa dall'onorevole Mellana contro l'amministrazione, d'essere cattiva pagatrice, e di non voler adempiere a' suoi impegni verso i comuni e le provincie, io credo di dover ancora protestare contro la supposizione del deputato Mellana, che possa venire un giorno che il Governo fallisca, e non paghi più i suoi creditori. Aveva ben ragione l'onorevole Peruzzi di stigmatizzare questa supposizione, siccome non degna di venire dal banco di un deputato. Imperocchè il deputato deve cercare tutti i modi di accrescere credito al Governo, a qualunque partito della Camera appartenga; non è altrimenti questa una questione di partito, ma di dignità e di onore nazionale; e il sentimento della dignità nazionale io credo che stia tanto a cuore ai deputati di sinistra, quanto a quelli di destra e di centro.

Circa poi all'aver ripetute le sue accuse, che il Governo non paghi certi comuni, quantunque i crediti di questi sieno liquidi e in scadenza, io ripeto all'onorevole Mellana la risposta che gli ho già fatta, cioè che a me, ministro per l'interno, non consta d'un caso solo di questo genere.

Se l'onorevole Mellana ne ha, li produca; ma bisognerà esaminare se veramente tali crediti sieno liquidi e in scadenza, e non difettino in qualche parte.

Certamente molte volte avviene che un pagamento è sospeso e differito per lungo tempo; ma perchè? Perchè mancano i documenti giustificativi. In tal caso è evidente che la Corte dei conti, oppure il Tesoro, non approvano il pagamento chiesto, e allora succede un giro di carte, che non si potrà mai cansare, per quanto si semplifichi l'amministrazione; poichè queste carte, dalla Corte dei conti bisogna che passino al Ministero, dal Ministero al prefetto, dal prefetto al sotto-prefetto, il quale li comunica al comune.

Si può semplificar la cosa, togliendo, per esempio, le ruote intermedie delle prefetture e sotto-prefetture; ma non è a ciò che tende l'onorevole Mellana. Egli non mira certamente a sopprimere i prefetti e particolarmente i sotto-prefetti, perchè egli vuol decentrare, e sarebbe un accentramento enorme, se tutte le carte dovessero venire al Ministero.

Io ripeto che, salvo qualche equivoco o franteso, quando un credito di un comune o di un privato è liquido e in scadenza, il pagamento si fa, naturalmente con quelle forme di contabilità che sono prescritte dalle leggi. Certo non si può, da un giorno all'altro, fare un pagamento, come non lo fa neppure il comune; ma non si può assolutamente credere che il Governo, per mancanza di mezzi o per riluttanza, non voglia pagare i suoi debiti non contestati, liquidi e in scadenza.

MELLANA. E perchè si deve supporre nelle provincie e nei comuni?

MINISTRO PER L'INTERNO. Perchè esistono casi a centinaia e a migliaia.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha voluto riferirsi a casi di ritardi, non ha voluto sollevare una questione di massima.

Leggo l'articolo 2 com'è modificato dalla Commissione:

« In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni il Governo è autorizzato ad accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, n° 131. »

L'altra parte dell'articolo rimane soppressa.

CAMERINI. Così modificato l'articolo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, quest'articolo s'intende approvato modificato così.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI, DI DUE DISEGNI DI LEGGE E DEI BILANCI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Tenani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TENANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge del ministro delle finanze e del ministro della guerra per autorizzazione di una spesa di 12 milioni di lire per l'istruzione degli uomini di prima categoria delle classi 1850 e 1851 non incorporati nell'esercito; per l'acquisto di nuovo materiale [d'artiglieria di campagna, e per la costruzione e sistemazione di fabbricati militari. (*V. Stampato n° 67-A*)

A nome del signor ministro della guerra e anche della Commissione pregherei la Camera a voler dichiarare questo progetto di legge d'urgenza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e, se non vi sono opposizioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Invito l'onorevole Corbetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CORBETTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge dei consorzi pei canali d'irrigazione. (V. Stampato n° 17-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La parola spetta all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

DEVINCENZI, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per il prosciugamento del lago di Agnano. (V. Stampato n° 84)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo all'istituzione delle Camere di agricoltura. (V. Stampato n° 85)

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare il bilancio definitivo delle entrate e delle spese pel 1872, interamente stampato. (V. Stampato n° 86)

Ho poi l'onore di presentare, stampati soltanto in parte, gli stati di prima previsione delle entrate e delle spese per il 1873. (V. Stampato dal n° 87 al 96)

Se la Camera prende, come è da presumersi, le ferie, sarà mia cura di sollecitare, quanto più sarà possibile, la stampa di questi stati, e di mandare ai membri della Commissione del bilancio le tirature delle varie parti del bilancio stesso.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri di agricoltura e commercio e delle finanze, della presentazione del progetto di legge e dei bilanci, che saranno distribuiti.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3:

« Le provincie, i comuni e gli altri enti che, prima della pubblicazione della presente legge, avessero ottenute delle proroghe al pagamento dei debiti loro verso lo Stato, potranno eseguirne il saldo con uno sconto il cui saggio sia quello dell'interesse, netto di ritenuta, corrispondente al corso della rendita pubblica consolidata al giorno della pubblicazione della presente legge. »

A quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Farini. Egli propone che l'interesse stabilito da quest'articolo venga determinato al 6 per cento.

Prego la Commissione di dichiarare se l'accetta o no.

PERUZZI, relatore. Confesso che non sono in grado di giudicare della portata di questa proposta. L'onorevole ministro delle finanze ha più elementi di me. Mi viene così all'improvviso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per parte mia accetto perchè è più in armonia coll'altro articolo.

PRESIDENTE. Ci sarebbe la parità di trattamento.

PERUZZI, relatore. C'è più armonia.

FARINI. Io risparmierei la mia poca voce.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha proposto un'altra aggiunta: « a meno che non fosse precedentemente stabilito un interesse minore. »

Prego la Commissione a voler dichiarare se accetta.

PERUZZI, relatore. Sulla sostanza della disposizione sono perfettamente d'accordo, come credo, l'onorevole ministro delle finanze, quando c'è un contratto non può mai essere messo in dubbio; del resto mi pare inutile perchè l'articolo 1 dice:

« Questa disposizione non deroga alle maggiori sanzioni che siano portate da contratti, atti o leggi speciali e non si applica ai casi diversamente regolati per contratti. »

MINISTRO PER LE FINANZE. E poi, è contro l'interesse dei comuni.

PRESIDENTE. Onorevole Englen, è una facoltà che i comuni avrebbero in virtù di questo articolo, quindi se ne varranno se credono, mi pare inutile la sua aggiunta.

L'articolo 3 sarebbe redatto nel modo seguente:

« Le provincie, i comuni e gli altri enti che, prima della pubblicazione della presente legge, avessero ottenute delle proroghe al pagamento dei debiti loro verso lo Stato, potranno eseguirne il saldo con uno sconto al saggio del 6 per cento, netto di ritenuta, corrispondente al corso della rendita pubblica consolidata al giorno della pubblicazione della presente legge. »

ENGLÉN. Questa modifica è contro l'interesse del comune. Se le condizioni del debito pubblico attualmente sono maggiori al 6 per cento, decrescendo, voi andate contro l'interesse dei comuni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Fa piccolissima differenza. Si provi a fare il conto ponendo la rendita a 75, troverà che 434 : 75 :: 6 : 103; la differenza è una cosa minima, l'onorevole Farini ha stabilito il 6 come cifra tonda.

PRESIDENTE. Dunque se non ci sono opposizioni, questo articolo 3 rimane approvato in questo modo.

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'annuo contributo a carico delle società industriali e degli istituti di credito, per concorso nella spesa di sorveglianza governativa, dovrà essere versato al Tesoro in rate trimestrali anticipate a contare dal 1° luglio 1872. »

(La Camera approva.)

Ora porrò ai voti l'articolo 3 della legge, che implica l'approvazione di questo allegato:

« Art. 3. Sono approvate le disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro contenute nell'allegato B. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'allegato C. »

Onorevole Branca, ha facoltà di parlare.

BRANCA. L'onorevole Maurogò nato nella discussione generale di questa legge, ha accennato ad una controproposta sulla tassa del petrolio che egli avrebbe desiderato fare alla proposta della Commissione. Egli avrebbe voluto ridotta la tariffa, se io bene interpreto il suo pensiero, a lire 11 per il petrolio grezzo, ed a lire 16 o 15 per il petrolio rettificato, giusta le categorie stabilite dalla Commissione. Invece la proposta della Commissione è di lire 19 per il petrolio grezzo, di lire 24 per il petrolio raffinato in casse, e di lire 25 per il petrolio raffinato in barili.

Io credo che il solo citare l'autorità dell'onorevole Maurogò nato, che è stato in questa circostanza, come in tante altre, l'Achille degli *omnibus* ministeriali, mi dovrebbe dispensare da qualsiasi altro argomento e da qualsiasi altra dimostrazione per convincere, non dico gli uomini che seggono da questa parte, i quali sono per principio avversi a tutti i rialzi esagerati di tariffe, ma quelli i quali seggono dall'altra parte della Camera, che una tale proposta non è solamente giusta e conforme alle buone teorie sulle tariffe doganali, ma risponde alle idee generalmente ammesse da ogni parte della Camera, onde non c'è nessun motivo di respingerla.

Aggiungerò alcune brevissime osservazioni.

L'onorevole Maurogò nato ha già dimostrato nel suo discorso nella discussione generale di questa legge, come la tassa sul petrolio, nella misura in cui si vorrebbe imporre, secondo il progetto della Commissione, riesce ad un dazio elevatissimo, che apparisce tanto più grave in proporzione del valore della merce, quanto più si suppone che questa vada scemando di prezzo. Similmente l'onorevole mio amico Mussi ha, con non minore chiarezza, dimostrato che l'aumento troppo sensibile del dazio sul petrolio non danneggia soltanto i consumatori, ma è una tassa che entra nella sfera di produzione di molte industrie, industrie che lo stesso ministro Sella intende di svolgere e di sviluppare.

Aggiungerò ancora che l'onorevole ministro calcolò l'aumento della tassa in proporzione della diminuzione del prezzo del petrolio nei luoghi di produzione, onde giudica che il prezzo del petrolio nel consumo delle popolazioni non dovrebbe crescere sensibilmente. Invece il direttore generale delle gabelle calcola che l'aumento della tassa non si compenserebbe con la diminuzione del prezzo di costo di produzione, ma invece l'aumento della tassa nelle proporzioni progettate importerebbe 25 centesimi di più per ogni chilogramma, di guisa che nel consumo giornaliero il prezzo salirebbe da 65 centesimi a 90.

Questa contraddizione dovrebbe rendere perplesso lo stesso ministro.

Io poi mi sono maravigliato nel vedere che in una

Commissione, in cui sedeva l'onorevole Torrigiani, quel Torrigiani, il quale l'anno passato, in una discussione sollevata dall'onorevole mio amico Valerio, fece egli stesso, come relatore della Commissione sui provvedimenti di finanza, la proposta di ridurre da lire 10 a lire 9 la tassa sul petrolio proposta dal ministro ed accettata dalla maggioranza della Commissione, si fosse potuto ammettere un sì forte rialzo del dazio sul petrolio.

L'onorevole Torrigiani in quella discussione preannunciava le seguenti precise parole: « La tassa sul petrolio, appunto quando si eleva troppo, oltre di produrre un danno al Tesoro con una diminuzione del consumo, diventerebbe una tassa protettrice, che noi assolutamente dovremmo escludere dal nostro sistema daziario. »

Ora, come diceva, io non mi servo nè delle armi della scienza, nè delle convinzioni degli uomini, che seggono da questa parte, io mi servo delle armi e dei ragionamenti degli uomini che fanno parte della stessa Commissione. Si è detto nella relazione della Commissione che il petrolio non poteva, anche con una tariffa elevata, dar luogo al contrabbando, perchè è un genere il cui puzzo ne avverte la presenza, e che ha bisogno di essere trasportato in grandi casse. Ma a questa obiezione risponde un altro deputato, che siede pure a destra, l'onorevole Maluta, il quale nella discussione dianzi citata chiarì nettamente come i contrabbandieri potessero con molta facilità introdurre il petrolio in recipienti di 35 o 40 litri.

Dopo tutte queste considerazioni che ho enunciate nel modo più breve, io vorrei formulare un desiderio audace all'onorevole ministro delle finanze; che egli cioè, finisse per accettare la proposta di una tariffa più mite di quella proposta, non solo come la più consentanea ai principii generali delle tariffe, ma nell'interesse stesso della finanza. Perocchè quando il dazio si elevasse di troppo, il consumo dovrebbe diminuire.

Io so pur troppo che l'onorevole ministro delle finanze, il quale nel suo discorso del giorno 18 marzo ha rassomigliato se stesso a Dante, avrà forse per i suoi concetti fiscali quello stesso amore che l'artista sente per l'oggetto delle sue ispirazioni, comunque io non credessi che le sue tasse potranno mai meritare il nome di divine, come la commedia del sommo poeta. Però vorrei augurarmi che in questa occasione, trattandosi di una cosa che si tocca con mano, egli stesso volesse acconsentire a quello che ho chiamato un audace desiderio.

VALERIO. La Camera ricorderà come la questione dei petroli siasi già agitata l'anno scorso. Io non dirò qui quello che mi pare abbia detto anche la Commissione, che non è bene che si venga a toccare così d'anno in anno i dazi di dogana, essendo difficile il calcolare i danni che ne risente il commercio da questa incertezza di diritti, e massime in un commercio di questa natura

il quale non si può fare che a grandi distanze, e per cui la speculazione vuole un tempo abbastanza lungo. Perchè tutti sanno che questa maniera di merce non si trasporta con vapori dall'America, ma sì con legni a vela, ed i legni a vela impiegano un tempo non breve nel viaggio.

Io però non intendo di fare una proposta, se l'onorevole Maurogò nato non sostiene la sua; e per verità, fra i due mali, quasi preferisco che si vada a dirittura ad un punto in cui il commercio possa essere sicuro che non si cambierà.

Pur debbo notare di questa imposta che oggi non si dovrebbe toccarla; ed ecco la sola cosa che oggi io voglio dimostrare.

Ricorderà la Camera e lo ricorderà anche l'onorevole ministro, come l'altro anno io controllassi le statistiche ufficiali con le statistiche commerciali e ne avessi dedotto che la cifra portata dalle tariffe ufficiali era inferiore di cento mila quintali. Secondo me voleva dire che cento mila quintali erano entrati per contrabbando.

Quest'anno le statistiche ufficiali ci danno una cifra abbastanza superiore a quella che l'amministrazione fornivaci l'anno scorso; e l'amministrazione vedendo 40,000 quintali di differenza in più di petrolio, malgrado l'aumento di tassa che fu da sei lire portato a nove, ne indusse che si poteva crescere. Mi rincresce di scorgere che l'amministrazione non abbia accettato il consiglio che io le dava l'altro anno, cioè di controllare le sue statistiche colle statistiche commerciali, che in questa materia si possono avere esattissime.

Perchè, ripeterò qui quello che ho detto l'altro anno, in questa materia si hanno due statistiche molto diligenti, che si controllano fra di loro. Una è di quelli che fanno il commercio in Italia, ed un commercio grosso che non si può fare da molti; l'altra è quella che si è obbligato a fare pel controllo che si ha negli Stati Uniti, dove il Governo, imponendo le esportazioni, obbliga gli esportatori a dichiarare la merce che esportano ed a far risultare la prova d'averla versata nei porti assegnati.

Se l'amministrazione avesse accettato questo consiglio, avrebbe veduto che quest'anno la differenza fra la statistica ufficiale e la statistica vera che dà il commercio, è minore. Il che mi piace constatare, perchè significa che il contrabbando è stato minore. Ne rendo volentieri elogio all'amministrazione. Ma avrebbe pur veduto che, ben lungi dall'essere cresciuta l'importazione, quest'anno è diminuita; è diminuita di poco, ma pur di qualche cosa è diminuita. Ecco le cifre vere.

L'anno 1870 la statistica ufficiale dava 388 mila quintali circa, e la statistica, che io credo sia la vera, perchè è quella del commercio controllata coll'esportazione dagli Stati Uniti, dava 522 mila quintali, il che voleva dire più di 100 mila quintali di contrabbando. Quest'anno la statistica ufficiale mi dà 429 mila quin-

tali e la statistica, che credo la vera, me ne dà 450 mila, e così una differenza di 21 mila quintali.

È poco, ma è ben evidente che l'importazione del 1871 sta ancora al disotto di quella del 1870 di qualche cosa come 70,000 quintali, cioè del 12 per cento. Dunque non è ancora lecito di dire che l'aumento dell'imposta non ha influito sull'importazione di questa merce. Sarebbe quindi cosa prudente aspettare ancora un poco e vedere se questo strano, se questo così esagerato aumento che si propone quest'anno, non possa essere pel contrabbando un incentivo troppo maggiore di quello che non lo dà il dazio attuale.

Non intendo far proposte. Al punto in cui siamo, capisco benissimo che, se le cose non passano per la via della Commissione, non si può ottenere un voto favorevole dalla Camera. Mi restringo a dir questo: almeno almeno facciamo sì che queste variazioni di dogana non succedano così precipitose e subitane e ripetute da un momento all'altro, chè quello è danno vero e grave.

Se la Commissione crede di appoggiare l'idea proposta dall'onorevole Maurogò nato, io credo sarà meno male, benchè essa pur sia un po' esagerata. Come anche mi pare troppa la distanza tra petrolio greggio e raffinato, perchè, se prima si credeva che a quattro lire stava bene la differenza, non è il caso di crescerla a sei come si fa colla tariffa attuale.

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, ha la parola.

MELLANA. Mi limiterò a proporre una riforma di quest'articolo, e dichiaro francamente che in questa circostanza io sono più spinto dal pensiero politico che non dal concetto finanziario, e vorrei salvare il principio politico senza pregiudicare a questo provento delle finanze.

Signori, è pochi giorni, che un popolo intiero, grato e commosso rendeva la più alta onoranza a colui che, oltre gli altri suoi meriti verso l'Italia e verso la intiera civile società, aveva chiuso la nobile incontaminata sua carriera di fede e di sacrifici innalzando la sua autorevole voce a parlare contro quell'idea che si ingigantisce ogni giorno e che tanto spaventa l'Europa, intendo dire l'*Internazionale*. E quest'uomo gigante che tutta l'Italia onora, ha potuto parlare con effetto e con autorità contro l'*Internazionale*, perchè, a fianco della condanna vi poneva il rimedio; egli insegnava in che modo si possa disarmare questo partito, o come gli si possano levare le forze che assume dal malcontento delle masse.

Invece dell'opinione di questo grande italiano, quasi contemporaneamente l'Assemblea di Francia faceva una legge per accrescere le forze di questo partito, dandogli il battesimo del martirio; faceva dei discepoli di una nuova dottrina quello che Tertulliano disse dei discepoli del cristianesimo, cioè che dal sangue dei martiri nascevano i credenti.

A me pare che noi, anzichè seguire le tradizioni,

gli esempi e gli alti concetti domestici del più illustre degli italiani, ci avviciniamo alle idee dell'Assemblea francese. Non dico che ora vi sia imminente pericolo che questa Assemblea voglia seguire la Francia legale in consimili aberrazioni; ma ho veduto, pochi giorni or sono, ricomporsi in quest'Aula, con un voto solenne, quel medesimo fascio che anni addietro si era formato, auspici Minghetti e Sella, in Torino. Quello fu sciolto: in che modo, lo sa l'Italia e più ancora Torino: come sia avvenuta la ricomposizione in oggi, auspici gli stessi due uomini, lo giudicherà presto il paese. In forza del ricomposto fascio so che noi entriamo nell'opposto principio indicato dal grande italiano.

Seguiamo, cioè, il principio di scontentare le masse, volendo accontentare i pochi.

E me ne è una prova luminosa, oltre l'intero nostro sistema, il progetto di legge attuale. Fortunatamente, perchè la Commissione fu convinta dai potenti argomenti dei grandi industriali, fece man bassa sulla parte principale che riguardava le nuove imposizioni sui tessuti.

Essa ascoltò i grandi fabbricatori, perchè a fianco dei grandi fabbricatori vi stanno gli operai agglomerati, quegli operai che già hanno imparato ad associarsi ed a conoscere il modo di manifestare i propri desiderii. Mi rincresce che quella proposta sia stata respinta per tutt'altro motivo che pel vero motivo pel quale non avrebbe dovuto essere accettata. Intendo parlare dell'imposta a larga base, che è il sistema nostro.

E qui la Camera mi permetta che io dica poche parole in precedenza di un anno, perchè io sono abituato a veder respingere in questo Parlamento una proposta in un anno, e a vederla accettata nell'anno venturo, ed è ancora più facile che ciò si avveri dopo i vincoli stretti col connubio sancito ieri l'altro con voto solenne, con audacia di uno dei contraenti e più che cristiana abnegazione dell'altro.

Ebbene, noi vedevamo proposta in questo Parlamento un'imposta sui tessuti non in ragione del loro valore, ma in ragione di peso; il saio del contadino avrebbe pagato le centinaia di volte di più del *cache-mire* della signora; la tela ricchissima per coprire le delicate membra (*Si ride*) avrebbe pagato le dieci, le venti volte meno di quella del povero contadino. Voi vi ricorderete che la proposta d'imposta, non si divideva che in tre categorie: lane, cotone e sete, e che non vi era che un prezzo, il dazio portato in ragione di peso, e che non vi era che un solo diritto eguale per tutti li molteplici tessuti d'una stessa categoria e questo diritto si regolava dal peso e non dal valore del tessuto. Credo che enormità eguale si sia mai escogitata. Un tessuto che aveva il valore posto di lire 5, avrebbe pagato il doppio di dazio che altro tessuto del valore di lire 500.

Ora, questa imposta superava per ingiustizia ed esorbitanza di gran lunga quella del macinato. Quella

del macinato noi la combattiamo, perchè non si paga in ragione degli averi, ma in ragione dei bisogni del ventricolo. Qui si sarebbe pagato, non in ragione di averi, ma in ragione inversa, cioè della miseria. Nel macinato il bracciante paga cinque o sei volte più del signore, perchè consuma cinque o sei volte più di farine. Nei tessuti in moltissimi casi avrebbe il povero pagato sull'eguale valore un diritto cento volte maggiore di quello che avrebbe pagato il ricco.

Io spero che questa legge non sarà riprodotta, ma se venisse riprodotta, essa sarebbe anzitutto respinta per questo ingiusto modo di stanziare la tassa.

Ma se la Commissione fece un passo indietro, se fu meno proclive a continuare in questo sistema di quello che fossero le proposte ministeriali, essa però nella sola imposta che concedette per supplire ai bisogni attuali delle finanze, seguì nè più nè meno la stessa strada. Infatti l'onorevole relatore, parlando del petrolio, apertamente ve lo dice: « sebbene imponendosi maggiormente il petrolio che fornisce lume al povero, ecc. »

Dunque per organo del relatore della Commissione è detto che oggidì il petrolio serve al povero che passa le notti al lavoro.

Se volete vedere dove si consuma il petrolio, andate nei tuguri, andate in quegli antri umidi ove al calore che emana dagli animali si ricovera il diseredato dalla fortuna a compiere dinanzi ad un piccolo lumicino quei lavori che gli renderanno pochi centesimi; voi troverete che lo si consuma dalla cucitrice e dal modesto operaio, il quale non contento di lavorare tutto il giorno, veglia le notti per procacciarsi lo stretto necessario. Eppure è questa sola la gente in Italia su cui si è voluto aggravare la mano.

Perchè si sia voluta aggravare, ve lo dice la Commissione: perchè è il lume che serve al povero. Con ciò la Commissione ora fedele al suo sistema della imposta a larghe basi: che importa la giustizia, basta che il petrolio sia consumato dal povero, quindi dalla grandissima maggioranza, e per conseguenza l'imposta sopra di esso apporterà più danaro nelle casse dello Stato. Ma l'onorevole relatore, l'onorevole Corbetta...

Una voce. No, è Villa-Pernice.

CORBETTA. *Unicuique suum.*

MELLANA. L'onorevole relatore ha voluto trovare una ragione per iscusare questo aggravio; egli trova che il petrolio può gravarsi, perchè è probabile che una maggiore estrazione di esso ne faccia diminuire il prezzo. Voi siete gelosi di questa piccola speranza del consumatore del petrolio e per una probabilità che nuove risorse renderanno meno grave col tempo la nuova imposta, voi l'avete già gravata *a priori* sul povero.

Se aveste almeno aspettato quando si fosse ciò avverato, poteva esservi una ragione, ma nella sola speranza, imporlo intanto, a me pare che non è serio.

Io credo che l'onorevole relatore, invece di aggra-

vare il petrolio per ciò solo che deve ribassare di prezzo, avrebbe dovuto far voti perchè il prezzo di questo olio minerale discendesse per nuove scoperte al più infimo prezzo; se vi è speranza per l'Italia, noi la possiamo solo attendere dalla scoperta abbondantissima di questo minerale.

Noi sappiamo che il movimento industriale europeo in oggi ha per forza indispensabile il carbone, e noi sappiamo che di questa forza siamo tributari all'estero e che i nostri geologi dicono che non possiamo sperarlo dal nostro suolo.

Ma se noi non abbiamo questo carbone fossile, noi abbiamo quest'unica speranza che la nostra lignite congiunta al petrolio ridotto a minimo prezzo, ci emanciperà dal bisogno di aver a ricorrere al carbone estero e che quindi potremo dare come le altre nazioni, il più grande sviluppo al movimento nostro industriale, che richiede grande consumo di questa materia.

Io quindi di questa speranza mi sarei servito come di un motivo per concludere che, quando la natura si fosse mostrata propizia verso di noi, verrebbe la legge fiscale per rendere nullo il beneficio della natura.

Ma nel combattere questo articolo di legge che pecca sì dal lato politico, che dal lato economico, io non intendo di togliere al ministro questo provento.

Io non capisco come, nè ministro, nè Commissione, non abbiano veduto che, se si doveva colpire la luce, ve ne era un'altra che poteva essere colpita senza aggravio del povero, e questa è la luce del gaz.

Noi sappiamo che per imprevidenza dei municipi italiani si sono fatti contratti tali colle società del gaz, che io non ne conosco nessuna di queste società in sofferenza, anzi le veggo tutte prosperare, e le veggo prosperare oggi, o signori, che hanno ancora bisogno di rimborsarsi del capitale speso per la costruzione dei gazometri e per le diramazioni del gaz.

Una volta che queste società si siano rimborsate di queste spese, e molte si avvicinano già a quel giorno, se non l'hanno raggiunto, i loro guadagni in questa materia saranno tali che nessuno può immaginarsi l'eguale.

Non so, ma ho sempre avuta in mente una relazione che fu fatta al Governo dell'imperatore in Francia molti anni fa sul gaz, e so che per quella relazione e in conseguenza di questa verità fu sancito un provvedimento governativo che raccoglieva insieme le varie società del gaz in Parigi, levata quella concorrenza che esisteva delle une contro le altre, e nello stesso tempo la città di Parigi poneva una tassa di un milione sulla così trasformata società per la concessione del passaggio del gaz sotto le vie di Parigi.

Ciò nulladimeno fu portato il prezzo del gaz, se non erro a 16 centesimi il metro cubo, e noi in Italia abbiamo questo, che la maggior parte di queste società hanno per molti anni ancora la vendita del gaz assi-

curata fino a 45 centesimi; la stessa illuminata città di Firenze che ha per rappresentante qui l'illuminato suo sindaco, ha una società la quale ottenne tali patti nei quali neppure fu preveduta la diminuzione obbligatoria quando si aumentasse la consumazione, e noi vediamo Firenze, che ha duplicata, credo, la sua consumazione dal momento che divenne capitale del regno, pagare ancora il gaz allo stesso alto prezzo come lo paga Roma, come lo pagano tutte le città del regno.

Una voce. E Torino?

MELLANA. A Torino è a 26, ma essa l'ha pagato molto tempo 40, e quando fu tanto grosso il guadagno da sorgere altre società, allora sentimmo il primo beneficio di vederlo scendere a 26, prezzo che è ancora 10 centesimi sopra quello che si paga a Parigi.

Ora io dico: se avete bisogno di questa somma e la volete prendere dalla luce, perchè non prenderla dal gaz? Ma mi direte: se noi colpivamo il gaz, sarebbe ricaduta massime sui comuni, sui privati. Io credo che no; io credo che si poteva stabilirla in modo diverso. È tale il guadagno che fanno queste società, che a nessun patto vorrebbero retrocedere dai contratti, quindi l'imposta cadrebbe su di loro. Infatti l'imposta non dovevate stabilirla voi, ma a misura che la ricchezza si manifestava.

Quando sapete che sopra un suolo deserto vi è una fabbrica, una società che fa dei pingui guadagni, perchè non potevate voi imporla?

Io dico: anche ammesso questo, ancorchè voi vogliate colpire il gaz, è fuor di dubbio che nessuna società avrebbe retroceduto dal suo contratto, perchè i consumatori non avessero voluto pagare al di sopra di quello cui essi sono obbligati. Questa imposta l'avreste dovuta stabilire per le 250 o 300 società di gaz che esistono in Italia, le quali non sono, che io sappia, in sofferenza, ma anzi fanno ottimi affari. Ma voi quando non colpite più i cittadini ricchi, colpite i cittadini poveri. Ed è vero, come lo dice la Commissione, che il petrolio è la luce del povero, perchè infatti il petrolio non lo trovate che nelle campagne e nei piccoli tuguri. (*Movimenti di dissenso*)

Signori, non mi estenderò più oltre; so qual è il destino di questa legge, e so come devo contenermi; ma ho creduto di ubbidire ad un pensiero intimo che predomina l'animo mio, cioè di vedere di trovar modo di far sì che le imposte non siano più su questa base sproporzionata che vi crea dei nemici, e si attenga invece a quella dell'eguaglianza e della giustizia.

E qui ho una considerazione politica da farvi.

In queste tornate non faremo che due cose quanto al Tesoro. Non parlo della carta, parlo degli altri provvedimenti. Voi introducete questo provento ed a fronte ci mettete una spesa, non so se equivalente, o maggiore, una nuova imposta che la necessità della nuova capitale impone, nuove spese e nuove concessioni alla lista civile. Io non vorrei che i due o tre mi-

lioni che la convenienza v'impone di dare per il decoro della Corona fossero per ricadere soltanto sul povero. Fate almeno che queste spese gravitino sopra tutti, o se non sopra tutti, sopra le classi agiate, anzichè su quelle sofferenti.

Io quindi pregherei la Commissione di domandare alla Camera che le sia rinviato questo articolo, onde vedere se non vi sia modo di ottenere il provento, che essa suppone possa derivare alle finanze da questa imposta, portandolo o sul gaz, o su altri oggetti, od almeno almeno dividendolo fra gli uni e gli altri, perchè non si dica che, respinte tutte le altre imposte, che si erano proposte al Parlamento, questa sola noi votammo, che, al dire della stessa Commissione, è quasi esclusivamente a carico del povero. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha proposta una modificazione alla tariffa presentata dalla Commissione. Egli propone che gli olii minerali grezzi paghino lire 11 invece di lire 19, e che gli olii rettificati paghino lire 15 invece di lire 24 e lire 25.

Ora la parola spetta all'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI, relatore. Io non seguirò l'onorevole Mellana nel vastissimo campo, che egli ha creduto di percorrere in occasione di una tariffa, anzi di un articolo solo di una tariffa doganale, che in questo momento abbiamo in discussione. Tuttavia, poichè egli ha insistito molto sul pensiero, che chiama politico, mi permetterò alcune semplicissime osservazioni.

In fatto di tasse io sono d'accordo con lui, che più discendono alle condizioni delle popolazioni più bisognose, conviene andare a rilento nell'aggravare la mano sulle tasse medesime; ma certo l'onorevole Mellana è d'accordo con me, e lo siamo tutti, che nelle condizioni in cui si trovano le finanze italiane, davvero non abbiamo rispettato nessuna classe di cittadini in quanto a tasse. Diffatti l'anno scorso, quando noi abbiamo parlato di decimi e li rifiutammo, abbiamo dimostrato abbastanza di credere tutti che le tasse per le classi agiate, avevano toccato un limite, oltre il quale non si poteva procedere.

L'onorevole Mellana ha poi parlato di posizione di partiti: e qui non tocca a me di ritornare sopra un campo, che è stato così bene percorso da altri oratori durante questa discussione; ma poichè egli ha voluto insistere anche su questo pensiero, mi permetta che io gli dica, che non è stato certo a proposito il suo discorso, quando avendo voluto alludere all'unione della destra e del centro, forse per concludere che questa unione di partiti aveva gravato la mano proprio su quelle tasse che più nuocciono al povero, parlò della tassa dei tessuti e dei danni che sarebbero derivati alle classi più bisognose, ove quella tassa fosse stata applicata. Mi permetta che io gli dica che, dappoichè dalla fusione dei partiti è nata questa Commissione, e questa Commissione ha respinto la tassa sui tessuti,

io credo che di questa unione almeno almeno l'onorevole Mellana dovrebbe compiacersi.

MELLANA. Parlo della fusione di due giorni fa col voto.

TORRIGIANI, relatore. Ma ha parlato di fusione di partiti, ed è ricorso fino a quella di Torino; non credeva quindi volesse parlare di due giorni fa.

Dette queste poche parole all'onorevole Mellana, mi restringo all'articolo in discussione.

Ho chiesto la parola quando l'onorevole Branca ha parlato di me come relatore nel 1871 delle proposte dell'onorevole ministro delle finanze.

Io sono d'accordo con lui, e credo che lo saremo tutti, che, ogniquale volta si spinge troppo innanzi una tassa, vale a dire che si produce con ciò una restrizione nel mercato, una restrizione nella consumazione, si viene ad ottenere un effetto inverso a quello che ci proponiamo tutti, vale a dire di arricchire di più il Tesoro pubblico. Ma l'onorevole Branca doveva osservare quali sono stati i risultamenti ottenuti nel 1871 dalle proposte dell'onorevole ministro, a cui, in una certa misura, pure accondiscese la Commissione e la Camera. I risultamenti sono stati di un aumento d'introduzione dei petrolii, aumento che l'onorevole mio amico Valerio ha notato con una lieve differenza. Nel 1870 c'è stata una introduzione di 384 mila quintali circa di petrolio, mentre nel 1871, quando cioè almeno per una parte dell'anno era stato applicato l'aumento della tassa, vi è stata una differenza in più, poichè questa introduzione è stata di 428 mila quintali circa.

L'onorevole Valerio, ed io sono perfettamente d'accordo con lui, ha notato un difetto nel variare troppo repentinamente le tasse, ma anche qua bisogna che io dica come ci troviamo in tali circostanze da dover difficilmente, percorrendo tutta la serie delle tariffe, arrestarci in parecchi articoli che diano speranza di qualche lucro pel Tesoro.

Che cosa ci hanno rivelato i dati statistici su queste tariffe?

Abbiamo veduto una differenza in più nell'introduzione di questi petrolii, ed abbiamo creduto che si potesse alzarne la tariffa senza tema di vedere un regresso nel consumo.

Se non che l'onorevole Valerio mi ha chiamato colla sua parola, dotta sempre, a riflettere sulla differenza che corre tra la statistica ufficiale e quella commerciale.

Io sono stato attentissimo al suo discorso, ma mi permetta che gli dica che, quando egli parla di porti d'America, di partenze di nuovi carichi di questa merce, egli ha perfettamente ragione che possiamo constatare la differenza tra i dati commerciali, ed i dati ufficiali. Ma vorrei che l'amico mio Valerio andasse più innanzi e provasse che da questi porti vengano poi direttamente in Italia tutte queste navi.

Cosicchè io concludo che, per i dati che presentano

le statistiche commerciali ed i dati che presentano le statistiche ufficiali, la differenza che può correre fra le une e le altre non credo che assolutamente sia quella accennata dall'onorevole Valerio.

Io aveva bisogno di fare questa avvertenza per dimostrare in primo luogo, che non può esser vero quello a cui alludeva l'onorevole Branca, almeno non era applicabile la sua teoria, vale a dire che l'elevazione della tariffa abbia prodotto una diminuzione di consumazione, atteso che la differenza tra la statistica ufficiale e la statistica commerciale non mi pare possa condurre a quello che diceva l'onorevole Valerio.

Una cosa ancora io devo aggiungere per l'onorevole Mellana.

L'onorevole Mellana ha parlato di consumazione di quest'olio minerale per parte del povero. Io credo, me lo perdoni l'onorevole Mellana, che questo dato sia un poco esagerato, credo, cioè, che le classipovere non usino solamente di quest'olio oggi che si è diffuso anche in tutta la parte rurale della popolazione.

L'onorevole Mellana sa meglio di me che, quando realmente fosse vero che il dazio che colpisce questa merce avesse prodotto l'effetto al quale egli accennava, si riprodurrebbe un fatto che non molti anni addietro è passato sotto gli occhi di tutti noi, perchè l'uso di quest'olio minerale non risale certo a tempi molto lontani, si vedrebbero, cioè, sottentrare a quest'olio i succedanei vegetali, che costano pochissimo: quello delle vinaccie, per esempio, che posso citare come meritevole di essere notato. Si vedrebbero dunque sottentrare olii da ardere, dei quali abbiamo scorto pure in altri tempi, prodotti in grande abbondanza e con uso diffusissimo, massime nelle classi rurali.

LAZZARO. Ho domandato la parola su questo articolo, non per fare un discorso, ma per una dichiarazione di voto.

È superfluo dire che voto contro questo articolo, come voto contro tutto il progetto. Colgo l'occasione di questo articolo per tale dichiarazione, perchè mi preme fare un'osservazione a proposito di questa legge: e qui prego l'onorevole presidente di ritenere che non rientrerò nella discussione generale.

L'articolo che ci occupa comincia la serie delle disposizioni che sono in perfetta antitesi colle disposizioni già votate dalla Camera. Finora voi non avete fatto che il benessere delle classi agiate; ora cominciate a fare il malessere di quelle povere.

Colla votazione del primo articolo che cosa avete fatto? Avete inibito al Governo di disporre della facoltà che aveva di alienare la rendita, e così avete migliorato le condizioni dei possessori di rendita. Colla votazione del secondo articolo che cosa avete fatto? Avete approvato le convenzioni colla Banca, e quindi avete migliorato grandemente la condizione dei possessori di azioni della Banca stessa. Dunque con

gli articoli che avete votati avete grandemente migliorato la condizione dei capitalisti e dei possessori, non però di terre, che danneggiate continuamente, ma dei possessori industriali.

Ora dite: bisogna provvedere ai mezzi come giovare a queste classi privilegiate. E che cosa fate? Imponete il petrolio, imponete il caffè, imponete altre materie e sostanze le quali principalmente servono al povero.

Per cui il criterio che maggiormente spicca in questa legge, e che certo sarà notato dalla coscienza pubblica, è questo, cioè privilegio verso le classi agiate, e danno verso le classi povere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non è vero!

LAZZARO. L'onorevole ministro delle finanze non può negare che questo sia un giudizio esatto.

Avrebbe fatto molto meglio, ma molto, di dividere questo progetto di legge in due parti, invece di unirle in modo che il contrasto apparisse così evidente come appare.

Nella prima parte si avvantaggiano gl'interessi dei ritentori del capitale, i proprietari dei titoli industriali, non dei beni rurali. Ebbene si sarebbe discusso se si era avvantaggiati troppo, o troppo poco, e nella seconda parte si sarebbe discusso se le classi operaie e lavoratrici fossero troppo o poco gravate. Ma coll'aver riunite queste opposte disposizioni in un progetto, si autorizza chiunque a dire che il Parlamento, votando questa legge vota una ingiustizia e un privilegio. (*Voci al centro e a sinistra: Benissimo!*)

E poichè parlo di ingiustizia a proposito di questo articolo, io non posso a meno di notare come una delle ragioni per le quali il nostro sistema tributario non rende quanto sarebbe nei desiderii del ministro delle finanze, gli è perchè è ingiusto da cima a fondo.

Sono ingiusti alcuni tributi per i principii erronei su cui si fondano; altri per gli oggetti che colpiscono: altri per le proporzioni che assumono; altri infine per i mezzi con cui si riscuotono.

Adesso ai tanti fattori del nostro sistema tributario voi aggiungete anche questo dell'imposta sul petrolio!

Ma, domando io, volete voi, o no, accelerare la gran soluzione del problema che ha incominciato già oggi a spaventare le menti più robuste dell'Europa?

Nè, signori, basta, di fronte a certe teoriche che appaiono sull'orizzonte, sorridere e dire: sono delle utopie. Troppo in un secolo si è abusato di questa parola *utopia* dinanzi a certe idee che non si comprendono!

DE BLASIS. Domando la parola.

LAZZARO. Il dovere dell'uomo di Stato è quello di considerare attentamente tutti i fenomeni che si presentano sulla scena morale e politica del mondo; il dovere del legislatore è di esaminare quanto di vero vi possa essere in quello che si chiama utopia, e quanti pericoli vi possano essere, e provvedere a tempo, onde

evitare alla società le scosse terribili che noi abbiamo veduto succedere l'anno scorso in Francia.

L'imposta sul petrolio, diceva l'onorevole Torrigiani, non gravita solamente sul povero, gravita anche sul ricco.

Innanzitutto mi permetta l'onorevole Torrigiani che io dichiaro non abbastanza esatta questa sua espressione. Che graviti anche sul ricco è vero, ma che graviti sull'uno e sull'altro egualmente non è esatto. Una imposta di questo genere gravita molto di più sul povero che sul ricco, inquantochè è noto oramai che, non essendovi i principii della proporzionalità in quest'imposta, il 20 per cento che sarà costretto a pagare il ricco avrà molto minor peso che il 20 per cento che sarà costretto a pagare il povero. Ecco perchè questa imposta, che colpisce una delle materie che è di prima necessità per le classi lavoratrici, è ingiusta, e genererà un malcontento che, aggiunto a quello il quale già serpeggia anche nelle classi proprietarie delle popolazioni, vi preparerà un avvenire, dal quale, se non ci pensate ora, potrete ricevere dei disinganni amari e terribili.

L'onorevole Torrigiani, rispondendo all'onorevole Valerio ed all'onorevole amico mio Branca, riconosceva la giustezza delle loro vedute, ma diceva: che volete? La necessità; siamo stretti tra l'uscio ed il muro, i bisogni delle finanze, le casse dello Stato si presentano come ombre inesorabili che ci impongono di fare quello che noi non vorremmo fare. Questo linguaggio, onorevoli miei colleghi, non è nuovo, l'abbiamo oramai sentito a ripetere da undici anni a questa parte le mille volte!

TORRIGIANI. Pur troppo!

LAZZARO. Pur troppo, dice l'onorevole Torrigiani. È una preziosa rivelazione della quale la Camera terrà conto; almeno io, se non la Camera, ne terrò conto. Vi siete fatti cogliere col vostro sistema sempre coll'acqua alla gola, sicchè siete costretti a dire: non vorremmo far questo, ma dobbiamo farlo, e così forzati sempre a passare sotto le forche caudine che voi stessi avete deplorato rizzandole.

Ma però la responsabilità di questa situazione, permettete che ve lo dica, è da una parte sola della Camera; non è da questa. Infatti, quando di qui si sono fatte delle proposte finanziarie, ed io ne potrei citare molte, che cosa avete detto? Non sono buone, non conducono, o almeno non sono opportune. Un giorno si prendeva in considerazione una proposta e poi si lasciava morire in Comitato; domani si trovava opportuno di fare un ordine del giorno, perchè si presentasse un progetto di legge conforme alle idee nostre, poi si lasciava cadere; insomma si è trovato modo che, quando da noi venivano fatte delle proposte, non fossero accettate; quando poi presentate le vostre e noi le criticiamo, voi dite allora: non abbiamo tempo e modo di fare altrimenti, è la necessità.

In questo stato di cose che c'è da fare? Non possiamo far altro che protestare, come io protesto in questo momento, in nome della giustizia e della moralità grandemente offese da questo progetto di legge. Offese perchè ribadisce il sistema dei due pesi e delle due misure a favore di una classe e a danno d'un'altra; offese perchè i mezzi dei quali dovete servirvi per attuare questo progetto di legge concorreranno grandemente a renderlo sempre più gravoso a quella classe di cittadini, i quali in fine dei conti costituiscono la maggioranza del paese. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

VILLA-PERNICE, relatore. Durante la discussione di questi provvedimenti finanziari, io ho sentito ripetere da molti oratori che il modo di provvedere allo sbilancio sarebbe quello d'imporre delle tasse; e che invece colla emissione dei 300 milioni di carta, e cogli altri provvedimenti già approvati, non si approvavano che rimedi di Tesoro, i quali non sono che espedienti.

Ora siamo entrati nel campo delle tasse. È presto detto, signori, imponiamo delle tasse, come il miglior mezzo di regolare il bilancio; ma quando siamo a rintracciare quali tasse convenga imporre, allora sorgono le difficoltà.

Il Ministero aveva proposto 30 milioni di tasse; la Commissione non ne ammise che per 10 milioni, perchè, accettando qualcuno dei principii che ho sentito sostenere dagli onorevoli oppositori riguardo ad una di queste imposte, la quale, per la sua special natura, era una imposta di fabbricazione e poteva troppo facilmente condurre alla protezione, ha creduto di metterla da parte, siccome più grave e più pericolosa di quella che ha accettata colle modificazioni alla tariffa doganale.

Quanto alle tariffe doganali, è necessario premettere una considerazione, ed è che l'azione del Governo non riesce libera per imporre.

I dazi convenzionali stabiliti dai trattati non permettono al Governo di aggravare alcune merci, che potrebbero forse, anzi io credo certamente, con minori inconvenienti che non il petrolio, essere gravate. Ma la revisione delle tariffe non è ora che uno sterile voto, dappoichè non può aver luogo che quando scadranno i trattati.

Però il ministro domanda di provvedere subito, e la Camera ha dimostrato in tutta questa discussione di essere disposta a provvedere, anche approvando in una certa misura nuove tasse, o aggravamenti delle tasse esistenti.

A me pare che la Commissione sia stata moderatissima proponendo solo 10 milioni di imposte, che forse da principio non si riscuoteranno totalmente. È vero che vi sono alcune proposte di tasse in sospenso sulle quali la Commissione riferirà in seguito, ma per ora non possiamo contare che su questa tassa. Volete forse aggravare le imposte dirette, i dazi di consumo? Io credo che questi temi furono già troppo sapientemente

svolti nella Camera, perchè a me, meno competente certo degli altri, tocchi di venire a dimostrare come sia impossibile elevare queste imposte.

Quanto al petrolio, che forma argomento dell'attuale discussione (io devo chiedere scusa alla Camera se ho divagato un momento con considerazioni generali), quanto al petrolio, l'onorevole Branca e l'onorevole Valerio hanno notato come in seno alla Commissione esistessero una minoranza ed una maggioranza sorte in seguito a dispärere; come alcuni uomini autorevoli, fra i quali l'onorevole Maurogònato, abbiano sostenuto e in seno alla Commissione e davanti alla Camera che l'aumento proposto fosse eccessivo.

L'andamento della discussione nell'interno della Commissione vi spiega come il relatore fosse obbligato, per omaggio alla verità, e per rispetto ai colleghi della minoranza, a dare un certo sviluppo agli argomenti contrari alla tassa elevata, al limite proposto dal ministro; ma da questi argomenti non risulta punto che la Commissione in massima fosse contraria ad un aggravamento del dazio sul petrolio; imperocchè le dissidenze non portarono mica sulla questione dell'aggravamento della tassa, ma sulla misura dell'aggravamento stesso.

Senza entrare partitamente a ribattere una per una le varie opposizioni che si sono fatte a questa tassa cercherò di aggrupparle.

Si è detto che la tassa è eccessiva, che non corrisponde al valore della merce, che porterà una diminuzione di consumo a danno più del povero che del ricco. Finalmente l'onorevole Valerio avrebbe anche espresso il desiderio che se ne posticipasse un poco l'applicazione per dar tempo ai commercianti di prepararsi senza soffrir danno nel loro commercio.

Ora, o signori, sebbene quanto all'aumento molto sensibile, vi possa essere esagerazione nel credere che la diminuzione del prezzo della merce per l'abbondanza dei depositi sia tale da controbilanciarlo immediatamente, consta però, e chiunque legge il prezzo corrente delle merci se ne può persuadere, consta che ora il prezzo di questa merce va sensibilmente diminuendo, e che attualmente è molto minore di quello di quattro o cinque anni or sono, quantunque si sia già in addietro gravata la mano anche su questa merce.

Certo che, se si volesse procedere logicamente, converrebbe distribuire l'aumento del dazio in proporzione della diminuzione del prezzo della merce: ma l'onorevole Valerio ha osservato benissimo che il commercio non può stare nell'incertezza, la quale produrrebbe un danno gravissimo, e a questa incertezza preferirebbe un aumento grave, immediato, sproporzionato anche col prezzo attuale della merce. Rateare l'aumento del dazio anno per anno, perchè si proporzionasse alle diminuzioni nel prezzo della merce, distruggerebbe ogni aspettativa commerciale e turberrebbe gli interessi generali del commercio. Quindi in

questa parte lo stesso onorevole Valerio che ha combattuto l'aumento della tassa sarebbe d'accordo colla Commissione.

Si è detto, specialmente dall'onorevole Mellana: guardate che è una tassa sui poveri.

Io non entro nelle considerazioni generali politiche ed economiche che egli ha sviluppate alla Camera relativamente all'Internazionale e al carattere di queste tasse, le quali, a suo criterio, possono condurre a convulsioni politiche sociali e costituire una ingiustizia manifesta; non entrerà in questo campo, perchè mi pare che la Camera non sarebbe neppure disposta a seguirmi, ma osserverò all'onorevole Mellana, come osserverò anche all'onorevole Lazzaro e all'onorevole Branca, che non è esatto che questa tassa vada solamente a colpire il povero. Io faccio appello alla sincerità dell'onorevole Mellana, di cui ho avuto molte prove, perchè egli riconosca che il petrolio non si usa solamente dal povero. Il contadino, per esempio, non adopera petrolio, ma olio di sesamo o di colza. La classe media e l'operaio in casa loro adopereranno il petrolio, il quale è entrato nelle abitudini delle classi medie non solo, ma delle classi ricche, dei comuni, a cui alludeva l'onorevole Mellana; e i comuni non credo possano essere confusi coi poveri. Perfino nei Ministeri, l'Economato ha creduto per economia di introdurre l'uso del petrolio. L'onorevole Mellana non vorrà mica sostenermi che i Ministeri possano essere paragonati ai poveri, e che la luce che rischiera i lavori ministeriali sia luce somministrata ai poveri.

L'onorevole Maurogònato, si dice, ha fatto una proposta alla Camera. Io non ho inteso ch'egli abbia presentato proposte nel discorso che ha pronunciato nella discussione generale, egli ha solamente riferito che avrebbe desiderato che l'aumento sul petrolio si imponesse gradatamente, ed i limiti d'aumento che l'onorevole Branca proporrebbe sono press'a poco quelli che avrebbe desiderato l'onorevole Maurogònato; ma l'onorevole Maurogònato non ha presentato alcuna proposta, e credo che non abbia alcuna intenzione di presentarne ora. Egli si riserva soltanto, com'è naturale, la libertà del voto.

Dunque la proposta dell'onorevole Branca non deve considerarsi se non come proposta sua e non dell'onorevole Maurogònato.

L'onorevole Valerio, nel mentre accettava che l'aumento del dazio sul petrolio fosse introdotto subito, appunto per non buttar nell'incertezza il commercio, d'altra parte aveva espresso il desiderio che le modificazioni ai dazi fossero più studiate, e si attendesse qualche tempo prima di applicare la tassa ora proposta. Ora io osservo all'onorevole Valerio che, per la stessa ragione per la quale ha sostenuto essere meglio imporre addirittura tutto l'aumento nel dazio, il quale possa ritenersi come l'ultimo e definitivo, convenga anche che la modificazione al dazio sia tosto introdotta

in tutta la sua estensione e per due ragioni: la prima, perchè io lo posso accertare sulla fede di commercianti abilissimi che il lasciare frammezzo uno spazio di tempo non gioverebbe, nè al Governo, nè ad essi ed ai consumatori. Non gioverebbe ad essi perchè dicono: quando c'è una di queste variazioni la quale coincida colle norme per la merce viaggiante e giacente in dogana, tanto vale che la variazione si faccia addirittura per togliere ogni incertezza, la quale non avrebbe altro scopo che di rialzar la merce a danno dei consumatori; non converrebbe poi per lo Stato, perchè si introdurrebbe nel frattempo una tal qualità di merce, per cui l'applicazione del dazio e i conseguenti effetti per lo Stato verrebbero rinviati fino a tanto che il petrolio introdotto anticipatamente non fosse consumato.

Un'altra ed ultima osservazione mi permetta la Camera di fare relativamente all'articolo 1. Al secondo alinea mi sono dimenticato (confesso il mio errore) di fare una aggiunta ammessa dalla Commissione, cioè di ripetere, laddove è detto « olii depurati, rettificati e raffinati, » le parole *olii minerali*, per escludere qualunque dubbio di interpretazione nella tariffa.

Credo di aver ragionato sufficientemente per dimostrare alla Camera che, se la Commissione ha dovuto adattarsi a questa imposta, lo ha fatto per una parte per necessità, ma ha anche ritenuto d'altra parte che fra i vari mali (perchè le imposte sono sempre mali; non c'è nessuno che abbia mai lodata un'imposta), fra i vari mali dovesse scegliersi il minore, e questa imposta fu giudicata il minor male.

MAUROGÒNATO. Domando la parola per un fatto personale.

BRANCA. Io non prenderei la parola, se non sentissi il bisogno di rettificare quello che l'onorevole Torrigiani ha supposto che io abbia detto, per non confutare quello che ho detto.

L'onorevole Torrigiani mi ha fatto dire che io supponeva che il consumo fosse diminuito dopo l'aumento della tassa decretata l'anno scorso. Niente di tutto questo. Il consumo nell'anno passato non è punto diminuito, perchè la tariffa da lire 6 si elevò a lire 9, e ciò sulla proposta dell'onorevole Torrigiani, il quale trovava che la tassa di lire 10 proposta dal Ministero era troppo grave.

Io non so comprendere come l'onorevole Torrigiani, il quale l'anno passato trovava che la tassa di lire 10 era troppo grave, la creda tollerabile quest'anno a lire 25.

Chiarito questo primo fatto, io aggiungerò soltanto le seguenti considerazioni.

Voi avete aumentato l'anno passato la tariffa da lire 6 a lire 9. Io propongo ora di elevarla ancora sino a lire 15, di guisa che, riunita l'elevazione dell'anno passato a quella di quest'anno, noi abbiamo un aumento di lire 9, il che fa circa 10 centesimi per ogni litro di petrolio. Ecco qual è la questione.

Non dico punto che l'aumento di tassa già fatto abbia apportato una diminuzione nel consumo; io dico anzi che in certi limiti la teoria del ministro può ammettersi, che, cioè, essendovi una diminuzione progressiva nel costo della produzione del petrolio, sino ad un certo punto la finanza può immischiarsi; ma io dico che, se la finanza vi s'immischia sino al punto di imporre una tassa uguale al valore della merce, il prodotto per lo Stato sarà molto scarso.

Io soggiungeva che il direttore generale delle gabelle, il quale ha dovuto fare questi studi per l'onorevole ministro delle finanze, diceva che, imponendosi un dazio nella proporzione di lire 25 per quintale, ne sarebbe derivato per il consumo un aumento di 25 centesimi per chilogramma, e quindi il prezzo per il consumo si sarebbe elevato da 65 a 90 centesimi. Questa è la questione. Se gli onorevoli Maurogònato e Torrigiani possono in un modo qualunque attenuare queste mie parole, lo facciano, ma senza punto cambiare la questione.

All'onorevole Torrigiani debbo dare un'altra risposta. Uno degli argomenti, di cui l'anno passato egli si serviva per mostrare intempestivo l'aumento da 9 a 10 lire, era che, qualora si fosse di molto aumentata la tariffa degli olii minerali, allora vi sarebbe stata convenienza di usare, invece del petrolio, l'olio dei nocciuoli delle olive, i quali nocciuoli oggi servono, come diceva l'onorevole Torrigiani, per concimare i nostri terreni.

Ora io dico: se egli si spaventava di questo effetto per una lira di aumento, perchè oggi, che il dazio si aumenta di sedici lire, non si spaventa più che i nocciuoli delle olive possano fare una concorrenza disastrosa agli olii minerali?

Dirò ancora una sola parola all'onorevole Villa-Pernice, ed ho finito.

I lamenti sorti nella discussione della legge che ci sta dinanzi, perchè con essa si adottino semplici provvedimenti pel Tesoro e non si aumentino le tasse, non sono certo partiti da questi banchi. Se l'onorevole Villa-Pernice doveva fare qualche rimprovero, doveva rivolgersi ai banchi vicini a lui, poichè, a mia memoria, non c'è stato che il solo onorevole Di Rudinì il quale dicesse che di tasse non ce n'era di troppo e bisognasse ancora metterne delle altre. Siccome si è visto che l'onorevole ministro Sella è venuto sempre al potere dimostrando più coraggio di tutti gli altri nel mettere le tasse, questo sarà forse un modo per divenire ministri delle finanze. Io non nego a nessuno questa innocente ambizione; faccia ognuno il suo comodo. Per parte mia dico soltanto che io non mi ci associo punto.

Noi di questa parte abbiamo sempre sostenuto, sosteniamo e sosterranno sempre che con un sistema di tariffe più basse, non solamente si avvantaggeranno i contribuenti, ma anche le finanze. Ed è proprio su questa tassa del petrolio che noi insistiamo per una tariffa più bassa, perchè una tariffa più bassa darebbe

all'erario un provento maggiore di quello che può dare una tassa di 25 lire, la quale non è che un grosso premio dato al contrabbando.

VALERIO. Devo rispondere dapprima all'onorevole Torrigiani, dal quale mi duole che io non abbia saputo farmi bene intendere. Bisogna ristabilire le cifre.

Io ho parlato della statistica che fa il commercio e della statistica che fa il Governo degli Stati Uniti; ho parlato del modo con cui si può certamente controllare le statistiche del Governo; ma la statistica, i cui dati ho portato, è appunto quella che constata l'entrata, in ciascuno dei porti italiani, del petrolio, e questa statistica è controllata da quelle altre.

Io non mi sono appoggiato a quella del Governo degli Stati Uniti, la quale presenta sempre qualche margine superiore, che risponde appunto a quelle considerazioni che ha fatto l'onorevole Torrigiani.

Dunque (e questo vorrei che l'onorevole Villa-Pernice lo sentisse), non è vero, almeno non credo vero, che vi sia entrata maggior quantità di petrolio nel 1871 di quella che sia entrata nel 1870; invece risulta da queste statistiche, che hanno dati di probabilità che io tengo ineccezionabili, risulta che nel 1871 ve n'è entrato il 12 per cento di meno di quello che è entrato nel 1870; ed egli si ricorderà che l'anno scorso il ministro proponeva dieci, io proponeva otto, e dopo una lunga discussione si conchiuse coll'adottare nove.

Prego però l'onorevole Villa-Pernice di ritenere che quello che io ho domandato non è per lasciar tempo ai negozianti di provvedersi, ma per lasciar campo alla tassa di assodarsi. Quindi io ho domandato che non si venisse così tosto a fare una mutazione, poichè il fatto è questo: se da un lato ho potuto constatare con soddisfazione che il contrabbando fu in una misura molto minore nel 1871 che nel 1870, ho pur dall'altro constatato che nel 1871 ve ne è entrato di meno che nel 1870, malgrado abbia diminuito di prezzo.

Io ho detto che di preferenza avrei accettato la proposta dell'onorevole Maurogònato, se egli l'avesse messa avanti; ma, avendola messa avanti l'onorevole Branca, ne sono lieto; e la voterò.

Ma io domando che sia bene stabilito che la mia opinione si è, che oggi è male toccare questa tassa; e che avremo, con un nuovo aumento di tassa, una nuova diminuzione nel consumo di questa merce.

MINISTRO PER LE FINANZE. Lascio stare le obiezioni generali che sono state fatte sopra questo aumento d'imposta. Non avrei mai creduto che si venisse a sostenere che l'aumentare il dazio sul petrolio fosse un tassare il povero, che fosse un'ingiustizia, che fosse un caricare chi ha meno, per iscaricare chi ha più.

Tutto questo ragionamento è altrettanto opportuno quanto lo sarebbe il dire che se taluni non vogliono un aumento di dazio sul petrolio, si è perchè desiderano diffonderne l'uso per certi scopi ai quali è stato adoperato l'anno scorso.

LAZZARO. Non ho capito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ha capito? Allora temo non abbia capito neppure la tassa sul petrolio.

Venendo alla questione, debbo dire che non posso ammettere il ragionamento dell'onorevole Valerio. Mentre io lo sentiva, mi veniva in mente che a chi viene di lontano è bello narrare le cose. Come si può supporre che i dati statistici che dà il Governo degli Stati Uniti siano molto più esatti di quelli che abbiamo al nostro ufficio? Come si può ammettere che nel 1870 vi sia stato un gran contrabbando di petrolio, mentre questa merce è la meno facile ad essere introdotta di contrabbando? Figuratevi se una botte di petrolio si può nascondere tanto facilmente, tanto più coll'odore che manda. Nè in tale contrabbando avvi grande interesse, essendo minimo il dazio. Non posso dunque ammettere che nel 1870 si sia di questa merce fatto il contrabbando che risulterebbe dalle cifre esposte dall'onorevole Valerio. Le statistiche americane darebbero una cifra di 522,000 quintali, e le nostre quelle di 380,000; quindi si avrebbe niente meno che il contrabbando di un quarto della merce speditaci, contrabbando che sarebbe sparito nel 1871. Non posso ammettere questo fatto, perchè non so persuadermi che sia potuto succedere un contrabbando in una scala tanto vasta, essendo la tassa così tenue.

Non conosco bene come è fatta la statistica americana...

VALERIO. Mi permette?

Io non parlo della statistica americana, se non per servirmene a controllare la statistica del commercio; ma mi fido sulla statistica commerciale.

Chi fa quest'affare sono poche case e non lo possono fare se non conoscono precisamente lo stato di quanto si importa, cioè di ciò che si è imbarcato, di ciò che è arrivato e di ciò che è in magazzino.

E la statistica del commercio controllata dalla statistica del Governo americano non può non essere precisa, perchè è fondamento necessario di questo commercio.

Sono tutte cose che ho dette l'anno scorso; ma pur troppo sembra che furono dette inutilmente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ripeto che non posso rendermi conto come la statistica commerciale americana sia venuta in questa cifra. Essa non terrà forse conto della riesportazione, non essendo possibile spiegare che nel 1871 sia cessato ogni contrabbando per aggravio di tassa, e che nel 1870 si sia contrabbandato il quarto della importazione, una botte sopra quattro; ciò è impossibile.

Quindi io mi attengo alla nostra statistica, dalla quale risulta chiaramente che non vi fu diminuzione alcuna; anzi si ebbe aumento nel 1871 rispetto al 1870.

Infatti, seguendo le cifre trimestre per trimestre

come furono portate dalla Commissione, vedo aumento grande nel secondo trimestre per gli approvvigionamenti in vista della elevazione del dazio, quasi nulla nel terzo trimestre, perchè si avevano provviste, e poi considerevole incremento nel quarto trimestre per il ritorno alla condizione normale che tende all'aumento. Quindi ho motivo di credere che le misure proposte non siano per recare sensibile diminuzione.

Trovo poi che l'aumento di dazio sarà compensato dalla tendenza costante nella diminuzione del prezzo, come si vede sempre in ogni cosa.

Io credo, signori, che, fra tutte le tasse escogitabili, non se ne possa immaginare una che dia minori inconvenienti e che sia più facile a riscuotere.

Del resto, signori, si è votata ieri una serie di provvedimenti molto gravi, i quali richiedono il concorso delle imposte in una misura abbastanza seria. Ma, in fatto di imposte, siamo già ridotti ad un bagaglio esilissimo; per carità, non ve lo lasciate assottigliare ancora!

Quindi io prego la Camera, e specialmente coloro che hanno assunta la grave responsabilità di votare ieri i provvedimenti, a non lasciarsi trascinare in queste riduzioni, e votare l'aumento che propone la Commissione.

PRESIDENTE. Due dunque sono le proposte...

MAUROGÒNATO. Io aveva domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo accenni.

MAUROGÒNATO. Io voleva prima di tutto ringraziare l'onorevole Branca delle cortesi parole che egli ha usate a mio riguardo. Sta in fatto che in seno alla Commissione io ho sostenuto il principio che l'aumento del petrolio portato fino a lire 25 fosse eccessivo. Le ragioni le ho già dette alla Camera; esse furono molto lealmente notate dall'onorevole nostro relatore e ripetute dall'onorevole Branca.

Io non ho creduto però di spingere la cosa fino al punto di presentare personalmente una controproposta. È però evidente che io non posso fare a meno di votare l'emendamento dell'onorevole Branca. E lo faccio, direi quasi, più tranquillamente, perchè io spero che, quantunque l'aritmetica in apparenza mi dia torto, pure un dazio di lire 15 produrrà in fatto presso a poco lo stesso reddito di un dazio di lire 25, e le ragioni è inutile che io le dica. E così almeno otterremo lo scopo di non aggravare soverchiamente un articolo il quale è divenuto d'uso generale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso ammettere il ragionamento dell'onorevole Maurogònato, senza esaminarlo; giacchè asserzioni così gravi come le sue hanno bisogno di esser dimostrate.

La questione, signori, è di sapere se sul petrolio il dazio di 15 lire possa fruttare quanto il dazio di 25 lire. Io non posso crederlo perchè in tale caso conver-

rebbe supporre che la quantità di petrolio che viene alla dogana diminuisca nella ragione di 25 a 15, nella ragione di 5 a 3, cioè a dire che vi sia diminuzione di consumo. Imperocchè il contrabbando del petrolio è impossibile; non è una merce che si metta in tasca...
(*Rumori a sinistra*)

VALERIO. Il contrabbando non si fa in tasca.

MINISTRO PER LE FINANZE... non è una merce che si possa far uscire da un magazzino franco, da un porto franco dichiarando che sia, per esempio, acqua fresca. Bisognerebbe dunque supporre una diminuzione di consumo nella ragione di 5 a 3, cioè di quasi la metà.

La Camera sa quanta sia la riverenza che io ho per l'onorevole Maurogònato. Ma, come egli è libero di dissentire da me, vorrà permettere anche a me di dissentire da lui; e siccome, signori, io mi trovo qui gravemente esposto come responsabile pei provvedimenti che sono stati adottati ieri, io me ne appello alla vostra coscienza e vi dico: poichè avete votato i 300 milioni, tenete fermo a quel poco d'imposte a cui siamo ridotti, altrimenti, da una considerazione all'altra vi porrete in posizione che non vi rimarrà più che la carta.

PRESIDENTE. Due sono le proposte relative alla tassa sul petrolio. Una è dell'onorevole Mellana, la quale ha la precedenza, ed è la seguente:

« La Camera considerando che è troppo eccessivo l'aumento proposto sull'entrata degli olii minerali, e che, d'altra parte, è giusto che volendo imporre il petrolio-luce, si imponga pure una tassa sulla produzione del gaz-luce, rinvia il presente articolo alla Commissione, affinchè proponga il mezzo di raggiungere il prodotto delle finanze, che si spera dal solo aumento di petrolio mercè le due imposte riunite. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Branca.

La Commissione propone che gli olii minerali grezzi paghino d'entrata per ogni quintale, lire 19; gli olii depurati in barili, lire 25; quelli in casse, lire 24.

L'onorevole Branca invece propone che gli olii minerali greggi, invece di lire 19, paghino lire 11; i raffinati, invece di lire 25, lire 16; e quelli in casse, invece di lire 24, lire 15.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e dopo prova e controprova, è respinta.)

Leggo l'articolo 1:

« I dazi d'entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

« *Categoria prima.*

« Olii minerali grezzi per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 19

« Olii minerali rettificati, depurati e raffinati, benzina ed olii provenienti dalla distillazione pura delle resine (esclusa la trementina), per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali):

« In barili. L. 25
 « In casse. » 24

« *Categoria seconda.*

« Caffè, per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 60 »

Ora è inutile che io ponga ai voti questo articolo della Commissione sulla prima parte perchè risulta approvata da questa votazione.

Passeremo alla categoria seconda, del caffè.

Su questa ha facoltà di parlare l'onorevole Ara. (*Conversazioni nelle varie parti*)

ARA. Dirò pochissime parole, signori, per chiedere la soppressione di questa categoria seconda, che riguarda il caffè. Sarò brevissimo. La Camera è stanca, nè io voglio abusare della sua pazienza.

Il dazio sul caffè è stato già due volte aumentato a breve distanza, colla legge 24 novembre 1864, da lire 30 a lire 40 al quintale, e col decreto legislativo 14 luglio 1866 da lire 40 a lire 50, non compresi i diritti addizionali.

La Commissione ha riconosciuto che non si doveva aumentare il dazio sul caffè, e l'ha dimostrato in modo evidentissimo. « La Commissione (ha concluso nella relazione) non crede opportuno di accettare il proposto aumento sul caffè, imperocchè non vi sarebbe dubbio che lo sviluppo del contrabbando impedirebbe l'aumento degli introiti, anzi con molta probabilità li scemerebbe. »

Dopo di aver detto questo, la Commissione vi propone un aumento di dazio « per facilitare i conteggi doganali, e per trovare pure qualche maggiore introito. »

Molte Camere di commercio, tra le quali precisamente quelle di Venezia, Vicenza e Livorno, si manifestarono contrarie all'aumento del dazio sul caffè, appoggiandosi in ispecial modo alla gravezza del diritto attuale ed alla sicurezza di un maggiore sviluppo del contrabbando.

Non posso comprendere come la Commissione non abbia tenuto conto dell'opinione della Camera di commercio, che ha citata nella sua relazione.

Mi permetto di citare le parole dette dalla Camera di commercio di Torino. Eccole: « Relativamente al progettato aumento di dazio d'importazione sul caffè, è uopo ritenere che esso non può a meno di riuscire troppo gravoso, e, come tale, non può a meno d'incontrare serie opposizioni, poichè tutti i dazi eccessivi tendono alla demoralizzazione: sia presso coloro che debbono subirne gli effetti, sia anche presso taluni degli addetti ai servizi delle dogane, e se ne ha molti esempi e prove pur troppo non iscarse in processi criminali antichi e moderni, a cui diede luogo l'incentivo del contrabbando. »

Signori, in materia di dazi, noi dobbiamo apprezzare molto le considerazioni delle Camere di commercio. È rispettabile l'opinione di uomini competenti.

Quando siamo certi che un dazio può essere vessa-

torio e non produttivo, è dannoso di fare qualsiasi variazione di tariffa. Una variazione qualunque disturba sempre, e non deve ammettersi quando non è produttiva. È poco seria la considerazione della Commissione, di volere arrotondare le cifre. In Austria, in Germania la tassa è di sole lire 40 al quintale. Dalla Svizzera è facile il contrabbando.

Pensateci, o signori, io vi propongo la soppressione della categoria seconda dell'articolo primo, che riguarda l'aumento del dazio sul caffè, e spero vorrete accogliere con favore la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ara si oppone?

ARA. Sì.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Mi permetta la Camera di dire due sole parole.

L'onorevole La Porta ed ora anche l'onorevole Ara, hanno appuntato il relatore di avere nella sua relazione espresso questo concetto, cioè: che dopo di avere sostenuto che il contrabbando renderebbe inutile qualunque aumento della tassa sul caffè, si sia proposto un aumento della tassa per rotondare la cifra del dazio.

Non è solo per rotondare la cifra, ma per far crescere l'introito che ciò si è fatto.

E questo chiaramente dice la relazione. Osserverò poi che l'onorevole La Porta, quando faceva tale appunto al relatore e alla Commissione, non aveva approfondito l'argomento, dappoichè egli supponeva che la Commissione avesse adottato un aumento di 10 lire sul dazio, cioè la metà dell'aumento proposto dal Ministero: e in questo calcolo erroneo era stato tratto dal non avere tenuto calcolo dei diritti addizionali. Se al dazio di 50 lire si aggiungono i diritti addizionali, si otterrà un dazio di 57 75.

Dunque l'aumento proposto dalla Commissione non è che di sole lire 2 25, che equivale ad un 4 per cento d'aumento sul dazio, cifra che non può ritenersi favorisca un maggiore sviluppo del contrabbando.

PRESIDENTE. Onorevole Ara, insiste sul suo emendamento?

ARA. Insisto.

PRESIDENTE. Allora lo metterò ai voti.

La precedenza però spetta alla proposta della Commissione.

La rileggo:

« Art. 2. Caffè, per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali), lire 60. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora si passerà al secondo articolo.

« Ai numeri 1 e 2 dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è sostituito il seguente:

« Per le merci provenienti dall'estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali saranno applicati i preesistenti diritti solo quando, prima dell'attuazione

dei nuovi diritti, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione pel pagamento del dazio e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato in dogana il manifesto. »

Onorevole Branca ?

BRANCA. Rinunzio.

PRESIDENTE. « Art. 3. Sono ammessi alla importazione temporaria in esenzione dai diritti d'entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal ministro delle finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, non che per le caldaie delle loro macchine a vapore:

« Fogli o lastre di ferro, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro ed in rame, pennoni in acciaio e lamiere d'acciaio per fabbricarli, assi d'acciaio e di ferro per macchine marine.

« Art. 4. Nella tariffa delle tare, il minimo del dazio al disopra del quale l'esazione dei diritti di entrata deve farsi sotto la deduzione della tara legale è portato a lire 30 per ogni 100 chilogrammi, esclusa ogni eccezione: è portato a lire 50 il minimo del dazio al di sopra del quale è ammessa la liquidazione a peso netto reale, in quanto però non sia diversamente stabilito dalla tariffa dei dazi doganali. »

Onorevole Ara, rinunzia a parlare su questo articolo?

ARA. Dico due parole circa l'abolizione delle tare, vedendo che la Camera è impaziente di votare senz'altro i provvedimenti finanziari. Le urne per la votazione, che vedo già collocate alla tribuna, mettono in evitenza tale impazienza. Io non voglio avere alcuna responsabilità per la troppa fretta, e non essendo competente in questa materia, mi faccio uno scrupolo di riferire le espressioni usate dalla Camera di commercio di Torino, le quali dimostrano come il Governo col l'aumento delle tare, invece di guadagnare, ci perderà.

« Infatti la tara del 6 per cento ammessa per i zuccheri raffinati provenienti dalla Francia è inferiore al vero, essendo essa effettivamente del 10 per cento almeno sui zuccheri, in polvere e del 12 od anche del 14 per cento sui zuccheri raffinati in pane. Cosicché la tara legale era sempre favorevole alla dogana, perdendovi il commercio eziandio dal due al tre per cento sulle ceste dei zuccheri provenienti dall'Olanda. (Zuccheri Giava.) »

Non essendo competente a discutere su questa materia, presento altre osservazioni che mi furono comunicate da uomini competenti, e che furono pure trasmesse al ministro di finanze.

« Riguardo all'abolizione delle tare sui zuccheri, è vero che il Governo perde il mezzo per cento sopra il fustame proveniente dall'Olanda e dal Belgio, ma per contro guadagna dall'1 al 2 per cento sopra quello proveniente dalla Francia, dal 4 al 5 per cento sopra

le casse zucchero Avana, e dal 2 al 3 per cento sopra le casse zucchero Giava, per cui avvi un forte compenso a favore del Governo.

« Coll'abolizione delle tare non soltanto scomparirà un tale utile pel Governo, ma si può essere persuasi che nessun negoziante, dopo l'emanazione di un simile provvedimento, presenterà più allo sdaziamento zuccheri in fusti, casse o ceste, perchè si farebbero dimezzare, onde introdurre in dogana lo zucchero in sacchi, come si fa attualmente nei fusti caffè, appunto perchè vi è l'anomalia di non dare sui medesimi tara alcuna; e qualunque provvedimento riescirebbe inutile, mentre si farebbero spedire tutti i zuccheri dall'estero in sacchi, e così ogni misura al riguardo non farebbe che arrecare gravi pregiudizi ed incagli senza vantaggio alle finanze governative. »

Signori, le suddette osservazioni contengono una grande verità. Tenetene conto. Non prendete la questione troppo leggermente. In materia d'imposte è indispensabile di andare guardinghi.

Il caffè e lo zucchero non sono generi di lusso. Nel paese ne usano l'operaio, e qualunque persona non agiata. Loro serve di mezzo per alimento quotidiano col latte.

Andate adagio nel produrre accrescimento di prezzo a una derrata di uso comune.

La Commissione nel suo rapporto si mostrò convinta di queste ragioni, e deve essere logica nello unirsi alla mia proposta, la quale tende a combattere l'abolizione delle tare.

Spero dunque che la mia proposta sia favorevolmente accolta.

PRESIDENTE. Secondo questo articolo, si fa una variazione alle tare d'introduzione.

L'onorevole Ara vi si oppone.

Io lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. All'articolo 3 della citata tariffa sulle tare, è sostituito il seguente:

« Le merci soggette a dazio maggiore di lire 30 per ogni 100 chilogrammi, godranno sul peso lordo delle seguenti tare legali:

« Per le casse, bauli, cofani, barili, botti e caratelli 8 per cento.

« Per i cassoni di legno duro, pei vasi di stagno, piombo, zinco, ferro od altro metallo, di vetro, cristallo, porcellana, maiolica, terra, creta comune e fina 15 per cento.

« Per le casse e bauli contenenti fiori finti e piume di ornamento lavorate . . . 70 per cento.

« Per le scatole di legno o di cartone contenenti fiori finti e piume d'ornamento lavorate 30 per cento.

« Per i rocchetti intorno ai quali fosse avvolta qualunque materia d'origine organica filata o trafilata. 15 per cento.

« Quanto ai rocchetti chiedendosi dal contribuente il peso netto reale se ne svolgeranno alcuni a scelta della dogana, e il peso che ne risulterà servirà di norma per stabilire quello complessivo dei rocchetti da diffalcarsi.

« Ogni altro recipiente od involto è escluso dalla tara legale, e questa sarà ammessa solo quando nello stesso recipiente non si trovino merci cui non sia accordata tara.

« Art. 6. I dazi sulla introduzione dei seguenti oggetti, contemplati alla categoria XV della tariffa, sono modificati e stabiliti come segue:

| | Dazio per 100 chilogrammi compresi i diritti addizionali |
|---|---|
| « Macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia » | L. 6 |
| « Macchine per l'agricoltura, l'industria e le arti, esclusa la caldaia » | 4 |
| « Macchine a vapore, locomotive, locomobili e macchine per la navigazione, esclusa la caldaia » | 8 |
| « Gazometri (serbatoi del gaz). » | 6 |
| « Macchine per la filatura del lino, del cotone, della seta e di altri tessuti » | 7 |
| « Apparecchi di rame e di altri metalli per distillare, per riscaldare, per raffinare. » | 10 |
| « Caldaie per le macchine a vapore in latta di ferro, cilindriche o sferiche, con o senza bollitore o riscaldatore » | L. 6 |
| « Caldaie per le macchine a vapore tubulari di latta di ferro, con tubi di ferro, rame ed ottone, distesi, di latta inchiodata per focolare interno, e ogni altra caldaia non cilindrica o sferica semplice » | 8 |
| « Caldaie per le macchine a vapore in lamina d'acciaio d'ogni forma » | 12 |

Ora porrò ai voti l'articolo 4 del progetto generale. Onorevole Michelini, ella aveva domandato di parlare su questo.

MICHELINI. Io intendo parlare contro l'aggiunta fatta dalla Commissione a questo articolo 4.

Approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'allegato C, la Commissione propone che esse vadano in vigore all'epoca che verrà determinata da decreto reale, laddove, secondo il progetto ministeriale, non essendovi termine prefisso, esse dovrebbero andare in vigore appena promulgata la legge.

A me pare cosa contraria alla Costituzione lasciare in arbitrio del potere esecutivo il protrarre a suo piacimento o l'anticipare l'esazione dei maggiori diritti che vengono con questa legge sanciti sopra l'importazione di certe merci. In sostanza trattasi di imposte, cui solamente noi, rappresentanti della nazione, abbiamo diritto di sancire, nè possiamo tale diritto trasmettere o delegare ad altri.

Tocca a noi il determinare, secondo che crediamo più conveniente, quando debbano applicarsi le modificazioni che crediamo utile di sancire, e non si deve

lasciare tal cosa in arbitrio del Governo; altrimenti avvi confusione del potere esecutivo col legislativo.

Pur troppo il Governo è inclinato ad oltrepassare le sue attribuzioni, ed invadere quelle legislative. Lo fa ad ogni tratto con decreti reali, con regolamenti, con circolari, lo fa in mille altre guise.

Ebbene, a tutela della libertà dei cittadini, noi dobbiamo impedire queste usurpazioni del Governo.

Quando una legge è fatta, il Governo non può più toccarla; niente vi può aggiungere o diminuire. Spetta ai cittadini il porla in esecuzione a loro rischio e pericolo, e se sbagliano, spetta unicamente al potere giudiziario di richiamarli al dovere.

Così la intendono i popoli realmente liberi, come gl'Inglese e gli Americani del Nord.

Ma se disapprovo l'arbitrio che si vuole lasciare al Governo per l'esecuzione di questa legge, non mi pare neppure conveniente non prefiggere termine alcuno, nel qual caso essa andrebbe in vigore appena dopo la promulgazione.

Mi sembra opportuno di prefiggere un termine piuttosto lungo.

Tutti i cambiamenti repentini nelle cose economiche nucono ora alla produzione, ora alla consumazione, per lo più ad entrambe. Bisogna lasciar tempo ai produttori ed ai consumatori di provvedere acciò da quei cambiamenti loro torni il minor male possibile. Suppongasì che abbia a rincarare il prezzo di una merce, sulla quale si aumenta la tassa; è bene che i consumatori di essa abbiano tempo a procacciarsi altra simile merce.

Per queste considerazioni, mi sembra che si potrebbe protrarre sino al fine dell'anno l'esecuzione della presente legge.

Laonde alle parole aggiunte dalla Commissione, io propongo di sostituire le seguenti: *le quali* (modificazioni) *andranno in vigore al primo gennaio 1873.*

MINISTRO PER LE FINANZE. Per dimostrare all'onorevole Michelini ed alla parte della Camera in cui siede che, quando viene fatta una osservazione ragionevole, per parte nostra si fa il possibile per soddisfarla, io propongo, e prego la Commissione di acconsentire, che si dica: « andranno in vigore quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge. »

Non venne fissata alcuna data, perchè non si può sapere *a priori* il giorno in cui la legge sarà votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Bisogna poi stabilire un termine breve, perchè nelle variazioni di tariffa, come l'onorevole Michelini sa meglio di me, si è sempre fatto in questo modo.

PRESIDENTE. Il ministro proporrebbe che si dicesse così: « sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'allegato C, le quali andranno in vigore quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge. »

La Commissione accetta?

VILLA-PERNICE, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, aderisce?

MICHELINI. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4, così formulato. (È approvato.)

« Art. 5 del progetto. Sono approvate le disposizioni relative alla repressione del contrabbando contenute nell'allegato D. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Io comprendo le condizioni in cui è la Camera, la quale vuol venire al termine di questa discussione. Nulladimeno la pregherei che mi prestasse quella benevola attenzione di cui molte volte essa mi è stata cortese. L'argomento del quale vado a trattenerla è meramente giuridico, e nulla c'entra la politica.

L'articolo 5 che ci propone la Commissione contiene una nuova legge sul contrabbando. È la terza di quante se ne sono fatte dacchè è costituito il regno d'Italia.

Questa legge rifà, direi, in gran parte la legislazione che già esiste. Muta l'ordine dell'imputabilità in certi casi, la penalità spesso, e quello che è peggio, con un articolo messo quasi in agguato, mette in pericolo l'ordine delle giurisdizioni.

In verità, nè il signor ministro quando ci presentò la relazione del direttore generale delle gabelle, nè le statistiche giudiziarie ci offrono la ragione per la quale si vogliono cancellare le attuali leggi sul contrabbando.

Io ho letto attentamente la relazione del direttore delle gabelle, e non vi trovo un cenno sulla esacerbazione del contrabbando e sui motivi di questa esacerbazione da persuadermi che dal 1866 al 1871 le cose siano peggiorate, e che la legge esistente sia inefficace.

Ho studiato le statistiche che il ministro della giustizia pubblica ordinariamente; vi ho trovato una frase generica, cioè una cifra sui reati contro il commercio, ma non ho potuto scoprirvi una parola che si riferisca al contrabbando.

Il cangiamento del sistema penale, e soprattutto dell'imputabilità deve avere grave motivo nelle condizioni del paese; non basta che il direttore delle gabelle abbia detto che il contrabbando sia aumentato, ma bisogna che ci dica come è aumentato. Possiamo immaginarci quello che è, perchè il contrabbando cresce sempre in proporzione dell'aumento dei dazi. È impossibile che succeda altrimenti.

Quando s'aumentano i dazi d'entrata o d'uscita, si porge un' esca a coloro che vivono del contrabbando. Essi troveranno un tornaconto alle loro frodi. Quindi non già nella mancanza di disposizioni repressive, ma nelle leggi di finanza che l'onorevole ministro ci presenta e che voi accettate, sono le cause del contrabbando. Finchè il sistema dei dazi di confine non sia stabilito in un modo ragionevole, in modo che le finanze soltanto e non i contrabbandieri ne possano trarre vantaggio, in modo che i contrabbandieri non

trovino nel prezzo delle merci una differenza tale da coprire i rischi inerenti alla colpevole speculazione, il contrabbando crescerà sempre.

Il paese che ci ha percorso per il rigore delle disposizioni sul contrabbando è la Francia. La Francia nel principio del secolo puniva di morte i contrabbandieri armati e puniva coi lavori forzati i contrabbandieri inermi. Ma, notate, signori, che nel 1803, quando la Francia sanciva cotesta legge, i rigori si ritenevano come una necessità politica.

A rendere la legge più efficace, Napoleone nel 1860 istituiva le corti prevostali alle quali fu dato di conoscere dei reati di contrabbando. Ma tutto questo armonizzava col sistema di guerra che il grande imperatore faceva in Europa a danno dell'Inghilterra. Egli voleva che il Continente da lui dominato fosse chiuso alla nazione inglese, e che il mare non desse al nemico di ritrarne quei profitti che valevano ad alimentare la guerra. Quello era dunque un sistema di guerra e non un sistema di finanza.

Leggete la relazione fatta al Corpo legislativo dal signor Treilhard. Che cosa egli dice?

Che i contrabbandieri sono nemici dello Stato, e che il contrabbando essendo un attentato contro la pubblica sicurezza, bisogna punire il contrabbandiere come un associato ai nemici della patria.

E si capisce.

Ma siete voi in queste condizioni? Dove sono i vostri nemici? E poi, armonizzaste voi la vostra legge col sistema politico che ci regge?

Voi non volete fare una legge politica, ma una legge finanziaria. Ora, se intendete diminuire il contrabbando, bisogna che miglioriate il vostro sistema finanziario, riducendo i dazi di confine alle debite proporzioni. Allora il contrabbando cesserà.

Il Ministero ha variato l'ordine delle imputabilità. Ma vi è anche di più. Io trovo con molta cura cancellato da lui in parecchi articoli il vocabolo *reato*, diversamente di quello che era nella legge precedente, e messovi alla vece il vocabolo *contrabbando*.

Non è a farne meraviglia nel sistema dell'onorevole Sella, autore del celebre regolamento dell'11 settembre 1862, che i tribunali nei primi tempi avevano giustamente condannato, e che bisognò poscia approvare con una legge.

Certamente chi lo scrisse non conosceva il Codice. Il contrabbando, per l'autore di quel regolamento, non è un reato, ma una contravvenzione. Ora, se è una contravvenzione è dunque un reato, vi risponderà qualunque avvocato, la contravvenzione essendo una delle tre specie di cui appunto si compone il reato. Bisogna anzi riflettere che il contrabbando per la natura delle pene è un delitto, essendo inflitti contro il medesimo il carcere e la multa.

Tali errori si possono perdonare agli autori del regolamento del 1862, perchè in Italia le leggi seconda-

rie non sono mai uniformi alla legislazione generale, appunto perchè quel che si fa dal ministro delle finanze è ignoto al ministro di giustizia. Il ministro di giustizia è creato unicamente per leggere e studiare i Codici; tutto il resto della legislazione, penale o civile, che si dovrebbe coordinare coi Codici, non è comunicato al povero guardasigilli. Egli è un essere neutro (*Ilarità*), sul cui terreno i suoi colleghi non fanno passare le loro leggi.

È cambiato l'ordine dell'imputabilità, io diceva. Ed ecco come nell'articolo 5 della legge vigente sono tenuti quali complici coloro che nel contrabbando danno istruzioni o direzione, o assicurano il contrabbando.

Nella proposta ministeriale si è fatto un mutamento: coloro che erano tenuti come complici, la nuova legge li tiene come agenti principali. Ci sarebbe da discutere se sia più logico questo sistema o quell'altro; ma, siccome la legge del 28 giugno 1868 fu fatta d'accordo coll'attuale guardasigilli, io non voglio credere che al 1867 le idee del ministro fossero diverse da quelle professate da lui al 1872.

RAELI, relatore. Domando la parola.

CRISPI. Dunque devo ritenere che il ministro delle finanze, quando propose la legge sul contrabbando, non consultò il suo collega, e fece unicamente di suo arbitrio, cerveloticamente questo cambiamento, mettendo cioè nella classe degli agenti principali coloro che dalle leggi attuali sono messi fra i complici.

Andiamo alle pene.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. (Interrompendo) Ma scusi, tutti questi articoli sono tolti.

CRISPI. Perdoni, non sono tolti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma sì, sono soppressi.

CRISPI. Mi dorrebbe che io facessi un discorso...

RAELI, relatore. Se permette, guardi nel progetto della Commissione, e troverà che dall'articolo 12 al 23 sono soppressi.

CRISPI. È soppresso l'articolo 12. Ad ogni modo, è male indicato nella stampa. E se è come mi vien detto, io ringrazio il relatore ed il ministro dell'avvertenza, e ritengo come non dette le parole da me pronunziate sull'articolo 5 della legge del 28 giugno 1866 che il Ministero voleva modificare. Io leggevo il progetto ministeriale e questo mi indusse in errore.

Un'ultima domanda: l'articolo 20 del progetto ministeriale è soppresso?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sì. Tutti soppressi.

CRISPI. Ebbene, di questo fatto fo i miei plausi alla Commissione; poi domando all'onorevole ministro delle finanze: quali sono le sue idee intorno alle multe da applicarsi contro gli autori del contrabbando? Il suo celebre regolamento dell'11 settembre 1862, all'articolo 86, porta che giudice della multa può essere l'amministrazione finanziaria; però, secondo quell'articolo 86, per far decidere la multa dall'amministrazione, è necessario una specie di compromesso. Vuolsi

che l'imputato, colui che commise il reato, firmi un atto col quale consenta a che la multa sia determinata dall'agente del Governo.

A coloro che si intendono di leggi parrà strano questo sistema, perchè in fatto di giudizi, a mio avviso, l'amministrazione non dovrebbe parteciparvi, ma lasciarne la cura a quei funzionari i quali non sono sotto la sua dipendenza.

Ora io dico a coloro che s'intendono un po' di leggi: immaginatevi che oggi in uno degli uffici del Ministero delle finanze o dell'interno, in qualunque parte siasi, avvenga un furto che sia dell'istessa identità di un contrabbando; permetterete voi, vi domando, che il ministro delle finanze o il suo collega accettasse un compromesso dal colpevole e fissasse una pena? Sui reati non si transige, non si fanno compromessi. Il ministro guardasigilli m'insegna che si può transigere sui danni che sono la conseguenza del reato, sulle ragioni le quali ammettono l'esercizio dell'azione civile; ma sulla pena, in ciò che è l'effetto dell'azione penale, non si può transigere. Ora la multa è una pena, che deve essere inflitta dai giudici, e questo sistema d'introdurre il compromesso nella repressione dei reati, nello infliggere delle pene, voi capite che è uno di quelli che invertono interamente l'ordine dei giudizi e la logica del diritto.

Comprendo che noi andiamo per questa via, e ci andiamo a vele gonfie.

Quando fu discussa quella malaugurata legge del 20 marzo 1865, alla quale noi abbiamo fatto opposizione, ma i cui effetti sono oggi deplorati anche da uomini di destra, si disse che si aboliva il contenzioso amministrativo; ma in realtà non si abolì il contenzioso amministrativo, se ne abolirono i tribunali; si diede all'amministrazione pieno potere di deliberare e di agire in tutte le cause nelle quali è questione di proprietà privata e d'interesse pubblico. Vi si aggiunse la celebre legge dei conflitti, che Dio sa come funziona; e voi ad ogni istante trovate che è tolto il giudice al cittadino, il quale non ha mezzi a difendere il dominio privato, perchè l'amministrazione fa tutto.

Io spero che questo genere di dispotismo andrà a cessare e saranno compagni a noi in questa riforma parecchi onorevoli deputati di destra, tra cui gli illustri consiglieri di Stato che abbiamo in quest'aula, uno dei quali ha scritto su questa materia, ed ha censurato cotesto stato di cose abbastanza biasimevole.

Ora io domando: è egli possibile che si transiga sopra un reato? Che cosa intende fare il ministro delle finanze, ora che dalla Commissione venne cancellato cotesto articolo 20 della sua legge? Crede egli servirsi del procedimento amministrativo, oppure crede che questa cancellazione fatta dalla Commissione sia un invito a lui perchè le cose siano governate da quella logica giudiziaria dalla quale non si dovrebbe deviare, perchè la giustizia sia una verità, e nessun cittadino

abbia a soffrire dagli arbitrii dell'amministrazione? È una domanda che fo al signor ministro, e spero che egli vorrà rispondermi in guisa da dissipare, per lo meno, i nostri timori e le nostre apprensioni in questa materia.

RAELLI, relatore. Sarò brevissimo, poichè l'onorevole Crispi, avvertito dell'equivoco in cui era incorso nel ritenere tuttavia in discussione il progetto del Ministero, a cui il Ministero medesimo aveva rinunciato, dietro le avvertenze della Commissione, ha riconosciuto che le sue critiche venivano meno.

Rispondo quindi soltanto alla sua domanda riguardante la portata della soppressione dell'articolo 20. L'articolo 20 non faceva che riportare nella legge una massima già stabilita come conseguenza ai principii di diritto e dietro i pareri del Consiglio di Stato che, quando si tratta di contrabbando punibile con la pena del carcere, in questo caso non è affatto possibile quella transazione che è permessa dall'articolo 86. Si disse dalla Commissione: è inutile questa disposizione nella legge, perchè è nella natura stessa dei principii del diritto di escludere le transazioni quando il reato prende quel carattere il quale lo rende passibile di un giudizio per azione pubblica. Però resta la disposizione dell'articolo 86 del regolamento 11 settembre 1862, che permette la transazione quando si tratta di multa; ma quell'articolo, ricorderò all'onorevole Crispi e alla Camera, non è un articolo di regolamento che il Ministero potrebbe a sua voglia rinvocare o modificare, in quanto che vi fu dopo il regolamento del settembre 1862 la legge del dicembre 1862 che ne ordinava la esecuzione...

CRISPI. Lo so, lo ricordo: fu data al regolamento forza di legge.

RAELLI, relatore. In conseguenza vede bene che i rimproveri diretti contro il regolamento come prodotto ministeriale non credo che potrebbero essere ammessi.

Vediamo però se anche nel merito le disposizioni dell'articolo 86 meritino tutte le critiche che sono state mosse dall'onorevole Crispi.

Non vi è dubbio che, per principio generale sulla materia dei reati, molto più quando assumono un carattere d'interesse pubblico, non è lecito all'amministrazione, come non è lecito al privato di transigere; ma non deve dimenticare l'onorevole Crispi, e prego la Camera anche di ritenere, come sia speciale la propria natura di tutte le contravvenzioni alle leggi di finanza.

Sono riguardate come una specie di frode a danno dell'erario, ma non di quella gravità delle frodi punite dalle leggi penali; e però in tutte le leggi di finanza la pena ordinaria si è generalmente la multa, pena pecuniaria che s'impone al contravventore quasi in corrispondenza dell'imposta che voleva frodare. Da ciò deriva lo ammettersi per simili contravvenzioni la transazione, purchè però non si eccedano quei limiti di minimo e di massimo che la legge ha stabilito.

Nell'articolo 86 si chiama decisione amministrativa, ma più che una sentenza è una convenzione, per la quale lo imputato volontariamente si sottomette allo arbitrato del funzionario della finanza, e alla quale l'amministrazione addivene confidando nel criterio del funzionario medesimo per la tutela degli interessi della finanza, interessi che si hanno voluto garantire colle disposizioni contro i contrabbandi e colle multe.

Mercè cotesta transazione, invece di ricorrere ad un giudizio che potrebbe pure portare la condanna al massimo o all'assoluzione, si paga volontariamente una somma che sia tra il minimo e il massimo.

Questa è la portata dell'articolo 86, e questo principio delle transazioni in fatto di multe lo trovo ripetuto in tutte le leggi di finanza.

Ed anzi aggiungo: non solamente lo trovo nelle leggi di finanza; ma anche nella legge comunale trovo che per tutte le contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana o rurale, prima che si mandino i verbali all'autorità giudiziaria, si tenta la conciliazione innanzi il sindaco. Così anche, se ben ricordo, si pratica per molte contravvenzioni alle leggi forestali, in tutte le leggi, in una parola, nelle quali la pena ha principalmente di mira di risarcire il danno pecuniario, di garantire l'interesse finanziario, perchè al vantaggio di questi interessi si è creduta più utile una transazione.

Giustificata in tal modo la disposizione dell'articolo 86 per la osservazione fatta che questo regolamento oramai è una legge votata dai poteri dello Stato, credo che la Commissione ha fatto benissimo a non insistere sull'articolo 20 del progetto, perchè la sua disposizione non è che l'applicazione del principio generale inculcato al ministro dal Consiglio di Stato; e credo con questo di aver soddisfatto alle richieste che faceva l'onorevole Crispi.

CRISPI. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni date.

Io ricordava la legge del 21 dicembre 1862, la quale fu chiesta dal Governo appunto perchè i tribunali non volevano eseguire il regolamento dell'11 settembre di quell'anno. Ma la questione non è questa. La questione è di vedere se sia ragionevole codesto sistema.

L'onorevole relatore ha ricordato varie leggi dello Stato, le quali hanno mantenuto la stessa regola. L'addurre l'inconveniente non è risolvere l'argomento. Noi siamo sempre in errore.

Vi è nel Codice penale un solo caso di possibile transazione, ed è quello dell'adulterio. Quando il marito vuol riprendere la moglie, la quale gli fu infida, il processo si chiude, e chi ne ebbe ne ebbe. Ora, nel contrabbando chi fa la parte del marito? Il contrabbandiere non certo. La farebbe forse il Governo? Il contrabbandiere è un colpevole come ogni altro, e la pena da lui meritata sono i tribunali che devono applicarla. Questo nuovo genere di compromesso, parlando di multe le quali possono eccedere le 2000

lire, come il regolamento del 1862 stabilisce, non è logico; esso contiene una inversione delle regole le più normali del diritto. L'avete fatta la legge, e volete che resti? Non sono io il quale possa impedirvelo, ma certamente, se si venisse ad una riforma logica e si volesse armonizzare questa parte della legislazione col Codice penale, non c'è uomo di buon senso il quale potrebbe permettere che cotesto sistema non muti. —

PRESIDENTE. Do lettura dei diversi articoli dell' allegato *D* :

« Art. 1. Nel secondo capoverso dell'articolo 55 e nell'articolo 65, lettera *b* del regolamento doganale 11 settembre 1862 alle parole *cinquanta tonnellate*, sono sostituite le parole *cento tonnellate*.

« Art. 2. Le disposizioni degli articoli 56, 57, 58 e 73 del regolamento suddetto, relative alla circolazione ed ai depositi nella zona di vigilanza del caffè e dello zucchero sono estese al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano.

« Durante il trasporto oltre alla bolletta di pagamento o di circolazione, i colli contenenti caffè, zucchero o i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

« Art. 3. Pei depositi di caffè, zucchero, pepe, pimento, cannella, cassia lignea e chiodi di garofano nella zona di vigilanza, non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di circolazione che non siano alla di lui destinazione.

« Art. 4. Nella zona di vigilanza della Sicilia i tabacchi esteri non potranno circolare quando non siano in colli muniti col bollo della dogana, e non siano accompagnati da documento doganale che attesti o il pagamento del dazio, oppure la regolare estrazione da depositi.

« I tabacchi trovati in contravvenzione a questa disposizione saranno considerati di contrabbando.

« Sono esenti da questa disposizione :

« *a*) I tabacchi in foglia, nella quantità non maggiore di 30 chilogrammi, se circolano nel centro principale di abitato dei comuni capoluoghi di provincia e nel recinto franco di Messina; e nella quantità non maggiore di dieci chilogrammi, se circolano nelle altre parti della zona di vigilanza;

« *b*) I tabacchi lavorati in quantità non maggiore di cinque chilogrammi.

« Art. 5. I depositi di tabacchi esteri nella zona di vigilanza della Sicilia sono sottoposti al permesso della intendenza di finanza e a speciale vigilanza della dogana.

« Sono considerati depositi quelli nei quali si custodiscono tabacchi in quantità superiore a trenta chilogrammi. Il proprietario dovrà notificare alla dogana

la qualità e quantità di tabacchi esteri che introduce nei depositi, e quelli che estrae dai medesimi, ed ottenere pei primi bolletta di deposito a suo nome, e pei secondi il permesso di estrazione.

« Dovrà inoltre tenere nei modi che saranno determinati dal ministro delle finanze, libri di carico e di scarico somministrati dalla dogana.

« Si considerano in contrabbando i tabacchi mancanti di bolletta di deposito.

« Pei tabacchi levati dal deposito senza il permesso di estrazione sarà inflitta al proprietario la multa di lire 2 per ogni chilogramma.

« Per la non esibizione dei libri, e per la mancanza di annotazione nei medesimi della immissione o della estrazione dei tabacchi il proprietario sarà sottoposto all'ammenda da lire 5 a 50.

« Art. 6. Saranno con decreto reale determinate le discipline per la circolazione ed il deposito nella zona di vigilanza del pepe, del pimento, della cannella, della cassia lignea, dei chiodi di garofano, non che dei tabacchi esteri nella Sicilia, già sdoganati all'attuazione della presente legge.

« Art. 7. Con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

« Art. 8. La disposizione dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1865, numero 2397, è applicabile anche quando il sale sia raccolto, estratto od ottenuto altrimenti che dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere.

« Art. 9. È vietato, senza permesso dell'amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie od alghe marine o terre salifere.

« Le infrazioni a questo divieto saranno punite con multa da lire 51 a lire 200, quando non sia il caso dell'applicazione delle maggiori pene pel contrabbando.

« Con decreto reale saranno determinate le norme colle quali potrà essere accordato il permesso di cui al primo capoverso. »

SINEO. Prego la Camera di non lasciar passare senza qualche meditazione l'articolo 9, di cui si è dato lettura.

Le sorgenti salse sono una proprietà come un'altra. Voi assorbite questa proprietà proibendone l'uso ai proprietari. Quando si toglie al proprietario l'uso della sua roba, in massima generale lo si indennizza. Sarà un'espropriazione per utilità pubblica; ma queste espropriazioni non si fanno senza indennità. Adunque, se volete sancire questa disposizione, bisogna indennizzare i proprietari. Ma conviene entrare in questa via? Per poche sorgenti salse, che sono comunemente la consolazione di alcune povere famiglie, e somministrano loro il modo di avere la minestra un po' a miglior mercato, dobbiamo introdurre questa disposizione eccezionale, che priva i proprietari della loro proprietà? Quando voi state sancendo una legge che

farà sorgere molti milionari a danno dell'erario nazionale, volete gravitare su quella povera gente che paga la sua minestra qualche centesimo di meno sintantochè attinge ad una sorgente salsa?

E poi, o signori, pensate alla difficoltà di applicare questa legge. Qual grado di sale sarà necessario per dichiarare che l'acqua è salsa? Voi sapete che il sale è un elemento che è largamente sparso dalla natura e che si trova in dosi qualche volta impercettibili. Appena sarà percettibile, voi impedirete subito l'uso della sorgente? Io vorrei che la Camera si persuadesse di dover respingere questo eccesso di fiscalità, e che, subordinatamente, se si crede di adottare la proposta del Ministero, la si accompagni dall'indennità a favore dei proprietari, cui viene tolto l'uso libero delle loro sorgenti d'acqua salsa. Ecco il mio voto.

RAELLI, relatore. La Commissione crede di aver dato sufficienti prove dello scrupolo che ha messo nell'esame di questa legge, per evitare ogni rigore non giustificato, e particolarmente il suo esame aveva versato sull'articolo 9.

La Camera diffatti troverà che il Ministero, informandosi alle disposizioni delle leggi che vigevano nei vari Stati d'Italia, informandosi alle leggi che regolano molti degli Stati d'Europa e fuori ove esiste la privativa dei sali e dei tabacchi, e volendo realmente che questa privativa, la quale per se stessa non è piacevole cosa, almeno corrisponda allo scopo per cui si mantiene, quello cioè di fruttare una grossa entrata alle finanze, il Ministero, diceva, aveva presentato il divieto di potere attingere acqua dal mare, e dalle sorgenti salse, e levare e trasportare alghe marine, o sabbie o terre salse. La Commissione invece, malgrado l'autorità della legislazione precedente degli Stati d'Italia, malgrado la legislazione dei paesi che hanno simili privative, si è negata ad ammettere questo divieto generale che è troppo grave, fin quando almeno non si provi che, senza ammetterlo, non si ottiene l'entrata che il Governo si ripromette; lo ha quindi respinto per le acque del mare, e le alghe marine, ma non ha potuto estendere il suo rispetto, per dir così, a certi diritti, a certi usi sino al punto da rendere impossibile il mantenimento della privativa.

Eccovi perchè ha mantenuto il divieto per l'attingimento dell'acqua dalle sorgenti salse e per il trasporto delle terre o sabbie salse.

Non crediate però, o signori, che questa sia una disposizione nuova; la sua base è nella legge vigente; e ciò che di nuovo ora si aggiunge non è altro se non se l'alinea il quale obbliga il Governo a permettere l'attingimento o il trasporto sotto date condizioni.

Quindi la disposizione che vi si presenta, anzichè attentare ad un diritto, non ha fatto altro che procurare di regolare l'uso che, nello stato attuale della legislazione, si avrebbe potuto proibire del tutto.

L'onorevole Sineo deve di certo ricordare la legge

delle privative del 1862 e le disposizioni che vi fecero seguito, emanate dal Governo per speciale delegazione avutane dal Parlamento; ricorda la legge del 1865, la quale dava vigoria a tutte quelle disposizioni.

Or bene, l'onorevole Sineo troverà che in queste disposizioni, come nella legislazione austriaca, e molto più rigorosamente nella legge francese, ancorchè là non vi sia il monopolio del sale, si stabilisce che, discoprendosi delle sorgenti d'acqua salsa o delle miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo o chi lo rappresenta, ne daranno pronto avviso al direttore delle gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera.

È vietato scavare fossi e pozzi che raggiungano gli strati saliferi.

Le guardie e gli agenti della forza pubblica dovranno denunciare agl'ispettori od ai sotto-ispettori delle gabelle gli abusi.

E finalmente i direttori delle gabelle potranno fare otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa e rendere impossibile l'uso di questi e l'accesso alle miniere nel modo che crederanno più conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica amministrazione.

Vede dunque l'onorevole Sineo, da quel dotto conoscitore della materia che egli è, che le disposizioni dell'articolo 9 non sono una novità lesiva della proprietà; quello che vi si propone è una esplicazione di un principio che esiste nell'attuale legislazione, e diretta a prevenire la frode, ma nel tempo stesso a permetterne l'uso innocuo con opportune cautele in un regolamento.

Credo che queste ragioni bastino a giustificare il fatto della Commissione.

SINEO. Non mi era sfuggita la temperanza colla quale la Commissione ha proceduto nell'accettare la proposta del Ministero su quest'argomento. Ho notato con lode il proposito della Commissione di eliminare dalla fiscalità governativa l'acqua del mare. Ma perchè non fare lo stesso per le poche sorgenti salse che ci sono in terraferma?

L'onorevole guardasigilli dice che la materia è già sanonita da una legislazione precedente, che vi è la legge del 1859; ma l'onorevole relatore ha avuto cura di avvertire come questa legge sia stata fatta coll'uso, non dirò coll'abuso, dei pieni poteri. Se fosse stato sottoposto alla sanzione del Parlamento, probabilmente quest'articolo sarebbe stato respinto. Ora è la prima volta in cui il Parlamento è interrogato su questa materia. Dovrà forse seguire il Governo in questo eccesso di fiscalità? Ci si adduce l'esempio dell'Austria; ma in molte cose non abbiamo creduto di seguire l'esempio dell'Austria.

L'Austria ha dati molti buoni esempi in materia legislativa, ma in materia di fiscalità è andata più di una volta in eccessi, e perciò non è da portare per esempio.

Non si citi la Francia: ma la Francia ha pressochè abolito il monopolio del sale (*Voci: Abbassato!*), e voi non parete disposti in questo di seguire l'esempio della Francia. Perchè volete seguirne gli esempi in qualche caso di antica fiscalità? Ad ogni modo, nei paesi nei quali queste leggi sono in vigore da lungo tempo, io non so, qualche cosa si sarà fatta a favore dei proprietari quando si sono spossati. Ma da noi, quando si tratta per la prima volta di sancire coll'autorità parlamentare una disposizione di questa natura, dobbiamo quantomeno avere un riguardo ai proprietari, e se nel 1862 si è trascurato il diritto dei proprietari, perchè ora noi non ce ne vorremo occupare?

Io domando di più: e perchè il Parlamento non si dovrà occupare della dura condizione in cui si trovano certe popolazioni assai miserabili, alle quali un po' di acqua salata data loro dalla provvidenza è un pietoso alleviamento? Perchè dobbiamo privarle d'un tratto di questo alleviamento?

Ma l'onorevole relatore non ha risposto ad una difficoltà: quale sarà il procedimento amministrativo per la qualifica o l'analisi di queste acque; per stabilire come e quando dovranno essere proibite perchè contengono un po' di sale? Dovrassi lasciare al capriccio, all'arbitrio di un agente fiscale di sceverare ove c'è un pochino di sale dentro una sorgente? E non vedete a qual eccesso di fiscalità si può venire, se si lascia ciò in balia di agenti secondari, che sono qualche volta rustici e zotici? Ma ne verranno nuove vessazioni, le più odiose, le più penose per quelle povere popolazioni, alle quali mancheranno persino i mezzi di far conoscere le giuste loro lagnanze. Se voi passate sopra queste cose così alla leggiera, non ne accrescerete sensibilmente le risorse alle finanze, e vesserete in modo indicibile delle povere popolazioni: pensateci.

RAELLI, relatore. Quanto alla proposizione che oggi per la prima volta il Parlamento è chiamato a discorrere nella legge delle privative, io ricorderò all'onorevole Sineo che al 1865 si fece la legge colla quale si aggiunsero delle disposizioni a quella del 1862, e quindi la discussione la più estesa su quel decreto non è la prima volta che si fa nel Parlamento. Fu fatta nel 1865, e sulla materia vi furono vivissime discussioni, perchè anche allora non mancarono voci autorevoli, come quella dell'onorevole Sineo, le quali dicevano: ma date la libertà; ma provvedete per la povera gente.

Un secondo fatto, ed ho finito.

Crede l'onorevole Sineo che sarebbe una cosa iniqua il restringere l'uso delle sorgenti, un uso che non può recare alcun danno alla finanza o, tutto al più, un danno insignificante.

Ma, se avesse per poco tenuto conto dei dati che offre l'amministrazione delle gabelle, tanto nella relazione che accompagna l'esposizione finanziaria del mi-

nistro, quanto nella relazione generale della stessa direzione delle gabelle, avrebbe trovato che nei paesi nei quali vi sono queste sorgenti, malgrado tutto ciò che si fa attualmente per impedirne l'uso, il prodotto della privativa del sale non è che la metà di quello che si esige nelle altre provincie. Eccovi quale è la conseguenza dell'uso delle acque di queste sorgenti, quando l'amministrazione non le conosce o non può otturarle. Aggiungerò finalmente che nell'articolo 9, e il ministro e la Commissione non hanno fatto altro che adempiere ai voti del Parlamento, perchè le Commissioni del bilancio in tutti gli anni, e specialmente nel 1869, richiamavano l'attenzione del ministro perchè appunto provvedesse per divietare o restringere l'uso di queste acque, come una causa perenne e gravissima di contrabbando a danno delle finanze. Non esamino la questione se, per l'impedimento dell'uso di queste sorgenti, si debba un compenso al proprietario; non è questo il caso di trattarla convenientemente. Epperò la Commissione insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE Dunque, non essendovi proposta, l'articolo 9 s'intenderà approvato colla soppressione delle parole *alghè marine*.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MINERVINI. Sul secondo inciso.

Le ragioni che adduceva l'onorevole Sineo sono molto lodevoli; forse in altri momenti potrebbero seriamente occupare il Parlamento: però io non insisterò su quanto egli diceva, ed egregiamente diceva. Pregherei l'onorevole guardasigilli che non lasciasse sempre solo il ministro delle finanze nelle sue proposte quando si tratta di toccare i principii dirigenti le penalità delle azioni. In questo senso io trovo che l'infrazione ad un divieto non costituisce monopolio, che questo divieto non incrimina la volontà del senso nel diritto. È una contravvenzione, e, tale essendo, la Commissione non troverebbe più conforme a giustizia che, invece della multa correzionale, si infliggesse l'ammenda di polizia la quale finisce a lire 50?

Questo io propongo, perchè mi fa pena assai questa specie di eccezionalità che nelle leggi noi mettiamo, per garantire un diritto, disposizioni che, a mio avviso, offendono lo Statuto.

Quand'anche fosse accettata la mia idea, l'onorevole ministro delle finanze non avrebbe da allarmarsene. L'attingere acqua o il prendere un po' di terra salina chi volete che lo faccia, o signori? Non certamente un proprietario il quale, quand'anche volesse farlo per la sua mensa, non lo potrebbe, perchè quel sale non è sopportabile che dal palato incallito del povero che lavora; saranno dunque i miseri soltanto che commetteranno queste infrazioni. Ora voi sapete che negli altri paesi si dà il sale anche in proporzione dell'armento e del gregge, e noi neghiamo agli uomini quello che in Belgio, ad esempio, si dà anche agli animali?

Io spero che l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole guardasigilli faranno buon viso a questa mia proposta, perchè l'attingere un po' d'acqua costituisce una contravvenzione che va fino a 50 lire.

Quanto a questa sorte di multe, secondo il nostro Codice, quando il povero non può pagarle, vi supplisce perdendo la libertà. Vedete dunque che qui la libertà è messa a prezzo. (*Conversazioni particolari*)

Quindi, pregherei che il Ministero e la Commissione si mettessero d'accordo per assoggettare i colpevoli di queste infrazioni solo all'ammenda di polizia.

PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera.

L'onorevole Minervini propone che la multa da infliggersi giusta il secondo comma dell'articolo 9, invece di essere da lire 50 a 200, sia da lire 1 a 50, cioè che l'infrazione al divieto, di cui si tratta, sia soggetta a pene di polizia.

Pongo ai voti questa proposta.

MINERVINI. Ma io desidererei sapere se la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Non accetta; me l'ha dichiarato il relatore.

Domando se la proposta dell'onorevole Minervini sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

« Art. 10. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed il primo capoverso dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3020, sono modificati nel seguente modo :

« Art. 2 (ultimo capoverso). Colui che avrà commesso un solo contrabbando sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dalle legge 13 luglio 1862, numero 710 e 15 giugno 1865, numero 2396, e nei casi contemplati dal regolamento doganale 11 settembre 1862, numero 863, con multa non minore del doppio e non maggiore del decuplo del dazio dovuto.

« Art. 10 (primo capoverso). In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati. »

Ora rileggo l'articolo 5 del progetto della Commissione, che corrisponde al 9 del Ministero :

« Art. 5. Sono approvate le disposizioni relative alla repressione del contrabbando contenute nell'allegato D. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. Sono approvate le disposizioni relative alle franchigie doganali di Civitavecchia e di Genova contenute nell'allegato E. »

Quest'allegato è nell'ultimo fascicolo stato distribuito.

« Art. 1. Al giorno 1° gennaio 1875 saranno soppresse le franchigie doganali di Civitavecchia.

« Art. 2. Al Governo del Re è data la facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione

dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

« Art. 3. Sul bilancio passivo dello Stato, sarà aperto un credito di lire 150,000 per sussidio al municipio di Civitavecchia per la costruzione di magazzini generali, colle norme e nei tempi che saranno determinati dal ministro delle finanze, d'accordo coi ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

« Art. 4. Fino alla cessazione della franchigia doganale, la cinta daziaria di Civitavecchia è portata alle nuove mura di fortificazione.

« Continua però ad essere escluso dalla franchigia tutto il tratto della ferrovia che sta entro le nuove mura. Questo tratto di ferrovia e la stazione relativa sono considerati come posti in territorio doganale.

« Il municipio provvederà nella stazione della ferrovia ai locali necessari per stabilirvi il servizio di dogana.

« Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al municipio di Civitavecchia il fabbricato della darsena per essere convertito ad uso di magazzini generali.

« È pure autorizzato a cedergli la parte delle antiche mura e spazi di terreni che vi sono compresi, corrispondenti a quelle recentemente costrutte per zona di fortificazione.

« Le condizioni di tutte queste cessioni saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e previ accordi fra il municipio di Civitavecchia per una parte, ed i ministri delle finanze, dell'interno e della guerra per l'altra.

« Art. 6. Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale. »

L'onorevole Casaretto ha facoltà di parlare su quest'articolo.

CASARETTO. Riguardo ai tre articoli che riguardano la conversione del porto franco di Genova, io devo fare una dichiarazione tanto a nome mio che de' miei amici deputati della Liguria, ed è questa, che la disposizione per cui il porto franco di Genova è convertito in magazzino generale, è avversata da tutto il commercio di quella città, e posso dire che vi è contrario anche il commercio delle altre parti d'Italia, e a dir questo me ne autorizzano le deliberazioni del congresso delle Camere di commercio tenuto in Genova.

Ma vi è poi l'altra disposizione per cui, nel caso che la Camera di commercio, il municipio ed i privati non volessero a proprie spese fare questa conversione, ed essi hanno già dichiarato che non la vogliono, e non la possono fare, il porto franco sarebbe ridotto a condizione di depositi fittizi.

Ora noi dobbiamo dichiarare che questa conversione in magazzini fittizi, sarebbe contraria ai principii fon-

damentali della legge, che voleva al postutto la conversione in magazzino generale, e non mai in depositi fittizi.

Oltre a ciò dobbiamo dichiarare, che quando avvenisse questo fatto sarebbe veramente voler far retrocedere di qualche secolo il sistema dei depositi nei nostri grandi porti.

Tuttavia, siccome non vogliamo entrare in una tale discussione in questo momento così inopportuno, e in una legge così importante come questa, noi ci asteniamo dal provocarla, tanto più che ci consta che presso il Governo si fanno degli studi per vedere quali sono i migliori metodi da tenersi in materia di depositi commerciali; e siccome a termini della presente legge abbiamo tre anni di tempo innanzi a noi, così speriamo che tali studi, che si stanno facendo, inducano il Governo e i legislatori a miglior consiglio.

Quindi, senza entrare nella questione, noi ci limitiamo a fare le presenti dichiarazioni.

TORRIGIANI, relatore. Io sono d'accordo coll'onorevole Casaretto che non sia questo il momento d'intavolare una discussione sull'argomento a cui egli alluse.

Credo poi che non sarebbe nè anche difficile non solo, ma facilissimo contro una siffatta discussione domandare ed ottenere la questione pregiudiziale, poichè intorno alla conversione del porto franco di Genova in magazzini generali, io non credo che l'onorevole Casaretto si potrebbe opporre, in quanto che dopo la legge del 1865, in cui fu dichiarato positivamente che sarebbe convertito in magazzino generale il porto franco di Genova, della quale egli stesso fu il relatore, fin d'allora si disse che per questa conversione si dovessero stabilire delle norme, e l'onorevole Casaretto sin d'allora dichiarava che queste norme si dovevano stabilire, attesochè era impossibile (questo solo avvertiva l'onorevole Casaretto), era impossibile di poter fare coincidere l'attivazione di una legge sui magazzini generali con la conversione immediata del porto franco di Genova. È su questa parola *immediata* che chiamò l'attenzione della Camera, giacchè la Commissione diversifica, come la Camera ha potuto vedere, il progetto del Ministero, ed il ministro stesso delle finanze ha annuito di portare a 3 anni il tempo necessario perchè questa conversione sia possibile.

Mi pare che questa dilazione debba coincidere coi desiderii che furono manifestati nel 1867 dall'onorevole Casaretto.

L'onorevole Casaretto poi ha accampato una difficoltà, che spero dovrà sparire nel corso di tre anni; e la difficoltà è se per avventura tanto il municipio quanto la Camera di commercio si rifiutassero di farsi autori di questa conversione. Faccio però riflettere che la Commissione non ha mancato di mettere nella legge anche una terza supposizione, la quale sarebbe che la soluzione del problema si verifici al di fuori del municipio e della Camera di commercio per mezzo

di un consorzio di privati che intraprendesse i lavori per ridurre il porto franco in magazzini generali. Quindi la città di Genova deve vedere quanta cura hanno usato la Commissione e il Ministero pei suoi interessi commerciali nella dilazione di tempo onde effettuare la conversione del porto franco in magazzini generali.

Del resto poi, come ho già avuto l'onore di osservare alla Camera, essendovi una legge antecedente che obbliga il porto franco di Genova a convertirsi in magazzini generali, la proposta della Commissione assentita dal ministro è la sola che possa offrire il mezzo onde in un lasso di tempo di tre anni abbia a verificarsi un mutamento voluto da tutti gli antecedenti. Quando i privilegi consimili di altre città sono scomparsi o stanno per scomparire, io non credo che voglia farsi un'eccezione per una sola, comunque benemerita pel sussidio che reca alla ricchezza di tutta la nazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

CASARETTO. Prima di tutto constato che la terza ipotesi, quella che le trasformazioni sieno fatte da privati, non è meno insequibile delle altre due, perchè non è possibile che alcuni privati si accollino le spese a vantaggio degli altri comproprietari del porto franco. Rinovo poi la dichiarazione che la conversione del porto franco in depositi fittizi sarebbe contraria alle vigenti leggi. Inoltre mi permetto di dire una parola personale ed è questa, che l'essere io stato relatore della legge del 1867 non vuol dire che io approvassi la conversione del porto franco di Genova in magazzini generali. Era un fatto già imposto dalla legge, che io dovevo subire, benchè non l'approvassi.

In quanto all'obbiezione del privilegio, il commercio di Genova non domanda privilegio di sorta; esso ha sempre domandato che il sistema del porto franco di Genova fosse esteso a tutti quanti i porti italiani; e tale fu anche il voto del congresso delle Camere di commercio. Io comprendo che la Camera in questo supremo momento è impaziente, ma ho creduto dover fare questa dichiarazione per non pregiudicare la mia posizione personale e quella del commercio di Genova dietro le parole dell'onorevole Torrigiani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Una dichiarazione sola anche per parte di chi rappresenta indegnamente la finanza, ed è che coloro i quali si occupano di materie doganali ravvisano nella continuazione del porto franco di Genova un danno di alcuni milioni all'anno pel pubblico Tesoro.

Ciò premesso, io debbo far osservare che questo stato di cose si è già prolungato d'anno in anno. Adesso sono stati accordati altri tre anni. Dico questo perchè vorrei che fosse ben inteso che dopo questi intervalli non si verrà ad altre dilazioni. Una volta stabilito questo principio, il modo di risolvere la difficoltà si troverà, ed oso dire che si troverà facilmente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. « Art. 6. Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

« Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a determinare per decreto reale le norme speciali per operare detta conversione e a dichiarare per tal fine espropriabili, per causa di pubblica utilità, i magazzini esistenti nel recinto di quel porto franco a favore del municipio o della Camera di commercio o anche del consorzio di privati che intraprenderanno i lavori necessari.

« Art. 8. Se allo scadere del triennio la conversione di che si tratta non fosse compiuta in pendenza delle pratiche occorrenti saranno osservate le disposizioni degli articoli 35 e 42 del regolamento doganale 11 settembre 1862 per le merci che sono immesse nel suddetto recinto. Quelle che vi esistono al giorno suindicato saranno dichiarate alla dogana nei modi che verranno stabiliti con decreto reale ed assoggettate alle discipline dei depositi doganali.

« Per le merci non dichiarate od erroneamente notificate saranno, secondo i casi, applicate le disposizioni degli articoli 65 e 68 del regolamento suddetto. »

Ora porrò ai voti l'ultimo articolo della legge :

« Art. 6. Sono approvate le disposizioni relative alle franchigie doganali di Civitavecchia e di Genova contenute nell'allegato C. »

(È approvato.)

Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, m'incombe il dovere di interrogare la Camera se essa intenda di aggiornarsi, oppure di proseguire i suoi lavori. (*Movimenti*) Io vorrei bene che si continuasse a tenere seduta lunedì e nei giorni susseguenti, ma dubito grandemente che la Camera si trovi in numero.

PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIONI. Io proporrei che fosse lasciato alla sazietà del nostro presidente il determinare il giorno nel quale la Camera debba riprendere le sue sedute. Non vorrei che ci accadesse come l'altra volta che, fissato il giorno della riconvocazione, dovesse questo essere protratto. Credo che lavori in pronto non ve ne siano molti, e che si potrebbe profittare di questo tempo perchè la Commissione generale del bilancio fosse in grado di presentare la sua relazione, cosicchè, appena la Camera fosse nuovamente riunita, si potesse cominciare la discussione del bilancio.

Questa è la proposta che io faccio.

FINZI. Io intendeva di proporre che l'onorevole presidente ci convocasse a domicilio quando vi fosse lavoro sufficiente.

Voci a sinistra. No! no!

GABELLI. Io aveva fatta istanza perchè, dopo la discussione dei provvedimenti finanziari, si passasse alla discussione dell'interpellanza sulle ferrovie. Pregherei ora la Camera che, quando sarà riconvocata, sia posta all'ordine del giorno l'interpellanza testè accennata.

BILLIA ANTONIO. Io aveva chiesto di parlare prima di udire la mozione dell'onorevole Finzi, per proporre che la Camera fissasse il 15 aprile come giorno della sua riconvocazione.

PRESIDENTE. Veramente pare anche a me più conveniente il determinare un giorno preciso in cui la Camera debba nuovamente riunirsi, tanto più che abbiamo qualche lavoro che siamo certi potrà occupare per qualche tempo la Camera. Vi sarebbe, per esempio, la relazione sulle multe, l'interpellanza Gabelli, il progetto di legge sulla leva ed altri d'interesse minore. Sarebbe pure a desiderarsi che la Commissione del bilancio avesse la compiacenza di riunirsi fra otto o dieci giorni onde por mano ai suoi lavori e preparare le relazioni; così quando saremo di nuovo riuniti al 15 aprile, potremo fare a fidanza sulla continuazione delle nostre sedute, senza interruzione.

Prego intanto la Camera di autorizzarmi a ricevere le relazioni che possano essere presentate durante l'aggiornamento; e quindi faccio di nuovo viva preghiera alla Commissione del bilancio affinchè voglia riunirsi al più presto possibile.

ARNULFI. Mi pare che la Camera ha avuto abbastanza vacanze; del lavoro ce ne è, perchè debba riunirsi il più presto possibile. Non è il lavoro che manca, mancano le braccia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Billia, che la Camera si aggiorni sino al 15 aprile.

(È approvata.)

Ora si passerà alla votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Risultamento della votazione :

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 368 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli | 208 |
| Voti contrari | 160 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 5 3/4.